REGOLA E TESTAMENTO

DEL

SERAFICO PADRE S. FRANCESCO

CON LE

COSTITUZIONI

DEI

FRATI MINORI CAPPUCCINI

PROV. CAPPUCCINORUM ARGENTINENSIS

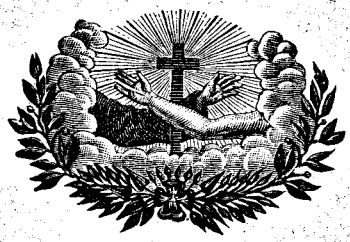

ROMA
TIPOGRAFIA POLIGLOTTA VATICANA
—
1926

Fr. MELCHIOR A BENISA

TOTIUS ORDINIS FRATRUM MINORUM S. FRANCISCI CAPUCCINORUM

MINISTER GENERALIS (l. i.)

Praesentium virtute versionem Ordinis nostri Constitutionum e textu authentico latino in idioma italicum exaratam et de mandato Nostro examinatam et probatam, authenticam recognoscentes et declarantes, facultatem concedimus, ut, servatis aliunde servandis, publici iuris fieri possit ac valeat.

Datum Romae, ex Curia nostra generali, die 29 mensis Iunii, in festo Principum Apostolorum, anno 1926.

Fr. Melchior a Benisa,
Min. gen. q. s.

Fr. Agathangelus a Waspik,
Secr. gen. O. M. Cap.

REGOLA DEI FRATI MINORI

BOLLA
DI
PAPA ONORIO III
SOPRA
LA REGOLA DEI FRATI MINORI

Onorio Vescovo, Servo dei servi di Dio. Ai diletti figliuoli Frate Francesco ed agli altri Frati dell'Ordine dei Frati Minori, salute ed apostolica benedizione.

Suole condiscendere la Sede Apostolica ai pietosi voti ed agli onesti desiderii di quelli, che domandano, dare benevolo favore. Per tanto, o diletti figliuoli nel Signore, Noi, inclinati ai vostri pietosi prieghi, per autorità apostolica vi confermiamo la Regola dell'Ordine vostro, approvata da Innocenzo Papa, di buona memoria, predecessore Nostro, scritta nelle presenti lettere, e coll'aiuto del presente scritto ve la fortifichiamo, la quale Regola è tale:

NEL NOME DEL SIGNORE

INCOMINCIA

LA (REGOLA E) VITA DEI FRATI MINORI

CAPITOLO I.

La Regola e vita dei Frati Minori è questa: cioè osservare il santo Evangelio del nostro Signor Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza proprio ed in castità. Frate Francesco promette obbedienza e riverenza al Signor Papa Onorio, ed ai suoi successori canonicamente entranti, ed alla Chiesa Romana; e gli altri Frati sieno tenuti ad obbedire a Frate Francesco ed ai successori suoi.

CAPITOLO II.

Di quelli, che vogliono ricevere questa vita, ed in qual modo debbano essere ricevuti.

Se alcuni vorranno pigliar questa vita, e verranno ai Frati nostri, i Frati li mandino ai loro Ministri Provinciali, ai quali solamente e non ad altri si concede la licenza di ricevere Frati; ma i Ministri li esaminino diligentemente della fede cattolica ed ecclesiastici Sacramenti: e se tutte queste cose credono e vogliono fedelmente confessarle ed insino al fine fermamente osservarle; e non abbiano moglie, ovvero se l'hanno, già sieno entrate in monastero le mogli, o veramente abbiano loro data licenza con autorità del diocesano Vescovo, avendo esse già fatto voto di continenza; e sieno di tal età le mogli, che di loro non possa nascere sospezione; i Ministri loro dicano la parola del santo Evangelio: che vadano e vendano tutte le cose loro, e si sforzino darle ai poveri; il che se non potranno fare, loro basti la buona volontà. E guardinsi i Frati e loro Ministri, che

non sieno solleciti delle loro cose temporali, acciocchè liberamente facciano delle lor cose tutto quello loro inspirerà il Signore. Nondimeno, se sarà bisogno di consiglio, abbiano licenza i Ministri di mandarli ad alcuni, che temono Dio, secondo il consiglio dei quali i loro beni sieno dispensati ai poveri. Dappoi loro concedano i panni della probazione, cioè due toniche senza cappuccio, ed il cingolo, e mutande, ed il capperone insino al cingolo, salvo se ad essi Ministri altro secondo Dio alcuna volta paresse. Ma, finito l'anno della probazione, sieno ricevuti all'obbedienza, promettendo di osservar sempre questa vita e Regola, e per niun modo loro sarà lecito uscire da questa Religione, secondo il comandamento del Signor Papa; imperocchè, secondo il santo Evangelio, niuno, che mette la mano all'aratro, e risguarda indietro, è atto al regno di Dio. E quelli, che hanno già promessa obbedienza, abbiano una tonica con il cappuccio ed un'altra senza cappuccio, chi la vorrà avere. E quelli che per necessità sono costretti, possano portare i calceamenti. E i Frati tutti si vestano di vestimenti vili, e possano rappezzarli di sacchi e di altre pezze, colla benedizione di Dio; i quali io ammonisco ed esorto, che non disprezzino, nè giudichino gli uomini, i quali vedono essere vestiti di molli vestimenti e colorati, ed usare cibi e beveraggi delicati; ma più presto ognuno giudichi e disprezzi sè medesimo.

CAPITOLO III.

Del divino Officio e digiuno, ed in qual modo i Frati debbano andare per il mondo.

I chierici facciano il divino Officio secondo l'ordine della santa Romana Chiesa, eccetto il salterio, poichè potranno avere i breviari. Ma i laici dicano ventiquattro paternostri per il Matutino, per le Laudi cinque, per Prima, Terza, Sesta e Nona, per ciascheduna di queste ore, sette; ma per il Vespro dodici, per Compieta sette; e preghino per i morti. E digiunino dalla festa di Ognisanti insino alla Natività del Signore. Ma la santa Qua-

resima, che comincia dall'Epifania insino ai continui quaranta giorni, la quale il Signore col suo santo digiuno consacrò, quelli che volontariamente la digiunano sieno benedetti dal Signore; e quelli che non vogliono, non sieno costretti. Ma l'altra insino alla Resurrezione del Signore digiunino, ed in altri tempi non sieno tenuti, se non il venerdì a digiunare, ma in tempo di manifesta necessità non sieno obbligati i Frati al digiuno corporale. Io consiglio, ammonisco e conforto i miei Frati nel Signore Gesù Cristo, che quando vanno per il mondo, non litighino, nè contendano con parole, nè giudichino gli altri, ma sieno miti, pacifici, modesti, mansueti ed umili, onestamente parlando a tutti, come si conviene, e non devono cavalcare, se per manifesta necessità, ovvero infermità non sieno costretti. In qualunque casa entreranno, primamente dicano: Pace a questa casa. E, secondo il santo Evangelio, di tutti i cibi, che loro sono posti innanzi, sia loro lecito mangiare.

CAPITOLO IV.

Che i Frati non ricevano danari.

Io comando fermamente a tutti i Frati, che per niun modo ricevano danari, ovvero pecunia per sè, o per interposta persona: nondimeno per le necessità degli infermi, e per vestire gli altri Frati, per gli amici spirituali, i Ministri solamente, ed i Custodi abbiano sollecita cura, secondo i luoghi e tempi e freddi paesi, come vedranno essere espediente alla necessità; quello sempre salvo, che, come si è detto, non ricevano danari nè pecunia.

CAPITOLO V.

Del modo di lavorare.

Quei Frati, ai quali il Signore ha dato grazia di lavorare, lavorino fedelmente e divotamente, talmente che, escluso l'ozio nemico dell'anima, non si estingua lo spirito della santa orazione e divozione, al quale spirito le altre cose temporali devono servire. Ma per mercede della fatica ricevano le cose necessarie

del corpo per sè e pei loro Frati, eccetto danari, ovvero pecunia. E questo umilmente, come si conviene ai servi di Dio ed ai seguaci della santissima povertà.

CAPITOLO VI.

Che niente si appropriino i Frati, e del domandare la limosina, e de' Frati infermi.

I Frati niente si appropriino, nè casa, nè luogo, nè cosa alcuna; ma come pellegrini e forestieri in questo mondo, servendo al Signore in povertà ed umiltà, vadano per la limosina confidentemente; nè devono vergognarsi, imperocchè il Signore si fece povero per noi in questo mondo. Questa è quell'altezza dell'altissima povertà, la quale ha instituiti voi, carissimi fratelli miei, eredi e re del regno dei cieli. Vi ha fatti poveri di cose, e di virtù vi ha sublimati. Questa sia la porzione vostra, la quale vi conduce nella terra de' viventi, alla quale, o dilettissimi fratelli, totalmente accostandovi, niente altro per il nome del nostro Signore Gesù Cristo in perpetuo sotto il cielo vogliate avere. Ed in qualunque luogo, dove sono e si ritroveranno i Frati, si dimostrino domestici insieme l'uno coll'altro, e sicuramente manifesti l'uno all'altro la sua necessità: imperocchè, se la madre ama e nutrisce il suo figliuolo carnale, quanto più diligentemente deve ciascheduno amare e nutrire il suo fratello spirituale? E se alcuno di loro cadrà in infermità, gli altri Frati devono servire a lui, come vorrebbero esser serviti essi medesimi.

CAPITOLO VII.

Della penitenza da essere imposta ai Frati che peccano.

Se alcuni dei Frati, instigante il nemico, mortalmente peccheranno, per quei peccati, per i quali sarà ordinato tra i Frati, che si ricorra ai soli Ministri Provinciali, sieno obbligati i predetti Frati a loro ricorrere quanto più presto potranno, senza dimora. Ma essi Ministri, se sono preti, con misericordia loro impongano la penitenza. Ma se non sono preti, la facciano

essere imposta per altri sacerdoti dell'Ordine, siccome a loro, secondo Dio, meglio parrà essere espediente. E devon guardarsi, che non si adirino, nè conturbino per il peccato d'alcuno, imperocchè l'ira e conturbazione, in sè e negli altri, impediscono la carità.

CAPITOLO VIII.

Dell'elezione del Ministro Generale di questa Fraternità e del Capitolo della Pentecoste.

Tutti i Frati sieno obbligati sempre avere uno dei Frati di questa Religione in Generale Ministro e servo di tutta la Fraternità, ed a lui sieno obbligati fermamente obbedire, il quale morendo, si faccia l'elezione del successore dai Ministri Provinciali e Custodi nel Capitolo della Pentecoste; nel quale i Provinciali Ministri sieno tenuti sempre convenire insieme in qualunque luogo, dove dal Generale Ministro sarà stato costituito. E questo ogni tre anni una volta, o veramente ad altro termine maggiore o minore, siccome dal predetto Ministro sarà stato ordinato. E se in alcun tempo apparisse all'università dei Ministri Provinciali e Custodi, il predetto Ministro non essere sufficiente al servizio ed alla comune utilità dei Frati, sieno obbligati i predetti Frati, ai quali è data la elezione, nel nome del Signore ad eleggersi un altro in Custode. Ma, dopo il Capitolo della Pentecoste, i Ministri ed i Custodi possano ciascheduno, se vorranno, e se loro parrà essere espediente, in quel medesimo anno, nelle loro custodie, una volta convocare i loro Frati a Capitolo.

CAPITOLO IX.

Dei Predicatori.

I Frati non predichino nel vescovado d'alcun Vescovo, quando da lui sarà loro stato contraddetto. E nessuno dei Frati per alcun modo abbia ardimento di predicare al popolo, se dal Ministro Generale di questa Fraternità non sarà stato esaminato ed approvato, e l'officio della predicazione da esso gli sarà stato concesso. Ammonisco ancora ed esorto quei medesimi Frati,

che nella predicazione, la quale fanno, sieno esaminati e casti i loro parlari ad utilità ed edificazione del popolo, annunziando loro i vizî e le virtù, e la pena e la gloria, con brevità di sermone; perocchè la parola abbreviata fece il Signore sopra la terra.

CAPITOLO X.

Dell'ammonizione e correzione dei Frati.

I Frati, i quali sono Ministri e servi degli altri Frati, visitino ed ammoniscano i loro Frati, ed umilmente e caritativamente li correggano, non comandando alcuna cosa, la quale sia contra l'anima loro e la Regola nostra. Ma i Frati, i quali sono sudditi, si ricordino, che per amor di Dio hanno annegate le proprie volontà. Onde fermamente loro comando, che obbediscano ai loro Ministri in tutte le cose, che hanno promesso al Signore di osservare, e che non sono contrarie all'anima loro ed alla Regola nostra. Ed in qualunque luogo sono i Frati, i quali sapessero e conoscessero di non potere osservare la Regola spiritualmente, debbano e possano ricorrere ai loro Ministri. Ma i Ministri caritativamente e benignamente li ricevano, e tanta familiarità abbiano circa essi, che possano dire a loro e fare come i signori ai loro servi; imperocchè così deve essere, che i Ministri sieno servi di tutti i Frati. Io ammonisco ed esorto nel Signore Gesù Cristo, che si guardino i Frati da ogni superbia, vanagloria, invidia, avarizia, cura e sollecitudine di questo mondo, dalla detrazione e mormorazione; e non si curino quelli, che non sanno lettere, d'impararle; ma attendano, che sopra tutte le cose devono desiderare di avere lo spirito del Signore, e la sua santa operazione; orare sempre a Lui con puro cuore, ed avere umiltà e pazienza nelle persecuzioni ed infermità, ed amare quelli, che li perseguitano, riprendono ed arguiscono; perocchè dice il Signore: Amate i nemici vostri, e pregate per quelli che vi perseguitano e calunniano. Beati quelli che patiscono persecuzione per la giustizia, perchè di essi è il regno dei cieli. Ma chi persevererà insino alla fine, questi sarà salvo.

CAPITOLO XI.

Che i Frati non entrino nei monasteri delle Monache.

Io comando fermamente a tutti i Frati, che non abbiano sospetti consorzî, e consigli di donne, e che non entrino nei monasteri delle Monache, eccetto quelli, ai quali dalla Sede Apostolica è concessa licenza speciale. Nè si facciano compari di uomini o di donne, acciocchè per questa occasione tra i Frati ovvero dai Frati non nasca scandalo.

CAPITOLO XII.

Di quei Frati, che vanno tra i Saraceni ed altri infedeli.

Qualunque dei Frati, i quali per divina ispirazione vorranno andare tra i Saraceni ed altri infedeli, domandino di ciò licenza ai loro Ministri Provinciali. Ma i Ministri a niuno diano licenza d'andare, se non a quelli, i quali vedranno essere sufficienti ad esser mandati. Oltre di questo io comando per obbedienza ai Ministri, che domandino dal Signor Papa uno dei Cardinali della santa Romana Chiesa, il quale sia governatore, protettore e correttore di questa Fraternità, acciocchè, essendo noi sempre sudditi e soggetti ai piedi d'essa medesima santa Chiesa, stabili nella fede cattolica, osserviamo la povertà, umiltà ed il santo Evangelio del nostro Signore Gesù Cristo, il quale fermamente abbiamo promesso.

(Finisce la Regola dei Frati Minori, e seguita il resto della Bolla per la confermazione di essa Regola).

A niuno adunque degli uomini per alcun modo sia lecito rompere questa scrittura della Nostra confermazione, o veramente con presuntuoso ardire andarle contra; ma se qualcheduno presumerà di attentar questo, sappia, che egli incorrerà nella indignazione dell'Onnipotente Dio e dei suoi beati Apostoli Pietro e Paolo. — Data in Laterano addì XXIX novembre, nell'ottavo anno del Nostro Pontificato.

NEL NOME DEL NOSTRO SIGNORE

GESÙ CRISTO

INCOMINCIA IL TESTAMENTO

DEL NOSTRO SERAFICO PADRE

SAN FRANCESCO

Il Signore diede a me, Frate Francesco, così incominciare a fare penitenza, perchè essendo io nei peccati, troppo mi pareva amaro vedere i lebbrosi. Ma esso Signore mi condusse tra loro, ed io feci misericordia con quelli, e partendomi da essi, quello che mi pareva amaro, mi fu convertito in dolcezza dell'anima e del corpo, e poi stetti poco ed uscii dal secolo. Ed il Signore mi diede tal fede nelle chiese, che io così semplicemente adorassi e dicessi: Noi ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui ed in tutte le chiese tue, che sono in tutto il mondo, e ti benediciamo, imperocchè per la tua santa Croce hai ricomprato il mondo. E poi mi diede il Signore e dà tanta fede nei sacerdoti che vivono secondo la forma della santa Romana Chiesa, per causa dell'Ordine loro, che, se mi facessero persecuzione, voglio ricorrere ad essi. E, se io avessi tanta sapienza, quanta n'ebbe Salomone, e trovassi sacerdoti poverelli di questo secolo nelle parrocchie, nelle quali dimorano, non voglio predicare contro la volontà di essi. Ed essi e tutti gli altri voglio temere, amare ed onorare come miei signori; e non voglio in essi considerare peccato, perchè io riguardo in quelli il Figliuolo di Dio e sono miei signori; e per questo il faccio, imperocchè niente vedo corporalmente in questo secolo di esso altissimo Figliuolo di Dio, se non il santissimo Corpo di lui, ed il santissimo Sangue suo, il quale essi consacrano e ricevono, ed essi soli amministrano agli altri. E questi santissimi Misteri sopra

tutte le cose voglio onorare e riverire, ed in luoghi preziosi collocare. Ed i santissimi Nomi e parole di essi scritti, in qualunque luogo li troverò, che non sia lecito, li voglio raccogliere, e prego, che sieno raccolti ed in luogo onesto sieno collocati. E tutti i Teologi, e quelli i quali ministrano a noi le santissime parole divine, dobbiamo onorare e riverire, come quelli, che ministrano a noi lo spirito e la vita. E dappoichè il Signore mi diede dei Frati, nessuno mi mostrava quello, che io dovessi fare, ma esso Altissimo mi rivelò, che io dovessi vivere secondo la forma del santo Evangelio. Ed io con poche parole e semplicemente lo feci scrivere, ed il Signor Papa me lo confermò. E quei che venivano a ricevere questa vita, tutte le cose, che potevano avere, davano ai poveri; ed eravamo contenti di una tonica, di dentro e di fuori rappezzata, quelli che volevano, e del cingolo e mutande; e non volevamo aver più. L'Officio lo dicevamo noi chierici, secondo gli altri chierici. I laici dicevano i paternostri; ed assai volentieri stavamo nelle chiese poverelle ed abbandonate; ed eravamo idioti e sudditi a tutti. Ed io colle mie mani lavoravo e voglio lavorare; e tutti gli altri miei Frati fermamente voglio, che lavorino di lavorizio, che appartiene ad onestà. E quelli, che non sanno, imparino; non per cupidità di ricevere il prezzo della fatica, ma per il buon esempio, e per discacciar l'ozio. E quando non fosse dato a noi il prezzo della fatica, ricorriamo alla mensa del Signore, domandando l'elemosina d'uscio in uscio. Questa salutazione mi rivelò il Signore, che noi dicessimo: *il Signore ti dia pace*. Ed attendano diligentemente i Frati, che abbiano le chiese ed abitacoli poverelli; e tutte l'altre cose che per essi si fabbricano, per alcun modo non le ricevano, se non fossero, come si conviene, secondo la santa povertà, la quale abbiamo promesso nella Regola di osservare; sempre ivi albergando come pellegrini e forestieri. Io comando fermamente per obbedienza a tutti i Frati, che in qualunque luogo sono, non abbiano ardire di domandar alcuna lettera nella Corte Romana per sè, nè per interposta persona, nè per chiesa, nè per alcun luogo, nè sotto specie di predica-

zione, nè per persecuzione dei suoi corpi; ma in qualunque luogo non saranno ricevuti, fuggano in altra terra a far ivi penitenza con la benedizione di Dio. E fermamente voglio obbedire al Ministro Generale di questa Fraternità, ed a quel Guardiano, il quale gli piacerà di darmi; e talmente voglio esser preso nelle mani sue, che io non possa andare, nè fare oltre l'obbedienza e volontà sua, perchè è mio signore. E benchè io sia semplice ed infermo, nondimeno voglio sempre aver un chierico, che mi faccia l'Officio, come nella Regola si contiene. E tutti gli altri Frati così fermamente sieno tenuti ad obbedire ai loro Guardiani e far l'Officio secondo la Regola. E tutti quelli che fossero trovati, i quali non volessero far l'Officio secondo la Regola, e volessero in qualche modo variarlo, o veramente che non fossero cattolici; tutti i Frati, in qualunque luogo sono, sieno tenuti per obbedienza, che in qualunque luogo troveranno qualcuno di essi, al più prossimo Custode di quel luogo dove l'avranno trovato, lo debbano presentare; ed il Custode sia tenuto per obbedienza custodirlo fortemente, come uomo in legami, dì e notte, talmente che non gli possa esser tolto dalle sue mani, per fin a tanto, che in propria sua persona lo rappresenti nelle mani del suo Ministro. Ed il Ministro sia tenuto fermamente per obbedienza mandarlo per tali Frati, i quali giorno e notte lo guardino, come uomo imprigionato, per fin a tanto, che lo rappresentino dinanzi al signor Ostiense, il quale è signore, protettore e correttore di questa Fraternità. E non dicano i Frati: Questa è un'altra Regola; imperocchè questo è il ricordo, ammonizione, esortazione ed il mio Testamento, il quale io Frate Francesco minimo tra voi, faccio a voi, fratelli miei benedetti, per questo, acciocchè la Regola, la quale abbiamo promesso al Signore, meglio cattolicamente osserviamo. Ed il Generale Ministro e tutti gli altri Ministri e Custodi, per obbedienza sieno tenuti in queste parole non aggiungere o diminuire; e sempre abbiano questo scritto con seco appresso alla Regola. Ed in tutti i Capitoli, quali fanno, quando leggono la Regola, leggano ancora queste parole. Ed a tutti i miei Frati, Chierici

e Laici, comando fermamente per obbedienza, che non mettano glosa nella Regola, nè in queste parole, dicendo: Così vogliono essere intese. Ma, siccome il Signore mi ha dato di puramente e semplicemente dire e scrivere la Regola, e queste parole, così semplicemente e puramente, senza glosa le intendiate, e con santa operazione osserviate insino alla fine.

E qualunque osserverà queste cose, in cielo sia riempito della benedizione dell'altissimo Padre celestiale, ed in terra sia riempito della benedizione del suo diletto Figliuolo col Santissimo Spirito Paraclito, al qual è onore e gloria, ora ed in eterno. Ed io Frate Francesco, minimo tra voi e servo, tanto quanto io posso, confermo a voi di dentro e di fuori questa santissima benedizione, la quale abbiate con tutte le Virtù dei cieli e con tutti i Santi, adesso e nei secoli dei secoli. Amen.

(Finisce il Testamento del Padre nostro San Francesco a lode e gloria di Gesù Cristo).

FORMOLA DELLA PROFESSIONE.

Io fra N. faccio voto e prometto a Dio Onnipotente, alla beata Vergine Maria, al beato Padre san Francesco, a tutti i Santi, e a te Padre (*per un triennio*, ovvero *sino all'età di ventun anno compiti*, ovvero *tutto il tempo della vita mia*) *osservare la Regola dei Frati Minori, per il Signor Papa Onorio confermata, vivendo in obbedienza, senza proprio, ed in castità.*

DECRETO

DELLA

S. CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

COL QUALE

PIO PAPA XI

APPROVA LE PRESENTI COSTITUZIONI

DECRETUM

Edito nuper Codice iuris canonici, ad huius praescripta etiam Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci Capuccinorum accommodari debuerunt; quae insuper ex voto Capituli generalis eiusdem Ordinis, hac data occasione, in nonnullis immutatae sunt. Quibus deinde examini iudicioque Sedis Apostolicae subiectis, haec S. Congregatio de Religiosis, sedulo praemisso studio, easdem recognovit, atque censuit ad ipsum SS.mum Dominum Nostrum Pium Papam XI referendas esse, ut suprema Apostolica Auctoritate iterum munirentur.

Sanctitas porro Sua, in Audientia die 22 mensis Decembris 1925 Emo Cardinali praefatae Congregationis Praefecto concessa, ipsas Constitutiones Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci Capuccinorum, latino sermone exaratas, quas Summus Pontifex rec. mem. Pius PP. X per Apostolicas Litteras Vicarium Pastoris aeterni *diei 8 Septembris 1909 adprobaverat, novo iuri Codicis accommodatas atque, uti dictum est, in nonnullis etiam emendatas et ab ipsa S. Congregatione recognitas, prout in adnexo authentico exemplari prostant, Auctoritate Sua Apostolica iterum adprobare et confirmare dignata est; ad hanc novam Constitutionum editionem expresse referens omnes et singulas clausulas quae in praefatis Litteris Apostolicis Decessoris Sui Pii X continentur.*

Contrariis non obstantibus quibuscumque etiam speciali mentione dignis.

Datum Romae, ex Aedibus eiusdem S. Congregationis de Religiosis, die, mense et anno, ut supra.

C. CARD. LAURENTI, *Praefectus.*

L. ✠ S. VINC. LA PUMA, *Secretarius.*

LETTERA APOSTOLICA

DI

PIO PAPA X

CHE CONFERMA LE COSTITUZIONI

PIUS PP. X.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Vicarium Pastoris aeterni munus, divinae Providentiae nutu, quamquam nullo Nostro merito, gerentes, probe intelligimus Nostrum esse, cum dominicum gregem universum diligenter veritatis gratiaeque nutrire pabulo, tum praecipuo fovere studio eam gregis electam partem, quae in Religiosorum Ordinibus consistit. Iamvero, ut decessoris Nostri Gregorii XVI verbis utamur, « ex multis religiosis familiis, quae paterni Nostri animi « merentur curam, inclytus profecto Fratrum Minorum S. Fran- « cisci Capuccinorum Ordo postulat atque efflagitat, ut in illius « commodum procurandum ac splendorem tuendum omnem « Nostram operam conferamus; ex quo quam plurimi semper « prodiere viri doctrina, religione, pietate, sanctitate, litteris vel « maxime praestantes, et de Catholica Ecclesia, deque hac Apo- « stolica Sede tot sane nominibus optime meriti ». [1] Equidem hunc Ordinem, ut alius Decessor illustris ait, « dum in mi- « noribus essemus, ea qua par erat veneratione prosequeba- « mur; in hac vero sacrosancti Apostolatus specula constituti, « maioribus Apostolicae Nostrae charitatis benignitatisque testi- « moniis complecti gestimus, considerantes maxime quanta et « quam luculenta christianae pietatis et perfectionis exempla, « cum sacrarum doctrinarum splendore atque aeterna animarum

[1] Litt. *In sublimi*, 16 Mart. 1838.

« salute coniuncta ab initio in Catholica Ecclesia ita in dies « proferant religiosissimi illius Ordinis alumni, ut nihil Ortho- « doxos Acatholicosque vicissim vehementius perstringat et ad « saniorem mentem reducat, quam celeberrimi Instituti inita « cum austerioris vitae sanctimonia ratio, et christianarum virtu- « tum semita, prius per eosdem alumnos quam diutissime trita, « deinde aliis exemplo et verbo indicata ». [1] — Huius benevolentiae charitatisque Nostrae erga Franciscales Capulatos profitendae datur nunc Nobis libentibus occasio, cum Constitutiones Ordinis, iussu Nostro in generalibus comitiis accurate recognitas easque novis Ecclesiae legibus institutisque atque his temporibus congruenter emendatas dilectus filius Pacificus a Seiano, Minister generalis, Nobis exhibuit. Qua quidem in re id servari iussimus, quod Leo XIII fel. rec. edixerat: « Illud est munus « pietatis huius maternae (Ecclesiae) maxime proprium, accom- « modare sapienter leges, quoad fieri potest, ad tempora, ad « mores, et in praecipiendo exigendoque summa semper aequi- « tate uti. Atque huiusmodi consuetudine charitatis simul et « sapientiae efficitur, ut immutabilitatem doctrinae absolutam « et sempiternam cum prudenti disciplinae varietate Ecclesia « coniungat ». [2] Confecto igitur quod dilectis filiis mandavimus negotio, Nos et gaudemus Nobis et praeclaro Capulatorum Ordini gratulamur vehementer; praesertim quia hoc opere videmus opportune cautum, ut Assisiensis Patriarchae spiritum Sodales integrum custodiant, maximeque ad *rigidam innocentiam, altas magnificasque virtutes quibus ille ad miraculum eluxerat,* [3] animose ac severe imitandas excitentur: quae quidem huius Franciscani Instituti propria quaedam est et peculiaris laus. Ita Fratres Capulatos non uno successionis iure legitimos S. Francisci heredes et filios, veros Fratres Franciscales, proprii nominis Fratres Minores dicimus et habemus et ab omnibus haberi volumus, quales semper Romani Pontifices ipsos habue-

[1] Benedict. XIV, litt. *Inclytum*, 2 Mart. 1743.
[2] Constit. *Misericors Dei Filius*.
[3] Constit. *Felicitate quadam*.

runt. Neque enim quisquam in dubium vocaverit, Capulatorum Familiam usque ab initio fuisse et esse Fratrum Minorum Ordinem eodem prorsus iure ac geminas alias Franciscalium Familias; ipsiusque caput, non secus ac ceteros Fratrum Minorum summos antistites, vere dici et esse generalem Ministrum, eumdemque pro suis fratribus successorem S. Francisci legitimum: quandoquidem constat huius Familiae propaginem cum stirpe Seraphici Patris aptam omni tempore connexamque fuisse. Ergo, quod Urbanus VIII affirmavit Minores Capulatos « *ex vera et numquam intermissa S. Francisci linea originem* « *trahentes, semper sine aliqua interruptione Seraphicae Regulae* « *continuasse observantiam* »,[1] hoc sane de iis praedicari hodieque debet. Quare legitimum eorum Instituti disciplinaeque ius libenter Nos agnoscimus et ratum habemus. Optabile vero est, ut quam diximus esse propriam ipsorum notam, imitationem scilicet severiorem quamdam Francisci Patris, eam perpetuo incorruptam retineant; proptereaque perseverent, cum summa erga Apostolicam hanc Sedem obedientia et fide, summum evangelicae paupertatis ac perfectionis cultum studiumque coniungere. Huc admodum spectare Constitutiones rite recognitas et emendatas Ordinis cernimus; quarum quidem approbationem Nobismet ipsis reservavimus. Itaque nonnullis Venerabilibus Fratribus Nostris, S. R. E. Cardinalibus in consilium adhibitis, Nos, motu proprio et certa scientia, de Apostolicae potestatis plenitudine, harum vi litterarum, Fratrum Minorum S. Francisci Capuccinorum Constitutiones tum latino tum italico sermone perscriptas cum omnibus et singulis quae continent, in perpetuum approbamus et confirmamus, approbatasque et confirmatas declaramus, praecipientes universis et singulis ex ea Familia Fratribus, ut easdem habeant tamquam propria Statuta, quibus in omnibus rebus obtemperare debeant. — Praesentes vero litteras et quaecumque in ipsis habentur nullo unquam tempore de subreptionis, aut obreptionis, sive inten-

[1] Litt. *Salvatoris*, 28 Iun. 1627.

tionis Nostrae vitio, aliove quovis defectu notari vel impugnari posse; sed semper validas et in suo robore fore et esse, atque ab omnibus cuiusvis gradus et praeeminentiae inviolabiliter in iudicio et extra observari debere, decernimus; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate vel praetextu, scienter vel ignoranter contigerit attentari, declarantes: contrariis non obstantibus quibuscumque etiam speciali mentione dignis; quibus omnibus ex plenitudine potestatis, certa scientia et motu proprio quoad praemissa expresse derogamus et derogatum esse declaramus, mandantes praesertim, ut ea quae de electionibus in his Constitutionibus capite octavo sancita sunt, inviolate serventur in omnibus Ordinis Provinciis, sublatis quibuscumque privilegiis, sive personis sive Provinciis hac super re ab Apostolica Sede concessis.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris die VIII Septembris MCMIX, in festo Nativitatis Deiparae, Pontificatus Nostri anno septimo.

PIUS PP. X.

COSTITUZIONI
DEI
FRATI MINORI CAPPUCCINI

PROLOGO.

Affinchè l'Ordine nostro, come vigna dell'altissimo Figliuolo di Dio, meglio si conservasse nella spirituale osservanza dell'evangelica e serafica Regola, parve al nostro Capitolo generale, celebrato in Roma nel Luogo nostro di santa Eufemia l'anno del Signore 1536, d'ordinare alcuni Statuti, che servissero per siepe dell'Ordine, coi quali esso si potesse difendere da tutti i nemici del vivo spirito del nostro Signor Gesù Cristo, e mantenersi lontano da tutte le rilassatezze contrarie al ferventissimo zelo del nostro Padre san Francesco.

Ma perchè nel sacro Concilio di Trento e dai Sommi Pontefici erano stati fatti alcuni Decreti, i quali era necessario inserire in queste nostre Ordinazioni, parve al Ministro generale ed ai Definitori, col consenso di tutto il Capitolo generale celebrato in Roma nel Luogo nostro di san Bonaventura l'anno 1575, di fare nuovamente stampare quei medesimi Statuti con quelle aggiunte, che i predetti Decreti richiedevano. Per la stessa ragione, cioè per inserirvi alcuni nuovi Decreti, il Capitolo generale, celebrato nel medesimo Luogo l'anno 1608, credette opportuno di farli ristampare per la terza volta.

Similmente dovendosi inserire al proprio luogo, con alcuni Decreti pontifici, vari Statuti fatti nei Capitoli generali tenuti in Roma negli anni 1625, 1633, 1637 e 1643, si è giudicato espediente nel Capitolo generale, congregato in Roma nel Luogo nostro dell'Immacolata Concezione l'anno 1643, ordinare che di nuovo si stampassero le Ordinazioni edite nel 1609; le quali furono approvate da Papa Urbano VIII di f. m. con suo Breve che incomincia « *Sacrosanctum Apostolatus officium* » del 19 giugno 1643.

Essendo state da quel tempo molte cose nei Capitoli generali modificate ed aggiunte, altre rinnovate dai Sommi Pontefici, piacque a Pio Papa X di s. m. di comandare la revisione delle Costituzioni e di commetterla al Capitolo generale radunato in Roma nell'anzidetto Luogo

dell'Immacolata Concezione il 18 maggio 1908; ed esse, rivedute e corrette, furono indi approvate e confermate dallo stesso Pontefice colla Lettera Apostolica che esordisce « *Vicarium Pastoris aeterni* » in data 8 settembre 1909.

Finalmente, avvenuta il giorno di Pentecoste dell'anno 1917 la promulgazione del Codice di diritto canonico, ed avendo la Sacra Congregazione dei Religiosi comandato che il testo di tutte le Costituzioni fosse reso conforme alle prescrizioni del Codice, il Capitolo generale, congregato in Roma nel Luogo nostro di san Lorenzo da Brindisi il 25 maggio 1920, affidò ad una Commissione a tal fine eletta di rivedere e correggere le Costituzioni; le quali, sottoposte al giudizio della Santa Sede, furono dalla medesima approvate e confermate; e sono le seguenti.

NEL NOME DEL NOSTRO SIGNORE

GESÙ CRISTO

INCOMINCIANO

LE COSTITUZIONI DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI

CAPITOLO I.

1. La dottrina evangelica, tutta pura, sommamente perfetta e divina, a noi dal cielo portata dal dolcissimo Figliuolo di Dio e da lui medesimo con opere e con parole predicata, è quella che con sicurezza ci mostra e c'insegna la diritta via per camminare a Dio e giungere alla più alta perfezione religiosa; onde il serafico Padre san Francesco nel principio e nel fine della sua Regola fa espressa menzione dell'osservanza del Vangelo, e nel suo testamento disse essergli stato rivelato che egli dovesse vivere secondo la forma di quello: pertanto esortiamo i frati ad averlo sempre avanti gli occhi della mente, e ad esempio della vergine santa Cecilia [1] portarlo nel profondo del cuor loro. E si ordina, che tutti i giorni, salvo il venerdì, in ogni Luogo si legga alla mensa una lezione del sacro Vangelo; ed a cena, invece del Vangelo, si scelga la prima lezione da qualche altro libro della sacra Scrittura.

2. Ed essendo la Regola di san Francesco come un puro specchio, nel quale risplende l'evangelica perfezione, si ordina, che ogni venerdì in ciascun Luogo si legga distintamente, con debita riverenza e divozione, insieme al testamento di esso beato Padre, acciocchè impressa nelle menti nostre meglio si possa osservare.

3. E perchè fu volontà del serafico Padre san Francesco, non solo, ma ancora di Cristo nostro Redentore, che la Regola

[1] *Brev. Rom.*, 22 nov.

si osservasse semplicemente, alla lettera e senza chiosa, siccome l'osservarono già i primi nostri padri; perciò di nuovo e per sempre nell'avvenire, rinunziamo a tutti i privilegi e chiose che la rilassano e tolgono dalla pura osservanza sua, e la ritirano dalla pietosa, giusta e santa mente di Cristo, il quale parlava in san Francesco; solo accettando per unico, vivo ed autentico commento di essa le dichiarazioni dei Sommi Pontefici, e specialmente di Nicolò III [1] e di Clemente V, [2] e la santissima vita, dottrina ed esempi di esso serafico Padre. Con questo però non s'intendono rigettate le interpretazioni ed esposizioni di autori approvati e distinti, sia per zelo della regolare osservanza come per sicurezza di dottrina.

4. Ed acciocchè come veri e legittimi figliuoli di Gesù Cristo nostro Padre e Signore, di nuovo partoriti da lui in san Francesco, siamo abbondantemente partecipi della sua eredità; si ordina, che da tutti si osservi il testamento di esso serafico Padre, da lui ordinato quando, vicino alla beata morte, delle sacre Stimmate ornato, pieno di fervore e di Spirito Santo, sommamente desiderava la salute nostra; e questo accettiamo per chiosa ed esposizione principale della Regola nostra; imperocchè a questo fine dal nostro Padre fu scritto, ed anche perchè la Regola che abbiamo professata, meglio e più perfettamente si osservasse.

5. E perchè siamo figliuoli di san Francesco in quanto imitiamo la vita e dottrina sua, siccome il nostro Salvatore disse agli ebrei: « *Se siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo* »; [3] perciò esortiamo i frati, a che ciascuno si sforzi di imitare questo ottimo Padre, dato a noi per guida, norma ed esempio non solo nella Regola e testamento, ma ancora in tutte le sue infocate parole ed opere sante: a questo fine si leggano spesso la vita e scritti suoi, dei suoi beati compagni, nonchè altri libri dell'Ordine i quali manifestano la mente del serafico Padre, come le Cronache ed il Libro delle Conformità.

[1] Const. *Exiit*, 14 aug. 1279.
[2] Const. *Exivi*, 6 mart. 1312.
[3] Ioann., VIII, 39.

6. E giacchè il nostro santo Padre, tutto assorto nella contemplazione del Sommo Bene ed infiammato del divino amore, in ogni creatura contemplava Iddio, specialmente nell'uomo e molto più nel cristiano, ma singolarmente nel sacerdote, e sopra tutti nel Sommo Pontefice, volle, secondo l'apostolica dottrina, che i suoi frati per amore di colui che per noi si abbassò tanto, fossero soggetti a sua divina maestà in ogni umana creatura: [1] perciò, per conformarci all'umilissimo crocifisso Signor nostro, il quale venne a servirci fatto obbediente fino alla crudelissima morte della croce, [2] e per fare la volontà del nostro Padre, il quale a questo fine ci chiamò frati Minori, acciocchè non solamente col cuore ci riputassimo a tutti inferiori, ma invitati nella militante Chiesa alle nozze del santissimo sposo, Gesù Cristo, cercassimo di stare nell'ultimo luogo, [3] ordiniamo a tutti i frati che siano soggetti con ogni umiltà al Romano Pontefice, padre di tutti i cristiani, al quale come a loro Superiore supremo sono tenuti di obbedire anche in virtù del voto di obbedienza: [4] e portino debita riverenza a tutti i prelati e sacerdoti, anzi ad ognuno che ci dimostri la via di Dio: tenendo per fermo che quanto più è vile la persona alla quale si obbedisce per amore del Signor nostro Gesù Cristo, tanto più gloriosa è l'obbedienza e a Dio più grata.

CAPITOLO II.

7. Desiderando che l'Ordine nostro cresca più in virtù, perfezione e spirito che in numero, sapendo che, come dice la Verità infallibile, « *Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti* », [5] e che, siccome predisse il serafico Padre vicino a morte, niuna cosa è per nuocere tanto alla pura osservanza della Regola,

[1] I Petr., II, 13.
[2] *Philipp.*, II, 8.
[3] Luc., XIV, 10.
[4] Can. 499 § 1.
[5] Matth., XX, 16.

quanto la moltitudine dei frati inutili e sensuali, ordiniamo che i Superiori maggiori non ricevano alcuno al noviziato, se non col consiglio del rispettivo Definitorio, ovvero di tre o quattro Padri dei più gravi da eleggersi dallo stesso Definitorio. I predetti Superiori s'informino se coloro che debbono essere ammessi al noviziato abbiano i requisiti contenuti nel diritto comune [1] per la loro valida e lecita ammissione; ed inoltre si osservi quanto segue: [2]

1° Che non siano in verun modo sospetti nella fede, e credano fermamente tutto quello che crede e tiene la santa Romana Chiesa, e rifuggano da ogni errore e malsana novità;

2° Che siano di buona fama;

3° Che siano di fervente volontà, e si comprenda che entrano nell'Ordine colla sola e sincera intenzione di servire a Dio;

4° Che non siano infetti di grave infermità contagiosa o incurabile; ma sani di mente e di corpo, affinchè possano resistere all'osservanza regolare e all'austerità della nostra vita;

5° Coloro che si hanno a ricevere in qualità di chierici siano debitamente istruiti nelle scienze inferiori, secondo le consuetudini delle regioni, delle quali materie siano stati esaminati ed approvati, ed inoltre diano fondata speranza di buona riuscita nella continuazione degli studi. I postulanti laici siano sufficientemente istruiti nella dottrina cristiana ed idonei ai lavori manuali.

6° Coloro che oltrepasseranno i trentacinque anni ordinariamente non siano ricevuti, eccetto se da tale accettazione non risulti grande edificazione nel popolo.

8. Chi da qualsiasi altra religione vorrà passare alla nostra, non sia ricevuto che difficilmente e col consenso del Definitorio generale, osservato quanto secondo il diritto deve osservarsi, [3] e faccia il noviziato per un anno. [4]

9. E perchè Cristo nostro sapientissimo maestro rispondendo

[1] Can. 539 § 1; 542; 544 §§ 1-5; 545 § 3 et 546.
[2] Can. 544 § 6.
[3] Can. 544 § 5; 632 et 681.
[4] Can. 633 § 1.

a quel giovane, il quale dimostrava desiderio di acquistare la vita eterna, disse che se voleva essere suo discepolo anzitutto vendesse quanto aveva e lo donasse ai poveri,[1] cosa che l'imitatore suo Francesco non solo osservò ed insegnò con l'esempio in sè ed in quelli che riceveva, ma anche l'impose nella Regola; perciò a fine di conformarci al Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo ed alla volontà del serafico Padre, i Superiori provinciali, secondo il precetto della Regola, facciano conoscere ai postulanti le sopradette parole del santo Vangelo, sicchè nel tempo e modo stabiliti dalla Chiesa, siano poi disposti a rinunziare a tutti i loro beni, e così con più quiete di mente e fermezza di cuore possano perpetuamente dedicarsi al servizio divino.

10. Si determina ancora che i chierici ammessi al noviziato, prima di essere vestiti dell'abito religioso, si esperimentino per alcuni giorni in tutte quelle cose che dai frati si osservano, acciocchè si manifesti il loro buon desiderio, ed essi abbraccino una sì grave impresa con maggior lume, maturità e deliberazione; il che s'intende anche dei religiosi i quali con licenza apostolica saranno accettati nell'Ordine nostro. Gli aspiranti allo stato dei fratelli laici, prima di essere ammessi al noviziato, facciano, a norma del diritto, sei mesi intieri di postulato; il qual tempo potrà essere prorogato dal Superiore maggiore, non però oltre un altro semestre.[2] I postulanti d'ambedue gli stati, prima di cominciare il noviziato, facciano gli esercizi spirituali almeno per otto intieri giorni; e, secondo il prudente giudizio del confessore, premettano la confessione generale della loro vita.[3]

11. I novizi, prima della professione dei voti semplici, dispongano dei loro beni in modo che, conservata dei medesimi la sola proprietà, ne cedano a chi loro parrà, l'amministrazione, l'uso ed usufrutto per tutto il tempo che saranno legati dai voti semplici;[4] ed il professo, durante i medesimi voti, non

[1] Matth., XIX, 21.
[2] Can. 539.
[3] Can. 541.
[4] Can. 569 § 1 et 580 § 1: *Cfr.* can. 568.

potrà mutare tale disposizione, se non colla licenza del Ministro generale.[1] Con ciò non si proibisce ai novizi ed ai professi di voti semplici di fare testamento quando loro parerà;[2] il qual testamento avrà valore sino alla professione solenne. Ed i frati evitando ogni occasione d'intromettersi in tali disposizioni, se ne resteranno tranquilli nella pace del Signore, senza punto interessarsene.[3]

12. Ed i Superiori avvertano che non possono ricevere nulla dal novizio, o dai suoi parenti o procuratori per l'ingresso in religione o per la professione, nè esigano alcuna cosa pel vitto nel tempo del postulato e noviziato. Non è però proibito di esigere qualche cosa per i vestimenti del novizio.[4]

13. Si determina ancora che i vestiti dei novizi, sia di quelli che vengono dal secolo come da altra religione, si conservino sino al giorno della loro prima professione; ed allora i vestiti dei secolari si diano ai poveri, e quelli dei religiosi ai loro Superiori.

14. In ciascuna Provincia, dietro istanza del Definitorio provinciale, sia designato dal Ministro generale e suo Definitorio un convento atto alla vita spirituale per essere eretto a norma del diritto in Luogo di noviziato.[5] La parte del convento destinata a noviziato sia separata, per quanto è possibile, da quella in cui abitano i religiosi;[6] e pei novizi laici si designi un luogo separato.[7] Inoltre i Superiori mettano nel Luogo di noviziato soltanto religiosi che siano esemplari nell'amore della regolare osservanza.[8]

15. Il noviziato si deve fare per lo spazio di un anno intiero e continuo,[9] ed a norma del diritto.[10]

[1] Can. 580 § 3.
[2] *Cfr.* can. 569 § 3.
[3] Clemens V, const. *Exivi*, cit., § *Caeterum*.
[4] Cfr. can. 570 § 1 et 635 n. 2.
[5] Can. 554 § 1.
[6] Can. 564 § 1.
[7] Can. 564 § 2.
[8] Can. 554 § 3.
[9] Can. 555 § 1, n. 2.
[10] Can. 555 § 1, nn. 1 et 3, § 2; 556; 557 et 558.

16. Alla formazione dei novizi si deve assegnare per Maestro un sacerdote che abbia l'età almeno di trentacinque anni, sia professo almeno da dieci anni dopo la prima professione, e sia cospicuo per prudenza, carità, pietà e religiosa osservanza. Se per il numero dei novizi o per altro giusto motivo sembrerà spediente, al Maestro dei novizi si aggiunga un socio che sia a lui immediatamente soggetto in quelle cose che spettano al regime del noviziato, abbia trentanni almeno di età, e sia professo almeno da ~~cinque~~ otto anni dopo la prima professione, ed abbia le altre doti necessarie ed opportune. L'uno e l'altro dovranno essere liberi da qualsiasi altro ufficio e carica, che possano portare impedimento alla cura ed al governo dei novizi.[1] Il Maestro dei novizi ed il suo socio siano eletti dal Definitorio provinciale per un triennio, durante il quale non potranno essere rimossi, senza un giusto e grave motivo; ma potranno essere nuovamente eletti.[2]

17. Ed acciocchè non possa esserci rivolto quello che Cristo santissimo disse agli scribi e farisei: « *Guai a voi, che scorrete mare e terra, per fare un proselito, e fatto che sia, lo rendete figlio dell'inferno il doppio di voi* »;[3] i Maestri riflettano alla grave obbligazione che hanno di usare ogni diligenza perchè i novizi si esercitino accuratamente nella religiosa disciplina:[4] imperocchè l'anno del noviziato deve, sotto la disciplina del Maestro, proporsi questo scopo di formare l'anima del novizio con lo studio della Regola e delle Costituzioni, con pie meditazioni ed assidue preghiere, con apprendere bene tutto ciò che concerne i voti e le virtù, con esercizi opportuni a sradicare i semi dei vizi, a dominare i movimenti dell'animo, a fare acquisto della virtù.[5] Pertanto i Maestri abbiano diligente cura d'insegnare ai novizi non solo le cerimonie religiose e le leggi della

[1] Can. 559.
[2] Can. 560.
[3] Matth., XXIII, 15.
[4] Can. 562.
[5] Can. 565 § 1.

civiltà ed urbanità, ma anche, e principalmente, le cose dello spirito necessarissime per imitare veramente Cristo, nostra luce, via, verità e vita;[1] quali siano i precetti della Regola, quali i consigli e le ammonizioni, mostrando loro qual fosse l'intenzione del nostro santissimo Padre circa l'osservanza della Regola, acciocchè i novizi, finito l'anno, sappiano benissimo quale sia per l'avvenire l'obbligo loro. E mostrino coll'esempio e colle parole in che consista la vita del perfetto cristiano e del vero frate Minore.

18. Il Maestro dei novizi ha egli solo il diritto ed il dovere di provvedere alla formazione dei novizi, ed a lui solo spetta il regime del noviziato, così che non è lecito ad alcuno d'ingerirvisi, sotto qualsiasi pretesto, ad eccezione dei Superiori maggiori e dei Visitatori; ma per quel che spetta alla disciplina del convento in coro, in chiesa nel tempo dei divini offici, nelle processioni, nel refettorio e negli altri atti della comunità, il Maestro, come i novizi stessi, è soggetto al Superiore locale.[2]

19. Ed acciocchè i novizi con quiete, pace e silenzio meglio si fortifichino nello spirito, senza un motivo speciale e senza licenza del Guardiano o del Maestro, non abbiano alcuna comunicazione coi professi, nè questi coi novizi;[3] e nessuno entri in cella loro, nè essi in cella altrui.

20. Durante l'anno di noviziato non devono i novizi essere occupati nel fare prediche o nell'udire confessioni o negli uffici esteriori della religione, nè debbono applicarsi di proposito allo studio delle lettere, delle scienze o delle arti. Ed i laici solo in tanto possono fare nello stesso convento gli uffici proprii dei fratelli laici (non però come ufficiali primarii), in quanto questi uffici non siano d'impedimento agli esercizi del noviziato per loro stabiliti.[4] Essi inoltre dovranno essere diligentemente

[1] Ioan., XIV, 6.
[2] Can. 561 § 1.
[3] Can. 564 § 1.
[4] Can. 565 § 3.

istruiti nella dottrina cristiana con una conferenza speciale da tenersi loro almeno una volta la settimana. [1]

21. Per le confessioni dei novizi, si stabilisce che in proporzione del loro numero ci sia uno o più confessori ordinari, i quali abitino nello stesso convento di noviziato. [2] Il Maestro ed il suo socio non ascoltino le confessioni dei novizi, eccetto che questi per grave ed urgente motivo in casi particolari spontaneamente lo domandino. [3] Oltre i confessori ordinari, si designino alcuni confessori, ai quali i novizi possano ricorrere liberamente nei casi particolari; nè il Maestro deve mostrarsi di ciò malcontento. Ed almeno quattro volte l'anno si dia ai novizi un confessore straordinario, a cui tutti dovranno presentarsi almeno per ricevere la benedizione. [4]

22. Dovendo chi si consacra al Signore porgere fondata speranza di essere atto a servire Iddio, ed avere la buona testimonianza di coloro coi quali convive, ordiniamo che dal Capitolo locale si faccia tre volte l'anno, nel quarto, ottavo e decimo mese di noviziato, la votazione per i novizi a scrutinio segreto. Il Maestro prima della votazione renda consapevole il Capitolo della condotta dei novizi, ed al Superiore provinciale ne faccia relazione almeno dopo ciascuna votazione. [5] Il Superiore provinciale, il quale anche nel decorso del noviziato ha sempre facoltà di rimandare i novizi per qualunque grave motivo, [6] ricevuta l'ultima relazione, rimanderà quelli che non avranno ottenuto la maggioranza dei voti, essendo che egli non può ammettere, sotto pena di nullità, alla professione i novizi ai quali fosse mancata tale maggioranza; [7] ma restando qualche dubbio sull'idoneità del novizio, potrà prolungare il tempo della

[1] Can. 565 § 2.
[2] Can. 566 § 2, nn. 1 et 2.
[3] Can. 891.
[4] Can. 566 § 2, nn. 3 et 4.
[5] *Cfr.* can. 563.
[6] Can. 571 § 1.
[7] Can. 575 § 2.

probazione, non però oltre sei mesi;[1] e trascorso tal tempo, il novizio sia proposto nuovamente al giudizio del Capitolo. E non sia lecito, senza permesso dello stesso Superiore provinciale, rimandare alcun novizio se non per causa grave che non ammetta dilazione.

23. Soltanto i religiosi solennemente professi, che abbiano dimorato quattro mesi o incirca coi novizi, possono prendere parte alla votazione pei medesimi e dare il voto; gli altri dicano il loro parere.

24. La prima professione deve emettersi nel convento di noviziato per un triennio o per un tempo più lungo, quando manchino più di tre anni per arrivare all'età richiesta per la professione solenne:[2] terminato che sia questo tempo, i religiosi devono o fare la professione solenne o ritornare al secolo.[3] Qualora però ragionevolmente si dubitasse della loro vocazione, o non fossero abbastanza provati, il Superiore provinciale potrà prolungare questo tempo, ma non oltre un triennio; in tal caso il religioso rinnoverà la professione temporanea.[4] Ma un religioso professo di voti solenni o di voti semplici perpetui che passi a noi, fatto l'anno di noviziato, o si ammetta alla professione solenne oppure ritorni alla religione di prima; il Superiore provinciale ha però il diritto di provarlo più lungamente, ma non più di un anno dopo compito il noviziato.[5]

25. I Superiori provinciali, prima di ammettere i religiosi professi di voti semplici alla professione solenne, domandino il voto consultivo dei frati di quella famiglia nella quale essi religiosi dimorano.[6]

26. I professi di voti semplici, sessanta giorni avanti la professione solenne, devono rinunziare a tutti i beni che allora possederanno, sotto condizione della futura professione; ed emessa

[1] Can. 571 § 2.
[2] Can. 574 § 1.
[3] Can. 575 § 1.
[4] Can. 574 § 2.
[5] Can. 634.
[6] Can. 575 § 2.

la professione, si faccia subito tutto ciò che è necessario affinchè la rinunzia abbia effetto anche secondo il diritto civile. [1]

27. E perchè, secondo i Dottori della Chiesa, [2] coloro che fanno la professione colle debite condizioni sono restituiti all'innocenza battesimale; si ordina che ad essa si preparino con grande diligenza, cogli esercizi spirituali, [3] con pura confessione, divota comunione e fervente orazione.

28. Nell'ammettere all'abito ed alla professione si osservino le prescrizioni, i modi e le cerimonie in uso nell'Ordine nostro. [4]

29. Inoltre si ordina che sia redatto il documento della professione, sì semplice come solenne, di ciascuno, notandosi l'età e le altre necessarie circostanze, e si sottoscriva dal medesimo professo, da chi avrà ricevuto la professione e da due testimoni. Questo documento si conservi diligentemente, affinchè, bisognando, si possa avere: e si scriva anche dal Superiore provinciale nel registro delle professioni da conservarsi nel suo archivio. Che se si tratta della professione solenne, il Superiore che la riceve deve informarne il parroco del luogo dove il professo è stato battezzato. [5]

30. I Superiori provinciali, i quali avranno ricevuto al noviziato un candidato ovvero avranno ammesso alla professione contro le prescrizioni del diritto, o delle presenti Costituzioni, siano puniti dal Ministro generale secondo la gravità della colpa, non esclusa la privazione dell'ufficio. [6]

31. Ed acciocchè i professi novelli meglio imparino a portare il giogo del Signore, si ordina che vengano collocati in conventi, nei quali sia più in vigore la regolare osservanza e la perfetta vita comune. [7] Ivi i chierici siano formati, sinchè avranno com-

[1] Can. 581.

[2] S. Hier., *Epist. XXV ad Paulam de obitu Blesillae;* S. Bern., *De praecept. et dispens.*, n. 54; S. Ansel., *De simil.*, c. CXCII; S. Thom., 2. 2, q. 189, art. 3 ad 3.

[3] Can. 571 § 3.

[4] *Cfr.* can. 576 § 1.

[5] Can. 576 § 2.

[6] Can. 2411.

[7] Can. 587 § 2.

pito il corso degli studi, sotto l'ubbidienza del Guardiano e la disciplina del Direttore, [1] a ciò deputato dal Definitorio provinciale; ed affinchè non perdano così facilmente lo spirito recentemente acquistato, ma corroborandosi sempre più si vadano fermando e radicando nell'amore di Gesù Cristo, osservino tutte quelle cose a cui sono tenuti i novizi, dicano la colpa ogni giorno e facciano la disciplina ogni venerdì, eccetto che ne venissero dispensati qualche volta per ragionevole causa: e fatta la professione solenne, diranno la colpa soltanto il lunedì, il mercoledì e il venerdì. I fratelli laici osservino le stesse cose per sei anni compiti, sotto l'ubbidienza del Superiore locale, o di un altro Padre dei più gravi, il quale sia il loro Direttore di spirito.

32. I professi di qualsiasi religione, i quali con licenza della Sede Apostolica venissero fra noi, come pure i sacerdoti secolari che avranno vestito il nostro abito, si formino diligentemente allo spirito serafico ed alle tradizioni dell'Ordine nostro: perciò i Superiori li assoggettino a tutte le leggi tanto dei novizi durante il noviziato, come dei professi novelli per un triennio dal compimento del noviziato; ma sempre abbiano riguardo alla loro dignità sacerdotale.

33. Il professo di voti semplici, quando il tempo dei suoi voti è finito, può liberamente lasciare la religione; e parimente la religione può non ammettere il religioso alla rinnovazione dei voti semplici od all'emissione della professione solenne per giusti e ragionevoli motivi, non però per cagione d'infermità, se non si ha una prova certa che il religioso abbia fraudolentemente taciuta o dissimulata la sua malattia, prima della professione. [2] Ma anche durante il tempo della professione semplice, se non sarà giudicato degno di fare i voti solenni, egli può essere dimesso dal legittimo Superiore, a norma del diritto. [3]

[1] Can. 588 § 1.
[2] Can. 637.
[3] Can. 575 et 647.

34. E perchè non senza causa il nostro Salvatore commendò l'austerità del vestire di san Giovanni Battista, quando disse: « *Quelli che vestono delicatamente stanno nei palazzi dei re* »;[1] perciò si ordina che i frati, i quali hanno eletto di essere umili nella casa di Dio, si vestano dei più vili ed austeri panni, che comodamente potranno avere nelle regioni dove si troveranno. E ricordinsi i frati che i sacchi, coi quali volle san Francesco che rappezzassimo i nostri abiti e le corde con le quali volle che ci cingessimo, non sono convenienti ai panni preziosi ed ai ricchi del mondo.

35. Il nostro vestito consista nell'abito col cappuccio, nel cingolo, nella seconda tonaca senza cappuccio, che secondo la Regola si può avere,[2] e, quando vi sia bisogno, del mantello, come è stato sempre in uso nell'Ordine.

36. Ed acciocchè la povertà tanto amata dal Figlio di Dio, e dal serafico Padre a noi per madre data, risplenda in ogni cosa che usiamo, si ordina che il mantello non ecceda l'estremità delle mani e sia senza cappuccio. L'abito in lunghezza tocchi la giuntura dei piedi ed abbia circa trenta decimetri di larghezza; le maniche non siano più larghe di quanto è necessario per far entrare ed uscire il braccio, e lunghe sino a mezza mano o circa; il cappuccio sia come quelli di san Francesco e dei suoi compagni, che si conservano tuttora per reliquie, e che si possono osservare nelle antiche pitture, ed è scritto nel Libro delle Conformità;[3] di modo che l'abito nostro rappresenti la forma della croce, e noi ci riconosciamo essere crocifissi al mondo[4] ed esso a noi. Il cingolo nostro sia fune con nodi semplici senza alcuna curiosità o singolarità. Le tonache o camiciole siano rudi e semplici; e parimente siano semplici e pochi i fazzoletti e le mutande pel necessario uso.

[1] Matth., XI, 8.

[2] Nicolaus III, const. *Exiit*, cit., § *Licet;* Clemens V, const. *Exivi*, cit., § *Praeterea*.

[3] *Caputium quadrum et tantae longitudinis, quod habitus crucis formam praesentaret.....* Lib. Conformit., fruct. XVI.

[4] *Gal.*, VI, 14.

37. Ed affinchè in tutte le provincie dell'Ordine risplenda l'uniformità in quanto alla forma, alla materia ed al colore dell'abito, vogliamo che i nostri Superiori invigilino diligentemente a che i frati non usino altri vestimenti, e puniscano quelli che senza vera necessità e licenza fanno uso di vesti di lino o di simile materia al nostro stato non convenienti. Ed i frati devono portare l'abito tanto dentro, quanto fuori di convento, salvo che un grave motivo non ne scusi, a giudizio del Superiore maggiore o, in caso di urgente necessità, anche del Superiore locale.[1] Non è lecito dare l'abito nostro ai secolari, se non a coloro che per devozione particolare volessero esserne dopo morte rivestiti e sepolti; e ciò raramente, avuto riguardo alla pietà e condizione del defunto.

38. In ogni nostro Luogo si abbia una stanza, dove da un frate a ciò deputato si conservino i panni della comunità, e da lui si tengano mondi e rappezzati per bisogno dei frati, i quali, appena usati, li restituiranno puliti con umile ringraziamento.

39. Si porti con uniformità, appesa al cingolo la corona della Madonna, e sia di legno come la croce che ad essa si unisce. Parimente, secondo l'evangelica dottrina[2] e l'esempio degli antichi Padri, si potranno portare i sandali, non essendo calceamento, ma semplici, vili, poveri e senza alcuna curiosità. Ed i frati non portino berretto o cappello: tuttavia ai sacerdoti, che hanno compito il corso degli studi, si permette l'uso di un modesto zucchetto, secondo la consuetudine delle provincie, ma non già ai chierici e laici, salvo il caso di necessità e colla licenza del Superiore provinciale.

40. La tonsura si faccia almeno una volta al mese; e ad esempio di Cristo, del serafico Padre Francesco, di altri Santi e dei nostri antichi Padri si porti la barba, essendo cosa naturale, seria ed austera; ma non si nutrisca all'uso dei secolari.

[1] Can. 596.
[2] Marc., VI, 9.

41. Affinchè il nostro letto sia simile a quello sopra il quale morì colui che disse: « *Le volpi hanno le loro tane, e gli uccelli dell'aria i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo* »,[1] per essere anco più vigilanti e solleciti alle orazioni e conformi al serafico Padre al quale spesso fu letto la nuda terra, anzi a Cristo, Santo dei Santi, che il medesimo letto ebbe nell'aspro deserto; si ordina che i frati, vestiti dell'abito, dormano sul paglericcio con una tela grossa sopra. Ma se i più robusti vorranno per maggiore austerità dormire solamente sopra una stuoia, ovvero sulle nude tavole, lo potranno fare con licenza dei Superiori, quando si vedrà che non sia loro di nocumento.

42. Acciocchè qualche frate per istigazione del demonio, venendogli in odio la solitudine e quiete nostra, non ritorni alle carni d'Egitto, donde era stato prima liberato,[2] consideri ognuno quello che si dice nel secondo capitolo della Regola, non essere, cioè, lecito in niun modo ai frati, fatta la professione, uscire da questa religione. Coloro che si saranno fatti rei di apostasia, sappiano che sono incorsi *ipso iure* nella scomunica riservata al Superiore maggiore, che sono esclusi dagli atti legittimi ecclesiastici, e privati di tutti i privilegi dell'Ordine.[3]

43. Il fuggitivo, cioè chi senza la licenza dei Superiori lascia la casa religiosa con intenzione di ritornare alla religione,[4] incorre *ipso facto* nella privazione dell'ufficio, che eventualmente avesse in religione, e nella sospensione riservata al Superiore provinciale, se fosse *in sacris*. Pel frate fuggitivo che non è *in sacris*, in forza delle presenti Costituzioni, si stabilisce la pena dell'interdetto da incorrersi *ipso facto*, riservata parimente al Superiore provinciale.[5]

44. I Superiori debbono con sollecitudine ricercare gli apostati ed i fuggitivi;[6] e se questi ritornano mossi da sincero pen-

[1] Matth., VIII, 20; Luc., IX, 58.
[2] *Exod.*, XVI, 3.
[3] Can. 2385.
[4] Can. 644 § 3.
[5] Can. 2386.
[6] Can. 645 § 2.

timento, devono essere ricevuti dai Superiori ed assolti a norma del diritto;[1] e si impongano loro le pene in uso nell'Ordine, avuto riguardo alla gravità della colpa, alla diuturnità dell'assenza, ai delitti commessi fuori di convento ed allo scandalo dato. Inoltre gli apostati restano privi, *ipso iure*, in perpetuo della voce attiva e passiva.[2]

45. Ai frati non è lecito partirsi dal Luogo loro, anche sotto pretesto di andare ai Superiori, se non saranno da essi mandati ovvero chiamati: pertanto si determina che, se alcun frate avrà bisogno di andare dal Superiore provinciale, domandi l'obbedienza per mezzo del Superiore locale; ed il Superiore provinciale non la conceda, se non per ragionevole motivo e quando il suddito non possa manifestare le proprie necessità per mezzo di lettera. E chi andrà dal Superiore provinciale senza tale obbedienza sia ritenuto quale fuggitivo. E si considerino parimente come fuggitivi quelli che senza lettere obbedienziali vanno girando tanto dentro, come fuori della provincia.

46. E si guardino i frati dal cadere in quell'apostasia, che dal Dottor san Bernardo è chiamata apostasia del cuore, la quale ha luogo quando il religioso si allontana dallo spirito e dall'amore della propria religione, e si lascia dominare dallo spirito superbo e sensuale del mondo: ma ricordevoli dell'esortazione dell'Apostolo: « *Non vi conformiate a questo secolo* »,[3] rifuggano da tutto ciò che sa di secolaresco e di mondano.

47. Si è stabilito che il frate, il quale, a richiesta sua, lasciata la propria provincia, sarà stato debitamente incorporato ad un'altra, non possa essere promosso ad alcuna superiorità od ufficio, nè concorrere a qualsivoglia elezione, se non dopo un triennio di dimora, dando buon saggio di se stesso, e perda *ipso facto* qualunque titolo e privilegio, di cui godeva nella propria provincia, con la precedenza proveniente dai medesimi; ma se continuando nell'incostanza, vorrà ritornare nella pro-

[1] Can. 2248 et seq.
[2] Can. 2385.
[3] *Rom.*, XII, 2.

vincia dove fece la professione, resti privato dei medesimi privilegi, ed oltre a ciò non sia promosso ad alcuna superiorità od ufficio senza licenza del Definitorio generale.

48. Se alcun frate esclaustrato ritornerà all'Ordine, sino a che dal Ministro generale e suo Definitorio non sarà altrimenti disposto, sia inabile a qualunque superiorità od ufficio, anche di Discreto, sì del Luogo come del Capitolo, e perda qualunque precedenza, anche di anzianità, per tutto quel tempo che sarà stato fuori del chiostro. Ed i secolarizzati non si ricevano più all'Ordine senza indulto apostolico, e se saranno ricevuti devono ripetere il noviziato e la professione, e prendano posto tra i professi dal giorno della nuova professione; [1] inoltre siano inabili a qualunque superiorità ed ufficio, dalla quale inabilità solo il Ministro generale col suo Definitorio potrà dispensare in tutto od in parte.

CAPITOLO III.

49. Perchè il nostro serafico Padre, tutto cattolico, apostolico ed illuminato dallo Spirito Divino, ebbe sempre speciale riverenza alla Chiesa Romana, come giudice e madre di tutte le altre Chiese; ed avendo nella Regola ordinato, che i chierici recitassero l'officio secondo l'ordine di quella, e nel suo testamento proibito il variarlo in alcun modo; perciò i frati, sotto un medesimo stendardo, uniti in ispirito e chiamati ad uno stesso fine, osservino i medesimi riti quanto al messale, breviario e calendario, che osserva ed usa la santa Romana Chiesa.

50. I Superiori procurino che sia osservato con ogni possibile diligenza il cerimoniale compilato a nostro uso, acciocchè nell'Ordine risplenda lo spirito della santa uniformità, ed i frati con un sol cuore e con unità di cerimonie lodino e glorifichino Dio, e sieno di edificazione a tutto il mondo.

[1] Can. 640 § 2.

51. I chierici ed i sacerdoti legittimamente non impediti, o dispensati, udito il primo segno della campana, all'officio divino, con prestezza convengano al coro [1] a preparare al Signore le menti loro; dove con divozione, composizione, mortificazione, quiete e silenzio pensino che sono innanzi a Dio, dove devono assumere l'angelico esercizio di persolvere le divine laudi. E chi per qualche necessità non potrà intervenirvi, ne chieda prima la benedizione al Superiore, e, non potendo, ne domandi venia dopo. Che se qualcuno abitualmente mancasse all'officio divino in coro contro l'obbidienza, ovvero sarà provato che qualche volta non l'abbia recitato, sia privato della voce attiva e passiva per un biennio, e venga punito anche più gravemente ad arbitrio del giudice.

52. Il divino officio, si dica con ogni divozione, debita attenzione, consonanza di spirito e gravità, colle dovute pause, con voce non troppo alta o bassa, ma mediocre ed unisona: e si sforzino i frati di salmeggiare a Dio più col cuore, che con la bocca; acciocchè non ci abbia ad essere ripetuto quello che il dolcissimo nostro Salvatore disse agli ebrei: « *Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me* ». [2] Il Mattutino con le Laudi si reciti a mezzanotte, affinchè sull'esempio del reale Salmista, dei Santi e dei nostri antichi Padri, da noi nei conventi di giorno e di notte sia lodato il Signore. Ed in coro non si aggiunga altro officio.

53. I fratelli laici convengano in coro al principio di Vespro, di Compieta e di Mattutino, al *Te Deum laudamus*, o al *Miserere;* e fatta la comune preparazione, cominciato l'officio, potranno ritirarsi, possibilmente in chiesa, a dire i *Pater noster*, che la Regola loro impone. Ed in tutte le feste convengano al Vespro; e dicano i loro cinque offici dei morti per i benefattori, cioè, secondo l'antico costume, il primo intorno alla festa di santa Maria Maddalena, il secondo di san Michele di set-

[1] *Cfr.* can. 610, § 1.
[2] Matth., XV, 8; Marc., VII, 6.

tembre, il terzo del Padre san Francesco, il quarto nell'Avvento, ed il quinto nella Settuagesima.

54. E perchè il celebrare è un atto sommamente divino, esortiamo i sacerdoti che in quello non abbiano l'occhio dell'intenzione aperto al favore o alla gloria umana, ovvero a cosa alcuna temporale, ad esempio di Gesù Cristo, sommo sacerdote, che, senza alcun suo premio temporale, per noi s'offerse sulla dura croce; ma celebrino con puro, semplice e mondo cuore, con ogni umile riverenza, fede e divozione, riguardando solo al divino onore. E si preparino, quanto patisce la loro fragilità; imperocchè per essere quell'atto sopra tutti gli altri augustissimo, sommamente a Dio si dispiace, quando irriverentemente si fa, e nelle sacre lettere si dice « *Maledetto colui che fa con negligenza l'opera di Dio* ». [1] Perciò vogliamo che i Superiori correggano coloro che in fretta ed inconsideratamente celebrano la santa Messa; e se non si emendano, li puniscano.

55. I frati, non legittimamente impediti, ascoltino ogni giorno la Messa conventuale; [2] e nei giorni festivi i chierici ed i laici convengano a tutte le Messe, a cui potranno. Esortiamo tutti i frati ad assistere con somma riverenza e con mente angelica a quei divini misteri nel cospetto di Dio, sforzandosi di spiritualmente celebrare e comunicarsi, e col sacerdote offerire a Dio quel gratissimo sacrificio; e così pure si ricordino spesso nelle Messe, negli offici ed orazioni, di pregare Dio per tutti i fedeli non solo vivi, ma anco defunti; poichè il nostro serafico Padre fa di questo speciale menzione nella Regola.

56. I chierici ed i laici ricevano frequentemente, anche ogni giorno, il santissimo Corpo di Cristo, secondo il consiglio del proprio confessore; ed i Superiori promuovano con frequenti ammonizioni e con molto impegno questa pratica così pia e salutare. [3]

[1] Ierem., XLVIII, 8.
[2] Can. 595 § 1, n. 2 et 610 § 2.
[3] Can. 595 § 2.

57. E questo altissimo e divinissimo Sacramento, nel quale sì benignamente si degna abitare di continuo con noi il dolcissimo nostro Salvatore, sia conservato in tutte le nostre chiese [1] in luogo mondissimo, osservate le prescrizioni delle leggi liturgiche, [2] e sia dai frati frequentemente visitato; [3] avanti al quale essi stiano e preghino, come se fossero nella patria celeste insieme agli Angeli santi.

58. Esortiamo parimente i frati a praticare, massimamente in tempo di Quaresima, il pio esercizio della *Via Crucis* e di rinnovare ogni primo venerdì del mese, tanto in privato che in comune, la consacrazione di se stessi al Cuore santissimo di Gesù, al quale ogni anno nel giorno dell'Epifania si consacrerà tutto l'Ordine nostro. Onorino inoltre con particolare divozione la beata Vergine Maria, nostra dolcissima Madre, sotto il mistero della sua Concezione immacolata; per il che i sacerdoti al sabato, quando il rito lo permette, usino del privilegio a noi concesso di celebrare la Messa votiva dell'immacolata Concezione: tutti poi onorino la Vergine Madre di Dio colla recita del rosario mariano, [4] e ciascuno si sforzi, potendo, di recitare il piccolo officio di essa beata Vergine.

59. Essendo la santa orazione la spirituale maestra nostra, madre e nutrice d'ogni vera virtù, acciocchè lo spirito della divozione, sopra ogni altra cosa desiderabile, in noi non venga meno ovvero s'intiepidisca; ma ardendo del continuo sopra il sacro altare del cuor nostro, siccome desiderava il serafico Padre, sempre più si accenda; si ordina, che a questo fine siano deputate due ore o tempi particolari, l'uno la mattina e l'altro la sera, secondo le lodevoli consuetudini e l'orario di ciascuna provincia. [5] Innanzi l'orazione del mattino si recitino le Litanie dei Santi, ed avanti a quella della sera le Litanie della Madonna.

[1] Can. 1265 § 1, n. 1 et 1267.
[2] Can. 1268-1271.
[3] *Cfr.* can. 125, n. 2.
[4] *Cfr.* can. 125, n. 2.
[5] *Cfr.* can. 595 § 1, n. 2.

60. E si ricordino i frati, che pregare altro non è che parlare a Dio col cuore; onde in verità non prega, chi a Dio parla solamente con la bocca. Per il che ciascuno si sforzerà di fare orazione più mentale che vocale, e secondo la dottrina di Cristo, ottimo Maestro, adoreranno l'Eterno Padre in ispirito e verità, [1] avendo diligente cura d'illuminare la mente e d'infiammare l'affetto più assai, che di formar parole.

61. I Superiori procurino che tutti i religiosi, quelli ancora che dimorano negli ospizi, prendano parte agli esercizi spirituali che in ogni anno si debbono tenere nei nostri conventi. Che se qualcuno sarà stato impedito di intervenire a tali esercizi, il Superiore provveda che indi li faccia privatamente. [2]

62. E perchè il serafico Padre, tutto cattolico, siccome appare nel principio e fine della Regola, volle che al Romano Pontefice si avesse speciale riverenza, come a Vicario di Gesù Cristo, Dio nostro, e similmente a tutti i prelati e sacerdoti, ogni frate, oltre le orazioni comuni, non manchi nelle sue private e particolari di pregare la divina bontà per il felice stato della militante Chiesa e per il Sommo Pontefice, a fine che gli dia grazia di chiaramente conoscere, efficacemente volere e potentemente operare tutte quelle cose, che sono ad onore e gloria di sua divina maestà, salute del popolo cristiano, e conversione degli eretici ed infedeli. Lo stesso facciano per tutti i Cardinali della santa Chiesa Romana, pei Vescovi e prelati in comunione con la Sede Apostolica, per i re e principi cristiani, pei capi supremi di Stato, e per ogni persona, ma specialmente per i nostri Superiori e benefattori, ai quali siamo particolarmente obbligati.

63. Venendo a morire alcuno dei nostri frati, gli altri con pietoso affetto di carità siano solleciti di raccomandare l'anima sua a Dio. Ed affinchè si abbia una sicura norma circa i suffragi, si determina che, accadendo la morte del Ministro o Ex-ministro generale, del Procuratore o Ex-procuratore generale, in

[1] Ioann., IV, 24.
[2] Can. 595 § 1, n. 1.

tutti i conventi, recitato in coro l'officio dei Defunti, si celebri per loro una Messa solenne, ogni sacerdote applichi tre Messe, i chierici ed i laici ricevano tre volte la santa comunione, inoltre i chierici dicano tre volte l'officio dei Defunti ed i laici trecento *Pater noster*. Pei Definitori o Ex-definitori generali defunti, ogni sacerdote applichi una Messa, i chierici dicano l'officio dei morti, i laici cento *Pater noster*, e tutti questi applichino una comunione. Nelle singole Provincie lo stesso triplice suffragio di Messe, di offici, di *Pater noster* e di sante comunioni si faccia pei Ministri o Ex-ministri provinciali. Per ciascun altro frate defunto, anche novizio, [1] ogni sacerdote applichi una Messa, i chierici ed i laici facciano la santa comunione, inoltre i chierici dicano l'officio dei morti ed i laici cento *Pater noster;* salvo il diritto del Capitolo provinciale di estendere per tutta la provincia i predetti suffragi. Ed ogni anno nel giorno dopo la festa del nostro Padre san Francesco o, se questo sarà impedito, nel primo giorno non impedito, come tempo più atto e convenevole a piegare la divina misericordia alla liberazione di quelle anime, in tutte le chiese del nostro Ordine si celebri un anniversario d'officio e di Messe per tutti i nostri frati defunti.

64. Occorrendo la morte del Romano Pontefice, in tutti i nostri conventi, recitato in coro l'officio dei Defunti, si celebri per lui una Messa solenne; ciascun sacerdote applichi una Messa, i chierici ed i laici facciano la santa comunione, inoltre i chierici dicano l'officio dei Defunti ed i laici cento *Pater noster*. Alla morte del Cardinale Protettore dell'Ordine, in suffragio della sua anima in ciascun convento, recitato l'officio dei Defunti, si celebri una Messa solenne, ed i laici dicano cento *Pater noster*; i chierici e i laici applichino una comunione.

65. I nostri frati si seppelliscano in qualche luogo onesto; perciò a questo fine, dove comodamente si può, si faccia una cappella nel recinto del convento per la sepoltura dei frati [2] con

[1] Can. 567 § 1.
[2] Can. 1208 § 2.

l'altare per la celebrazione della Messa.[1] Ma dove le leggi civili non permettono seppellire nei Luoghi nostri, i Superiori procurino di ottenere nei cimiteri comuni un'area separata per la sepoltura dei frati.[2]

66. Conoscendo bene che il silenzio è fedele guardia del concepito spirito, e che, secondo san Giacomo,[3] è vana la pietà di colui, che non raffrena la lingua sua, si ordina che sempre, quanto porta la fragilità nostra, si osservi l'evangelico silenzio, poichè, come dice la verità infallibile, Gesù Cristo,[4] di ogni parola oziosa renderemo ragione nel dì del giudizio. E' tanta la copia dei divini benefizi in noi dedicati al culto di Dio, che non è piccolo difetto che dalla bocca nostra esca parola delle cose del mondo senza ragionevole motivo.

67. Quanto al silenzio regolare, sia perpetuo in chiesa, in coro, in sagrestia, nel dormitorio, ove senza necessità non sia lecito parlare, e, bisognando, si faccia sommessamente e con brevità. Ma in refettorio, dal primo segno della mensa finchè non saranno rese le grazie, si tenga silenzio. E generalmente in ogni nostro Luogo, dopo pranzo, a ora competente, cioè, terminata la ricreazione, si dia il segno del silenzio, e si osservi fino a Vespro: e similmente, dalla sera fino alla mattina dopo la Messa conventuale, da tutti si osservi silenzio; e chi lo romperà, dica in refettorio, con le braccia aperte in forma di croce, cinque volte il *Pater noster* con l'*Ave Maria*. E cerchino tutti i frati di abituarsi a parlare sempre ed in ogni luogo religiosamente e senza clamore, essendo tal vizio molto sconveniente nelle persone religiose.

68. Perchè il nostro corpo non ricalcitri contro lo spirito, ma gli sia in tutto obbediente, ed in memoria dell'acerbissima passione, e specialmente della penosissima flagellazione del dolcissimo nostro Salvatore, si ordina, che le discipline consuete,

[1] Can. 1190; 1194 et 1202 § 2.
[2] Can. 1209 § 2.
[3] Iacob., I, 26.
[4] Matth., XII, 36.

cioè, del lunedì, del mercoledì e del venerdì, da farsi all'ora stabilita, non si lascino mai ancorchè sieno grandi solennità; e nella settimana santa si facciano ogni giorno. E i frati disciplinandosi pensino col cuore pietoso al loro dolce Gesù Figlio di Dio, legato alla colonna, sforzandosi di sentire in sè una particella de'suoi dolori; e dicano in quel mentre il *Miserere*, il *De profundis*, l'antifona *Christus factus est pro nobis obediens* con l'orazione *Respice*, di poi la *Salve Regina* col versetto, cinque divote orazioni, il *Pater* e l'*Ave Maria*.

69. Essendo l'astinenza, austerità e rigidità di vita massimamente nei Santi lodata, e poichè, ad esempio di Cristo Signor nostro e di san Francesco, abbiamo eletto una vita stretta, si esortano i Frati ad osservare le sante Quaresime, che era solito fare il nostro serafico Padre, specialmente quella volgarmente chiamata *la Benedetta*. Si determina inoltre che i frati per tutto l'anno il mercoledì ed il sabato, o almeno in uno di questi giorni, si astengano dalle carni. E digiunino, conforme al consueto, nelle vigilie del nostro serafico Padre san Francesco e dell'immacolata Concezione della beata Vergine Maria. Che se qualcuno sarà solito rompere il digiuno ecclesiastico o regolare, ovvero l'astinenza, sia privato di voce attiva e passiva per un biennio, e punito anche più gravemente se la gravità della violazione lo richiede.

70. Nei tempi e nei giorni in cui i frati, anche per precetto della Regola, sono tenuti a digiunare, quanto alla qualità e quantità dei cibi, potranno conformarsi alle leggi della Chiesa o agli indulti speciali della Santa Sede concessi per le regioni nelle quali dimorano, o alle approvate consuetudini dei luoghi. A tutela dello spirito di mortificazione alla mensa si diano soltanto cibi sufficienti e convenienti allo stato nostro; e pensino i frati che poco basta per soddisfare la necessità e niuna cosa per contentare la sensualità. Ed in segno di povertà alle nostre mense non si usino tovaglie, ma si dia solo un tovagliolino per frate.

71. Ed acciocchè, secondo la dottrina del nostro santissimo Salvatore, i nostri cuori non siano depressi dalla crapula ed

ebrietà,[1] ma sempre le nostre menti siano sincere ed i sensi mortificati, si proibisce di porre alla mensa vino gagliardo, il quale non sia discretamente adacquato; e questo ci deve parere anco delizia sensuale, essendo che, come scrive san Girolamo,[2] al suo tempo, i monaci quantunque deboli bevevano dell'acqua e, secondo che narra il serafico Dottore san Bonaventura, il nostro Padre san Francesco non osava bere dell'acqua abbastanza, per mitigare l'ardore della sete. Parrà loro anche dolce cosa, se penseranno, che a Gesù Cristo pendente dalla croce fu negata l'acqua e gli fu dato aceto e fiele.[3] Alla mensa non si facciano specialità, se non ai frati infermi, viandanti, vecchi e deboli. Se alcun frate vorrà astenersi dal vino, carne, uova o altri cibi, ovvero digiunare più dell'ordinario, se il Superiore vede che non gli sia di nocumento e che lo faccia con pura e santa intenzione, non l'impedisca; anzi l'esorti a seguitare, purchè mangi alla mensa insieme con gli altri.

72. Alla mensa, dopo la lezione della sacra Scrittura o della serafica Regola, si legga qualche altro divoto libro, affinchè non solo il corpo, ma e molto più lo spirito si pasca e maggiormente si ecciti ad imitare Cristo crocifisso. Nessun Superiore locale può dispensare a suo arbitrio dalla lettura e dal silenzio, ma solo raramente e per cause ragionevoli: e chi farà il contrario sia corretto e punito dal Superiore provinciale.

73. Siano cauti i Superiori a non ammettere alcun secolare in refettorio a mangiare coi frati, eccetto in qualche caso straordinario, nel quale ciò non si potesse evitare senza inconvenienti e grave ammirazione: ed allora si contentino di trattarlo modestamente secondo lo stato nostro, si legga alla mensa e si osservino le debite cerimonie.

74. Niun frate osi prendere alcuna refezione tanto dentro, quanto fuori dei nostri Luoghi, senza licenza e benedizione del Superiore.

[1] Luc., XXI, 34.
[2] Epist. XXII ad Eustoch. *De cust. virg.*
[3] Matth., XXVII, 48.

75. E perchè chi si diletta delle feste del mondo, facilmente si macchia, ordiniamo, che i frati non vadano alle feste, se non per predicare la parola di Dio o prestare altri servizi spirituali, ricordandosi che, secondo l'Apostolo Paolo « *siamo divenuti spettacolo al mondo, agli Angeli ed agli uomini* »; [1] si sforzino dunque dar di sè tale esempio, che per causa loro sia glorificato Iddio.

76. I Superiori usino una prudente severità nel concedere ai frati l'obbedienza di fare viaggi, il che non si può facilmente eseguire senza spese di danaro, scapito della vita spirituale, ammirazione dei secolari e disturbo della regolare osservanza; e questa prudente severità l'usino anche quando si tratti di pellegrinaggi. Laonde, affinchè tutto proceda con ordine, comandiamo che niuno senza necessità o causa sufficiente e senza le lettere obbedienziali intraprenda alcun viaggio, nè lo estenda oltre al luogo ed al tempo concesso: e queste lettere siano munite del sigillo del rispettivo Superiore; per il che ogni nostro Luogo, secondo l'antico costume, abbia il suo sigillo.

77. Dichiariamo che il Superiore locale può dare, ai suoi sudditi solamente, l'obbedienza di recarsi nel convento limitrofo della provincia; il Superiore provinciale può concederla ai suoi frati non solo per tutti i Luoghi della provincia, ma anche per il Luogo più vicino della provincia limitrofa quando non sia distante più di cento chilometri; e il Ministro generale per qualunque Luogo e provincia ed a tutti. Determiniamo ancora che i frati ordinariamente domandino le lettere obbedienziali al Provinciale soltanto per mezzo del Superiore locale, ed al Ministro generale per mezzo del rispettivo Superiore provinciale; e chi farà altrimenti non sia esaudito, ma ammonito secondo la gravità della mancanza. E tutte le obbedienze, eccetto qualche caso straordinario, siano spedite direttamente ai rispettivi Superiori, e non ai sudditi; le quali inoltre non valgano più, se entro due mesi dalla data o dal tempo fissato nelle stesse lettere, non

[1] I *Cor.*, IV, 9.

saranno state eseguite. I frati che avessero alterato o falsificato le lettere obbedienziali, la firma o il sigillo dei Superiori, in pena siano ritenuti in convento per un tempo proporzionato alla colpa. [1]

78. I frati, senza causa ragionevole, non escano soli, specialmente se si tratta soltanto della modesta ricreazione usata tra i religiosi; ma vadano col compagno, [2] ad esempio dei discepoli del santissimo Salvatore nostro. Nè per la via si dividano, nè contendano insieme; ma con ogni carità ed umiltà, ad esempio di Cristo benedetto [3] ciascuno si sforzi di obbedire e servire spiritualmente al suo compagno, considerando, che sono fratelli in Cristo; e, bisognando, si correggano fraternamente insieme, e, non seguendo l'emendazione, dicano ai loro Superiori i difetti l'uno dell'altro. [4]

79. Tutti i frati, che per qualsivoglia motivo escono di casa, oltre la licenza, domandino, tanto al partire come al ritornare, la benedizione al Superiore inginocchiati, e si sforzino di schivare il vano e superfluo uscire di convento. I cercatori soprattutto, che pel loro ufficio sono più a contatto coi secolari, dovranno evitare le visite inutili e le lunghe conversazioni con essi; nè si permetta loro di uscire dal Luogo, se la necessità o l'ufficio non lo richiede, ed allora così sia regolato il loro portamento e temperato il loro parlare, che, dando a tutti buon esempio, possano conciliare a sè ed alla religione il pio affetto dei secolari. [5]

80. E perchè il nostro Padre san Francesco nel suo testamento dice essergli stato rivelato dal Signore, che, salutando le persone, dovessimo ad esempio di Cristo dire: « *Il Signore vi dia pace* »; si ordina che i frati usino questa evangelica od altra religiosa e pia salutazione.

[1] *Cfr.* can. 2362.
[2] Clemens VIII, *De reformat. Regul.*, 25 iun. 1599, n. 19.
[3] Matth., XX, 28.
[4] In *Reg. S. Augustini* et in *Expos. Hugon. a S. Vict.*, c. VII.
[5] *Cfr.* can. 624.

81. Dovendo i veri frati Minori con viva fede dipendere dal pietoso ed ottimo loro celeste Padre, si ordina, che per viaggio non portino provvisione di cibi, secondo il consiglio di Cristo, se non per necessità, massime camminando tra genti domestiche, famigliari e divote, e da luogo a luogo di non molta distanza; lasciando di sè stessi ogni cura a Dio, il quale pasce non solo gli animali, ma anco quei che sempre l'offendono. [1]

82. Inoltre si ordina che nelle città e terre, alle quali sono vicini i Luoghi nostri, i frati non si fermino a dormire, ovvero a mangiare fuori di essi Luoghi senza grave necessità; e dove sono i Luoghi, niuno ardisca di andare a fare qualsivoglia negozio, se prima non si sarà presentato a quel Superiore, nè senza sua licenza alcuno osi di andare a mangiare o dormire in casa dei secolari, ancorchè siano suoi parenti, la qual licenza non si conceda facilmente; [2] ed il medesimo s'intenda, quando si parte dal Luogo: e chi farà il contrario sia ammonito e castigato secondo la gravità della mancanza. Ed arrivando i frati ai Luoghi nostri, come figliuoli dell'Eterno Padre, prima visiteranno la chiesa, e fatta ivi alcuna riverenza ed orazione, si presenteranno al Superiore, mostrandogli le loro obbedienze.

83. E perchè alcuni degli antichi Patriarchi per l'ospitalità meritarono di ricevere gli Angeli, [3] si ordina, che in ogni Luogo sia incaricato un frate, il quale abbia diligente cura di ricevere i forestieri con ogni possibile carità, e se sarà opportuno, ad esempio dell'umile Figliuolo di Dio, laverà loro i piedi, [4] recitando in quel mentre qualche divoto inno o salmo, riputandosi però sempre inutile, quantunque facesse ogni cosa a sè possibile.

84. Nei Luoghi nostri non si tenga alcuna bestia per cavalcare; anzi raccomandiamo vivamente ai frati che, memori del precetto della nostra Regola di non cavalcare, e ad esempio di Cristo e del suo imitatore Francesco, facciano i viaggi a piedi.

[1] **Matth., V, 45; Luc., XII, 6.**
[2] **Cfr. *Reg. S. Benedicti*, cap. II.**
[3] ***Gen.*, XVIII, 2; XIX, 1.**
[4] **Ioann., XIII, 5.**

Se qualcuno senza necessità manifesta cavalcherà, sia punito dal Superiore provinciale secondo la gravità della colpa. Nondimeno l'uso della ferrovia non ci è proibito, purchè il viaggio si faccia per ragionevole causa e con licenza dei Superiori, come per l'uso delle carrozze, salvo lo spirito di umiltà rispetto alla classe:[1] il giudicare poi della ragionevolezza della causa appartiene ai Superiori, al giudizio dei quali i frati possono con sicura coscienza rimettersi.

CAPITOLO IV.

85. Sapendo il nostro Padre san Francesco, che, secondo l'apostolica dottrina, radice di tutti i mali è la cupidigia del danaro,[2] volendo totalmente estirparla da'cuori dei suoi figliuoli, comandò nella Regola, che in niun modo si ricevessero danari, ovvero pecunia per sè, o per interposta persona; e per meglio imprimerla nelle nostre menti, come cosa che molto gli era a cuore, tre volte lo replicò in detta Regola. Pertanto volendo appieno ed intieramente soddisfare alla pia intenzione e al desiderio del Padre nostro, ispirato dallo Spirito Santo, ordiniamo che i frati in niun modo abbiano procuratore od altra persona in terra, in qualsivoglia altro modo chiamata, la quale tenga o riceva danari, ovvero pecunia per essi frati o a nome loro, contro la dichiarazione dei Sommi Pontefici Niccolò III[3] e Clemente V.[4] Ma il nostro procuratore sia Gesù Cristo, Signor nostro, e la sua dolcissima Madre sia la nostra sostituta ed avvocata, e tutti gli Angeli e i Santi siano gli amici nostri spirituali.

86. E perchè l'altissima povertà fu la sposa amatissima di Cristo, Figliuolo di Dio, e del nostro Padre san Francesco, suo umil servo, devono pensare i frati, che non la si può offendere, senza che sommamente a Dio non si dispiaccia, e chi la offende, in verità offende la pupilla dell'occhio suo. Soleva dire il serafico

[1] S. C. Episc. et Regul., 19 iun. 1863 et 21 iul. 1876.
[2] I *Timoth.*, VI, 10.
[3] Const. *Exiit*, cit., art. IV § 5.
[4] Const. *Exivi*, cit., § *Porro*.

Padre che i suoi veri frati non devono fare più stima della pecunia e dei danari, che della polvere, anzi fuggirla ed averla in orrore come un serpente velenoso. Oh! quante volte il pio Padre acceso di zelo divino, prevedendo in ispirito che molti, lasciando questa evangelica margherita si sarebbero rilassati ricevendo e procurando legati, eredità e soverchie elemosine, pianse su di loro, dicendo, che è vicino alla perdizione quel frate che della pecunia fa più stima che del fango. E l'esperienza può far vedere a tutti, che non appena il frate Minore scaccia da sè la santa povertà, cade in ogni altro vizio enorme ed abominevole: perciò si sforzino i frati, ad esempio di Cristo e della sua diletta Madre, di esser poveri di cose terrene, acciocchè siano ricchi della divina grazia, delle sante virtù e delle ricchezze celesti; e sopratutto si guardino bene, visitando alcun infermo, di non indurlo direttamente o indirettamente a lasciarci cosa alcuna temporale; anzi, a coloro che volessero da sè farlo, resistano quanto giustamente possono, pensando, che non si può insieme possedere ricchezze e povertà. Nè accettino legati, i quali siano contro le dichiarazioni della Regola fatte dai Sommi Pontefici Niccolò III [1] e Clemente V; [2] chi farà il contrario, se sarà Superiore locale, sia privato dell'ufficio, e se provinciale, sia gravemente punito dal Ministro generale.

87. Ed affinchè meglio intendiamo ed abbiamo sempre presente alla mente quanto il serafico Padre ci proibisce nel quarto capitolo della Regola, rammentiamo ai frati, che, salvo una legittima dispensa, non possono in verun modo avere uso, nè maneggio civile del danaro o della pecunia; in tanto che, se alcuno osasse procurarselo di propria autorità, riceverlo, usarne per sè o per altri, o tenerlo presso di sè o di altra persona, violerebbe gravemente questo precetto e si farebbe reo di proprietà. Che se, per le circostanze dei tempi, i Superiori dovranno far uso in questa materia di speciali indulti della Santa Sede, osservino

[1] Const. *Exiit*, cit., § *Ad haec*.

[2] Const. *Exivi*, cit., § *Proinde;* Pius X, *Normae a Superioribus servandae*, 21 maii 1908, VI.

accuratamente, oltre le clausole poste in tali indulti, quelle prescrizioni del diritto del Codice, che riguardano l'amministrazione dei beni, la loro alienazione, come pure il contrarre debiti od obbligazioni.[1] Ed i medesimi Superiori, ricevendo colle debite cautele le elemosine delle Messe secondo i bisogni dei frati, osservino esattamente le norme prescritte dalla Chiesa in questa materia.[2]

88. Quanto al ricorso agli amici spirituali, per tenere più sicuramente questo tesoro prezioso della povertà, si ordina che in niun modo si ricorra a loro, se non per cose necessarie, le quali in altra maniera non si possono avere, nè senza licenza del Superiore, eccetto in caso di necessità, quando le cose non patiscono dilazione; di maniera che in ogni ricorso vi sia sempre la vera necessità, e la impetrata licenza.

89. E perchè siamo chiamati a questa vita, acciocchè, mortificando il nostro uomo estrinseco, vivifichiamo lo spirito, esortiamo i frati ad assuefarsi a patire la penuria delle cose del mondo, ad esempio di Cristo, che, essendo Signore di tutto, elesse per noi d'esser povero[3] e soffrire. Pertanto si guardino i frati dal demonio meridiano, che spesso si trasfigura in angelo di luce. E questo avviene quando il mondo, per averci devozione, ci accarezza con darci delle comodità terrene, le quali cose molte volte sono state causa di molti mali nella religione. E non vogliamo essere di quei falsi poveri, dei quali dice san Bernardo,[4] che vogliono essere poveri a condizione che non manchi loro cosa alcuna; e devono pensare che l'evangelica povertà e la sua perfezione principalmente consistono in non avere affetto a cosa alcuna terrena, ed in usar queste cose del mondo parcissimamente,[5] quasi per forza e costretti dalla necessità, ed a gloria di Dio benedetto, dal quale si deve il tutto riconoscere.

[1] Can. 531; 532; 533 § 1 n. 4 et § 2; 534 et 1531.
[2] Can. 824-844; 918 § 2 et 2324.
[3] II *Cor.*, VIII, 9.
[4] Serm. IV, *De adventu.*
[5] Clemens V, const. *Exivi*, cit., § *Ex praemissis.*

CAPITOLO V.

90. Considerando che il nostro ultimo fine è Iddio solo, al quale deve tendere ed aspirare ognun di noi, e vedere di trasformarsi in lui, esortiamo tutti i frati a indirizzare ogni lor pensiero a questo segno, e ad esso rivolgere tutti gli intenti e tutti i desideri con ogni possibile impeto d'amore; acciocchè con tutto il cuore, mente, anima, forza e virtù, con attuale, continuo, intenso e puro affetto ci uniamo al nostro ottimo Padre.

91. E perchè senza mezzi non si ottiene il fine, perciò ciascuno si sforzi di metter da parte tutte quelle cose, le quali come inutili e perniciose, ci ritraggono e impediscono dalla via della salute; e solo elegga quelle che sono atte e necessarie per andare a Dio, siccome è l'altissima povertà, l'immacolata castità, l'umile e pronta obbedienza, con le altre evangeliche virtù, a noi insegnate dal Figliuolo di Dio con parole ed esempi in se medesimo e nei Santi suoi.

92. Ma perchè è difficil cosa, che l'uomo stia sempre elevato in Dio, per ischivare l'ozio radice di ogni male e dare buon esempio al prossimo; per essere meno gravi al mondo e seguire in questo il vaso d'elezione, san Paolo Apostolo, il quale predicando lavorava,[1] e molti altri Santi; inoltre per osservare l'ammonizione del lavoro a noi data nella Regola dal serafico nostro Padre, e conformarci in questo alla sua volontà chiaramente espressa nel testamento; ordiniamo che i frati, quando non saranno occupati in esercizi spirituali, attendano ad altro lavoro onesto, conforme alla lor condizione, cioè i sacerdoti al sacro ministero, i chierici ai loro studi, i laici agli uffici ed alle occupazioni manuali, al servizio degli infermi ed alle questue, sotto la dipendenza dei Superiori.

93. I frati, lavorando manualmente, non manchino, quanto sopporta la umana fragilità, d'esercitarsi in quel tempo con la

[1] *Act.*, XVIII, 3; XX, 34.

mente in qualche meditazione spirituale. Perciò s'esorta, che, mentre si lavora, sempre o si parli di Dio con voce umile e bassa, o si legga qualche divoto libro spirituale, il quale tutti ascoltino con ogni modestia e carità, o si tenga silenzio.

94. E guardinsi i frati di non mettere il loro fine nel lavorare, nè in quello porre alcun affetto, nè occuparvisi tanto, che estinguano o ritardino lo spirito, al quale devono servire tutte le cose, ma sempre avendo l'occhio aperto a Dio, camminino per la più alta e breve via; acciocchè l'esercizio dato all'uomo da Dio, e dai Santi accettato e lodato per conservare la divozione dello spirito, non sia causa di distrazione ovvero d'indivozione.

95. I frati non lavorino per i secolari, eccetto che non venga loro imposto dall'obbedienza. Inoltre niuno ardisca impacciarsi degli affari secolareschi, ovvero ingerirsi in negozi estranei all'Ordine o in uffici allo stato religioso non convenienti, nè fuori dell'Ordine esercitare la farmacia o la medicina;[1] e chi farà il contrario sia gravemente punito dal Superiore provinciale.

96. Il divoto san Bernardo dice, che niuna cosa è più preziosa che il tempo, e niuna è riputata più vile;[2] ed il medesimo ancora avvisa, che d'ogni tempo a noi concesso, saremo sottilmente esaminati, come l'avremo speso. Perciò esortiamo tutti i nostri fratelli, che non stiano mai in ozio, nè spendano il loro tempo in cose di poca o niuna utilità, molto meno in vane ed inutili parole; ma tutto questo prezioso tempo spendano in lodevoli, onesti ed utili esercizi spirituali o corporali, ad onore e gloria della divina maestà, ad edificazione e buon esempio di tutti i nostri prossimi tanto religiosi che secolari.

[1] Can. 139 §§ 1 et 2.
[2] Sermo *De triplici cust.*, XVII, inter serm. de diversis.

CAPITOLO VI.

97. Il serafico nostro Padre san Francesco considerando l'altissima povertà di Cristo, re del cielo e della terra, il quale, quanto all'abitare, nascendo non ebbe un po' di posto nell'albergo,[1] vivendo abitò come pellegrino in case altrui,[2] e morendo poi non ebbe ove potesse posare il capo; meditando oltre a ciò quanto in tutte le altre cose fosse poverissimo, per imitarlo, comandò ai suoi frati nella Regola, che non avessero alcuna cosa propria, acciocchè spediti, come pellegrini in terra e cittadini in cielo, corressero con fervente spirito per la via di Dio. Perciò noi volendo in così degno esempio imitar Cristo, e realmente osservare il serafico precetto della celeste povertà, facciamo noto che in effetto, salvi i diritti della Santa Sede, non abbiamo nè in privato, nè in comune, alcuna giurisdizione temporale, dominio, proprietà, giuridica possessione, usufrutto, nè uso giuridico di cosa alcuna, nè anco di quelle che per necessità usiamo,[3] nè dei Luoghi dove facciamo dimora. Tuttavia questo non impedisce che ci sia lecito il semplice uso di fatto di ciò che è necessario alla vita e al disimpegno dei nostri uffici, il quale uso dovrà essere stretto o moderato secondo i precetti della Regola.

98. Si ordina perciò che, quando i frati vorranno erigere alcun Luogo, avuto il consenso del Capitolo o, fuori di esso, del Definitorio provinciale, secondo la dottrina dell'umil Padre san Francesco, prima vadano dall'Ordinario e domandino licenza di poter erigere quel Luogo nella sua diocesi;[4] ed avuta tal licenza, col beneplacito del Ministro generale e suo Definitorio e col rescritto della Sede Apostolica, si mettano d'accordo coi benefattori e signori del Comune circa la località o sito.

[1] Luc., II, 7.
[2] Id., IX, 58.
[3] Nicolaus III, const. *Exiit*, cit., § *Porro*.
[4] *Cfr.* can. 497 §§ 1 et 2; 1162 § 4.

99. Parimente ad evitare ogni disordine, si determina che niun Luogo si lasci, se non per gravissima causa, col consenso del Capitolo, o, fuori di esso, del Definitorio provinciale, ed ottenuto, oltre la licenza del Ministro generale e suo Definitorio, il beneplacito della Sede Apostolica.[1]

100. Ed affinchè noi possiamo essere utili ai secolari nelle cose dello spirito, ed essi possano favorirci nelle temporali, ordiniamo, che i nostri Luoghi non si erigano molto lontani dalle città o terre; nè anco troppo vicini, se non per gravi e giusti motivi, affinchè per la troppo frequenza dei secolari non ne patiamo detrimento.

101. E perchè come pellegrini, ad esempio degli antichi Patriarchi, dobbiamo vivere in luoghi umili ed in povere abitazioni, s'esortano i frati a ricordarsi delle parole del serafico Padre nel suo testamento, dove proibisce, che in niun modo ricevano le chiese ed abitazioni che per essi saranno fabbricate, se non saranno secondo la forma dell'altissima povertà; onde molto meno sarà lecito ad essi frati fabbricarle o consentire[2] che si fabbrichino sontuosamente. Nè devono i frati Minori per compiacere ai signori del mondo, dispiacere a Dio, prevaricare la Regola, scandalizzare i prossimi e offendere insieme l'evangelica promessa povertà. Moltissima differenza vi dev'essere tra i grandi palazzi dei ricchi e le piccole case dei poveri, mendichi, pellegrini e penitenti.

102. Le chiese nostre siano semplici, ma divote, decenti e mondissime;[3] nè vogliamo averle grandi per potervi più comodamente predicare, perchè, come diceva il serafico Padre, miglior esempio si dà a predicare nelle chiese altrui, che nelle nostre, massimamente con offendere la santa povertà. E vi sia una campana sola, e piccola, di circa settanta chilogrammi.

103. In tutti i nostri Luoghi le sagrestie sieno piccole, ma comode e provviste sufficientemente di sacra suppellettile[4]

[1] *Cfr.* can. 498.
[2] Clemens V, const. *Exivi*, cit., § *Licet*.
[3] *Cfr.* can. 1178.
[4] *Cfr.* can. 1296.

secondo le necessità dei Luoghi; ed ivi tutte le cose, specialmente i paramenti sacerdotali, si conservino nette, i corporali e purificatori siano mondissimi e candidissimi.

104. Negli ornamenti dell'altare, nei paramenti e nelle altre cose spettanti al culto divino non si usi cosa d'oro o d'argento, eccetto i tabernacoli del santissimo Sacramento, i calici, le pissidi, gli ostensori ed i vasi dell'olio santo. I candelieri siano di legno lavorati al torno;[1] i messali e i breviari, ed anco gli altri nostri libri, siano poveramente legati e senza alcun segno di curiosità.

105. Si guardino quindi i frati, che nelle cose appartenenti al culto divino, non appaia alcuna preziosità, curiosità, o superfluità, sapendo che, come dice Papa Clemente V,[2] Iddio vuole il cuor mondo e le operazioni sante, e più si diletta di queste che delle cose preziose e ben ornate. Perciò dobbiamo attendere che in tutte le cose, necessarie al nostro uso, risplenda l'altissima povertà,[3] la quale ci accenda alla preziosità delle ricchezze celesti, dov'è ogni nostro tesoro, delizia e gloria. Epperò i Superiori provinciali, in tempo di sacra visita, se troveranno cose preziose, curiose o superflue, diano la penitenza a chi le avrà ricevute, come disobbedienti e poco amanti della semplicità dell'Ordine, ed in pari tempo provvedano che dette cose, osservate le dovute cautele e le prescrizioni della Santa Sede,[4] siano tolte dalle nostre chiese e dai nostri Luoghi.

106. I nostri conventi siano semplici, ma solidi e comodamente disposti per i bisogni della comunità religiosa. Le celle pertanto abbiano la dimensione di circa trenta metri cubi; le porte alte diciannove decimetri, e larghe otto circa; le finestre alte nove decimetri, larghe sei; l'andito del dormitorio largo diciotto decimetri; l'altezza del refettorio sia proporzionata colla sua lunghezza, e ordinariamente non oltrepassi i trentotto decimetri,

[1] S. R. C., *Ord. Fratr. Minor. Cap.*, 15 maii 1903, ad I.
[2] Const. *Exivi*, cit., § *Licet*.
[3] Can. 594 § 3.
[4] Can. 534.

a meno che l'aria fosse molto insalubre, nel qual caso l'altezza si potrà alquanto aumentare; e parimente le altre stanze, che servono per uffici, siano piccole, umili, povere ed abbiette, acciocchè ogni cosa predichi umiltà, povertà e disprezzo del mondo. Ma dove le leggi civili o circostanze speciali della regione non ammettono l'umile forma delle nostre costruzioni, si osservi almeno quanto all'interno, e se non si potrà neppur questo, i Superiori abbiano cura di allontanarsi il meno possibile dalla nostra semplicità e povertà, ed in tale caso niente si faccia prima di avere ottenuta l'approvazione del Ministro generale e suo Definitorio.

107. Ed affinchè non si faccia errore sì nell'eleggere i siti, come nel fabbricare e fare le celle più grandi della misura data, si ordina, che dal Ministro provinciale e suoi Definitori nel Capitolo si eleggano due frati dei migliori, più atti e zelanti della provincia, i quali insieme col suddetto Ministro e Definitori, abbiano l'incarico di eleggere i siti, dove si hanno da fondare i Luoghi, e di presentare insieme i disegni da loro sottoscritti, secondo i quali poi si dovrà fabbricare; e s'ingegnino di disporli in modo, che poi non si abbiano da guastare in cosa alcuna; e quando fra essi fosse disparere tanto nell'eleggere il sito, quanto nel preparare i disegni, vogliamo che a voti segreti la pluralità delle voci lo decida.

108. I frati, ai quali sarà commesso il negozio delle fabbriche, abbiano diligente cura che sia fedelmente osservata la forma e misura del disegno prescritto, aggravando la loro coscienza d'ogni notabile e non necessario eccesso, e piglieranno per loro modello le piccole case dei poveri e non i grandi palazzi dei ricchi; e tutti i frati si sforzeranno, quando sarà loro comandato, di dare manualmente aiuto con ogni umiltà, pace e carità. Del resto s'impone espressamente a tutti i frati,[1] che non s'intromettano in far spendere danari per dette fabbriche, ma ne lascino la cura a coloro che ne sono incaricati,

[1] Clemens V, const. *Exivi*, cit., § *Porro*.

avvisandoli però umilmente e caritativamente, quando conoscessero qualche disordine o spesa superflua.

109. In ogni nostro Luogo si abbia una parte riservata con la cappella, o almeno una stanza adatta e salubre con tutte le cose necessarie per gli infermi. Esortiamo inoltre tutti i Superiori provinciali a stabilire in uno o due conventi dei più adatti della propria provincia, la comune infermeria per i frati.

110. Si determina inoltre che nei nostri Luoghi vi sia una stanzetta col camino per ospitare, quando bisognasse, alcun pellegrino o forestiero, come ricerca la carità e secondo che comporta la nostra povertà, massimamente trattandosi di persone religiose dedicate al servizio divino.

111. E finiti i Luoghi, il Superiore locale non ardisca edificare od abbattere, se non gli sarà permesso dal Superiore provinciale, il quale vigili attentamente a non dare tale licenza, se non assicurato che ve ne sia una vera necessità: e quando si trattasse di cosa notabile, abbia prima il consenso del suo Definitorio e dei Fabbricieri. I conventi già costruiti non si potranno portare ad una forma più ampia, se non per causa gravissima e con licenza del Definitorio generale avuta in iscritto.

112. Oltre di ciò si ordina, che se nei Luoghi vi saranno viti ed alberi fruttiferi, o che servano soltanto per comodo dei frati o per ornamento, non si taglino, nè cavino senza il consiglio dei Discreti e la licenza del Superiore provinciale, il quale a chi contraffarà imponga una salutare penitenza.

113. Ed acciocchè la purezza della Regola col debito ordine delle cose divine meglio si osservi insieme con l'altissima povertà, ordiniamo che ne' nostri conventi già finiti ordinariamente dimorino almeno dodici frati, i quali nel nome del dolce Gesù congregati, siano d'un cuore solo e di un'anima sola, sforzandosi di tendere sempre a maggior perfezione. Ed acciocchè siano di Cristo veri discepoli, cordialmente si amino, sopportando i difetti l'uno dell'altro, esercitandosi continuamente nel divino amore e fraterna carità, studiandosi di darsi vicendevolmente ottimo esempio ed anche agli altri, facendo

violenza alle proprie inclinazioni viziose; perchè, come dice il nostro Salvatore, il regno dei cieli s'acquista con la forza, ed i violenti, cioè quelli che fanno forza e violenza a se stessi, lo rapiscono.[1]

114. E poichè il totale spogliamento di ogni cosa di questo mondo è mezzo efficacissimo per vincere le proprie passioni, tendere alla perfezione, conservare vivo in tutti noi l'amore di Dio, mantenere la fraterna carità, e così pregustando in terra la pace dei beati, meritare più facilmente il regno dei cieli; si ordina che secondo le prescrizioni della Chiesa in ogni Luogo di tutte le nostre provincie e da tutti i nostri frati, tanto Superiori come sudditi, sia accuratamente e costantemente osservata la perfetta vita comune.[2] Questa consiste in ciò che tutti i beni, emolumenti, doni ed altre cose, che per qualunque titolo vengono date ai religiosi, siano consegnate al Superiore ed impiegate per uso della famiglia religiosa; così che ognuno si abbia in comune dal convento lo stesso vitto, vestito e le altre cose necessarie. I Superiori pertanto nulla neghino ai sudditi che sia necessario, e questi nulla esigano che sia superfluo; perciò si raccomanda vivamente ai Superiori la carità e premura, ed ai sudditi la religiosa moderazione. Ed i Superiori provinciali avvertano che, se nelle loro provincie non è in vigore l'osservanza della perfetta vita comune, saranno senz'altro privati del diritto di ricevere validamente i novizi all'abito ed alla professione.[3]

115. Ai frati in nessun modo sia lecito dare alcuna cosa ai secolari senza licenza dei Superiori locali, i quali non possono ancor essi donare, nè ad altri dare licenza, se non di cose minime e vili; ma per donare cose di qualche importanza si ricerca sempre la licenza dei Superiori provinciali, i quali pure devono contenersi nei limiti assegnati dal diritto.[4]

[1] Matth., XI, 12.
[2] Can. 594 § 1.
[3] Pius X, *Normae a Superioribus servandae*, 21 maii 1908, IX.
[4] Can. 537.

116. Inoltre perchè la volontaria povertà niente ha, ed è ricca di tutto e felice, non teme, nè desidera, nè può perdere cosa alcuna, avendo riposto il suo tesoro in luogo sicuro; perciò, per togliere realmente ed in verità le radici delle occasioni di ogni proprietà, si ordina, che niun frate abbia chiave di cella, cassa o altra cosa, eccetto i Superiori e gli ufficiali per conservare quelle cose, che hanno da dispensare per la comunità, e quelli, che per una particolare ragione ne hanno ottenuta licenza dal Superiore.

117. Se alcun frate sarà trovato essere proprietario, sia privato della voce attiva e passiva per un anno, ed anche più, se il caso lo richiede, e per tale tempo sia privato ancora di tutti gli uffici dell'Ordine; e a chi queste pene non converranno, sia egli con altra pena gravemente punito dal Superiore provinciale: che se alcuno fosse morto proprietario notorio ed impenitente, sia privato della sepoltura ecclesiastica. Sia parimente punito secondo la gravità della colpa quegli che non vorrà assoggettarsi alla perfetta vita comune,[1] pretendendo d'aver diritto sull'elemosine delle Messe, della predicazione, o di quanto sia dato per qualsivoglia altro lavoro spirituale o materiale, o sui doni a lui personalmente fatti, e chi deporrà libri o qualsivoglia altra cosa fuori dei nostri Luoghi senza licenza del Superiore provinciale o locale.

118. E perchè, secondo l'evangelica dottrina, i cristiani, e massime i frati Minori, i quali hanno eletto di seguire più da vicino Cristo, specchio senza macchia, per la via dell'altissima povertà, devono pensare, che il loro celeste Padre possa e voglia governarli; perciò non come i gentili, i quali non credono alla divina provvidenza, con ansia e soverchia sollecitudine hanno da procurare queste cose del mondo, che il grande Iddio con larga mano concede insino agli animali;[2] ma come veri figliuoli dell'Eterno Padre, posta da parte ogni sollecitudine terrena, hanno in tutto a pendere da quella divina liberalità ed

[1] *Cfr.* can. 2389.
[2] Matth., VI, 25 et seq.

affidarsi alla infinita sua bontà; si ordina, che nei nostri Luoghi non si faccia provvisione alcuna, ancorchè necessaria per il vitto umano, di quelle cose che si possono quotidianamente mendicare, se non per alcuni pochi giorni. Si potrà bensì, secondo le esigenze dei tempi ed i bisogni dei Luoghi, fare una provvisione maggiore di quelle cose che raramente, o solo una volta all'anno si trovano, o non si possono avere che con ricorso a pecunia.

119. E per evitare ogni confusione, la quale potrebbe esser causa di discordia ed offendere la carità, si ordina che i confini delle questue tanto delle provincie, quanto dei conventi, siano determinati rispettivamente dal Definitorio generale e provinciale. E non sia lecito ai Superiori d'affidare la cura di fare la questua se non a frati professi maturi d'età e di spirito, e non mai a quelli che ancora attendono agli studi.[1]

120. Essendo mandate dai benefattori cose soverchie, i frati con umil ringraziamento le ricuseranno, ovvero accettandole, le dispenseranno, secondo la disposizione del Superiore provinciale, ad altri conventi o ai poveri. Ricordiamoci poi tutti, che siamo come all'albergo e mangiamo i peccati dei popoli,[2] e che d'ogni cosa ci converrà rendere strettissimo conto. Per il che sopratutto avvertano i frati, che, abbondando di limosine per favor dei grandi e per la devozione del mondo, non abbandonino la santissima madre povertà, come non legittimi figliuoli del Padre san Francesco. Si ricordino di quelle belle parole, che esso serafico Padre era solito dire con ardentissimo affetto d'amore: « *Non fui mai di limosine ladro, cercandone o usando di esse oltre la necessità; sempre accettai meno di quello che mi bisognava, acciocchè gli altri poveri della loro parte non fossero defraudati: perchè fare il contrario sarebbe un furto* ».[3]

121. Ed acciocchè si soddisfaccia alla necessità degli infermi e si dia loro ogni necessario aiuto, siccome detta la religione,

[1] Can. 623.
[2] Ose., IV, 8.
[3] *Lib. Conformit.*, fruct. XII, XVI et XIX.

comanda la Regola, ricerca la fraterna carità, e ad esempio del serafico Padre, il quale per essi non si vergognava di cercare la carne pubblicamente, ordiniamo che ammalandosi alcun frate, subito dal Superiore locale gli sia designato un frate pieno di carità e atto a servirlo in tutto ciò che gli occorre; e se questi mancasse di sovvenire ai bisogni dell'infermo, sia avvisato e, non emendandosi, venga punito: che se anche il Superiore locale dimostrasse di non avere diligente cura dei suoi infermi, sia gravemente corretto e punito dal Superiore provinciale. E quando fosse ritenuto conveniente che l'infermo mutasse Luogo e clima, a ciò si provveda al più presto.

122. Agli infermi poi raccomandiamo vivamente di non dimenticarsi del nostro stato; e per non esporsi a violare con danno dell'anima la santa povertà, rilascino la cura di se stessi al medico e a chi è addetto al loro servizio. E il Superiore locale, quando vedrà essere pericolosa la malattia, non manchi di avvertirli, affinchè, resi consapevoli della gravità del male, si dispongano a debitamente ricevere i santissimi sacramenti. Ed ogni frate pensi quello che in caso d'infermità vorrebbe fosse fatto a sè, e si ricordi di ciò che apertamente espresse il nostro serafico Padre nella Regola, che non è alcuna madre sì tenera, pietosa ed inclinata al suo unico figliuolo, quanto dev'essere ciascun di noi al suo spirituale fratello.

CAPITOLO VII.

123. Considerando che il nostro serafico Padre, acceso dall'infiammante carità di Gesù Cristo, nient'altro più ardentemente desiderava che la gloria di Dio e la salute delle anime, e che noi pure, per seguirne gli esempi dobbiamo lavorare ed affaticarci nella vigna del Signore, nell'intento nobilissimo di promuovere con la nostra anche la santificazione dei prossimi; si determina che, ove il bene spirituale dei popoli lo esiga e l'obbedienza lo richieda, i nostri sacerdoti, approvati dai Superiori provinciali e dagli Ordinari dei luoghi, potranno ascoltare

le confessioni dei secolari, non soltanto nelle chiese altrui, ma anco nelle nostre.[1]

124. I frati deputati ad udire le confessioni ricordino che essi nell'esercizio del loro ministero rappresentano la persona di giudice e di medico, e sono costituiti da Dio ministri di giustizia e di misericordia ad un tempo, al fine di procurare l'onore divino e la salute delle anime.[2] Pertanto è necessario che essi siano adorni di ogni virtù: risplenda in loro specialmente grande amor di Dio e zelo delle anime; carità di padre, per non agire con rigore, noia ed impazienza; fortezza e magnanimità, poichè se buona è la misericordia, questa però, dice sant'Agostino, non deve ledere la giustizia; modestia e castità angelica, affinchè mondando le brutture altrui, non imbrattino l'anima propria; e finalmente una grande prudenza, onde sappiano scegliere, con decoro del proprio carattere, mezzi atti ed efficaci per allontanare le anime dal male e condurle a Dio.

125. I Superiori locali sorveglino accuratamente i confessori loro sudditi, e se in essi avvertono qualche cosa la quale disdica alla gravità e santità del sacerdote, li ammoniscano paternamente e, non emendandosi, informino di ciò il Superiore della provincia, affinchè questi possa correggere e punire i colpevoli, secondo la gravità del caso. Ed i Superiori provinciali, avanti di approvare i loro sudditi per udire le confessioni delle donne, considerino le qualità di coloro che eleggono. In generale non deputino a ciò i troppo giovani; ed a quelli ancora avanzati negli anni non debbono commettere abitualmente tale ufficio, se dal loro portamento sorge il dubbio che essi non siano per adempirlo con rettitudine e santità.

126. Per ricevere le confessioni dei nostri frati si deputino nei singoli Luoghi dal Superiore provinciale più confessori, secondo richiederà il numero dei religiosi, con facoltà di assol-

[1] *Cfr.* can. 874 § 1.
[2] Can. 888 § 1.

vere anche dai casi riservati nell'Ordine;[1] e siano confessori dotti, prudenti ed ornati di carità.

127. Ed acciocchè si provveda al maggior bene spirituale dei frati, si dichiara e si concede ora e per sempre che i nostri sacerdoti approvati ad udire le confessioni nella propria provincia, viaggiando ed anche trovandosi di passaggio in qualche nostro Luogo, fuori della propria provincia, ed ivi dimorando, possano lecitamente e validamente ascoltare le confessioni di tutti i nostri frati, ed assolverli altresì dai casi riservati nell'Ordine.

128. I frati si confessino almeno una volta la settimana,[2] eleggendo ciascuno liberamente uno dei confessori deputati, che più gli piacerà; e dappoichè l'avrà eletto, procuri di non mutarlo facilmente. E non si proibisce ai frati che, per tranquillità della loro coscienza, vadano da un confessore estraneo all'Ordine, approvato dall'Ordinario del luogo, e da lui ricevano l'assoluzione anche dai peccati e dalle censure riservate nell'Ordine.[3]

CAPITOLO VIII.

129. Avendo il nostro Signore Gesù Cristo sapientissimo maestro posto il fondamento della sua Chiesa sopra la salda pietra dell'autorità ed avendo proclamato, che ogni regno diviso in se stesso, andrà in perdizione,[4] si stabilisce, come strettamente comanda la Regola, che i frati siano soggetti ai loro Guardiani e Superiori immediati; questi, insieme ai proprii sudditi, ai Superiori provinciali; ed i Superiori provinciali, con tutti i frati, al Ministro generale, come legittimo successore e rappresentante del serafico Padre san Francesco.

130. L'intiero nostro Ordine, quanto al governo, si divide in provincie e commissariati. Nessun territorio, ove si trovano

[1] Can. 518 § 1 et 875 § 1.
[2] Can. 595 § 1, n. 3.
[3] Can. 519.
[4] Luc., XI, 17.

i frati nostri, sia dichiarato provincia, se non abbia almeno cinquanta sacerdoti, i quali abbiano debitamente compito il corso degli studi. Pertanto se in qualche regione i frati, in qualunque tempo, saranno inferiori al numero stabilito in queste nostre Costituzioni, si determina che dal Ministro generale e suo Definitorio, udito prima il voto dei Superiori ed Ex-superiori maggiori, dei Superiori locali e, se sarà giudicato opportuno, di altri religiosi, si nominino un Commissario provinciale e almeno due Assistenti, i quali governino la comunità dei frati per un triennio; finito il quale, avuto prima il voto anzidetto, si potranno eleggere altri Superiori o confermare nell'ufficio gli stessi per un altro triennio.

131. Entro le provincie e commissariati si abbiano i conventi, i quali debbono essere almeno case formate,[1] governati dal Guardiano; ma dove per qualunque causa non è possibile formare conventi, si possono avere degli ospizi retti dal Presidente, e tali ospizi saranno soggetti o immediatamente al Superiore provinciale o al Guardiano viciniore.

132. Le prelature dell'Ordine si conferiscano mediante l'elezione, nella quale i frati procedano puramente, semplicemente, santamente e canonicamente.[2] Pertanto si astengano tutti dal procurare direttamente o indirettamente dei suffragi, tanto per se stessi quanto per altri:[3] e chi contraffarà sia punito colla privazione della voce attiva e passiva, degli uffici che tiene, e colla inabilità ad ottenerne qualunque altro in avvenire.

133. I frati si sforzino, secondo il consiglio di Cristo nostro pietoso Signore, quando sono invitati alle sue nozze di stare nell'ultimo posto con esso lui, e non di ambire, con Lucifero, il primo,[4] poichè, secondo il detto evangelico, « *saranno ultimi i primi, e primi gli ultimi* »;[5] anzi dovendo sempre desiderare

[1] *Cfr.* can. 488, n. 5.
[2] Can. 507 § 1. *Cfr.* can. 160-182.
[3] Can. 507 § 2.
[4] Luc., XIV, 8.
[5] Matth., XX, 16.

di essere sudditi ed obbedire piuttosto che d'essere Superiori e ad altri comandare, fuggano le dignità con Cristo: tuttavia coloro che saranno da Dio, come Aaron, chiamati dall'obbedienza santa, non siano pertinaci nel rifiutare il ministero loro commesso.

134. Tutti gli scrutini dei nostri Capitoli generali, provinciali e locali si facciano a schede segrete, di modo che, come prescrive il diritto,[1] i nomi degli elettori non siano mai palesati.

135. Si dichiara poi che in qualunque elezione è necessario e basta che uno abbia, non computati i voti nulli,[2] più della metà delle voci. L'elezioni dei Definitori siano fatte separatamente, eleggendone uno per volta: e se accadesse che nel primo o secondo scrutinio non venisse eletto nessuno, si faccia il terzo scrutinio, nel quale si proclamerà eletto quegli che avrà avuto la maggioranza relativa dei voti: questa norma quanto al numero degli scrutini si dovrà osservare in tutte le elezioni dell'Ordine, generali, provinciali e locali. Ma nell'elezione del Ministro e del Procuratore generale, come pure del Ministro provinciale, dopo il terzo scrutinio inefficace, si faccia il quarto, nel quale abbiano voce passiva solamente i due che nel terzo scrutinio riportarono la maggior parte dei voti. Che se all'ultimo e decisivo scrutinio, rispettivamente terzo e quarto, i voti fossero pari, l'eletto sarà il più anziano di religione; e se i due avessero fatto la professione nello stesso giorno, il più anziano di età.[3]

136. Sono inabili all'ufficio di Superiori maggiori quelli che non contano almeno dieci anni di professione, cominciando dai primi voti, quelli che non sono nati da legittimo matrimonio, e non hanno compiti quarant'anni, se si tratta del Ministro generale, e trenta, se degli altri Superiori maggiori.[4] Inoltre facciamo intendere, che in ogni elezione si ha da eleggere quello

[1] Can. 169 § 1, n. 2 et 171 § 1.
[2] Can. 101 § 1, n. 1.
[3] *Cfr.* can. 101 § 1, n. 1.
[4] Can. 504.

il quale sarà tenuto migliore e più idoneo all'ufficio cui sarà eletto, posto da banda ogni altro rispetto.[1] Pertanto prima di venire a qualunque elezione canonica, tutti e singoli i vocali devono promettere con giuramento di eleggere quelli che secondo Dio stimeranno doversi eleggere.[2]

137. E perchè i Superiori devono essere guida e norma dei loro sudditi molto più in fatti che in parole; si ordina che il frate, il quale dagli altri non si distingua per prudenza, pietà, dottrina e zelo della regolare osservanza, e non può ordinariamente convenire al coro di giorno e di notte ed al refettorio con gli altri frati, od ha notabilmente bisogno di cibi speciali, per niun modo sia fatto Superiore.

138. In qualsivoglia elezione nessuno abbia voce passiva se non sarà sacerdote, avrà ottenuto la patente di predicazione dal Ministro generale, ed avrà fatto i voti solenni; e non mai prima di aver compito sette anni dalla prima professione: salve le prescrizioni del diritto comune e delle Costituzioni circa i promovendi alle singole cariche od uffici.

139. Intimato il Capitolo provinciale, in ciascun convento, che sia almeno casa formata, si elegga un Padre per Discreto, anche se colla licenza del Superiore fosse assente, il quale debba andare al Capitolo provinciale col Guardiano, e riferire i bisogni del convento e dei frati in particolare. In detta elezione siano vocali solamente quei frati, i quali hanno diritto di concorrere alle elezioni, e che già da due mesi sono ivi di famiglia. E si dichiara che i frati i quali dimorano negli ospizi posti dentro il distretto di un convento con la dipendenza dal Guardiano, sono considerati come appartenenti alla famiglia di quel convento ed hanno diritto di ivi concorrere all'elezione del Discreto.

140. Ed acciocchè i nostri giovani, tanto quelli che saranno venuti dal secolo come da altra religione, attendano con maggior quiete e semplicità a conservare ed accrescere lo spirito novellamente concepito, si determina che i sacerdoti non abbiano

[1] *Cfr.* can. 153 § 2.
[2] Can. 506 § 1 et 507 § 1.

voce attiva nella elezione del Discreto da mandarsi al Capitolo provinciale, se non dopo che avranno fatta la professione solenne e compito regolarmente il corso degli studi, e, qualora fossero religiosi venuti a noi colla professione solenne o con voti semplici perpetui, dopo un triennio dalla professione fatta nel nostro Ordine: ma tanto i chierici quanto i laici, solo dopo aver fatti i voti solenni e compiti dieci anni dalla loro prima professione.

141. Il Segretario ed il fratello compagno del Ministro provinciale abbiano voce alla elezione del Discreto nel convento ove risiede il Ministro provinciale; i Segretari ed i fratelli compagni tanto del Ministro generale come del Procuratore, ed i fratelli compagni dei Definitori generali abbiano la stessa voce nei conventi delle loro rispettive provincie, quando vi si troveranno per giusto motivo e coll'obbedienza del Ministro generale.

142. I predicatori, volendo e stando in luoghi vicini, potranno tornare al loro convento per l'elezione del Discreto.

143. Si ordina ancora, per levare ogni sospetto, che per due mesi avanti al Capitolo provinciale i frati non si mutino dai Luoghi senza grande ed evidente necessità. Avvertano i Ministri provinciali e Definitori nelle mutazioni dei frati, come pure nella disposizione delle famiglie, di non far cosa, che generi ragionevole sospetto di qualche disegno per le future elezioni.

144. I Capitoli provinciali si facciano ogni tre anni[1] il secondo o il terzo venerdì dopo Pasqua, o in altro tempo dell'anno, secondo le consuetudini delle provincie, con licenza del Ministro generale; al quale è riservata la facoltà di poterli convocare sei mesi prima o dopo il triennio, sia in occasione della sacra visita, sia per qualsivoglia ragionevole causa.[2] Ed in essi siano vocali il Ministro provinciale, i Definitori, gli Ex-ministri generali e Ex-definitori generali che sono membri della stessa provincia,[3] i Custodi generali, gli Ex-ministri provinciali, il Segretario del Ministro provinciale se avrà esercitato l'ufficio

[1] Benedictus XIV, Breve *Suprema Pastorum*, 20 febr. 1756.
[2] Clemens IX, Breve *Debitum pastoralis officii*, 9 sept. 1667.
[3] Clemens XIV, per Rescr. Card. Cavalchini, Protect. Ord., 28 iul. 1770.

almeno per un triennio, i Guardiani, i Presidenti degli ospizi che hanno un distretto proprio nei quali governano, con immediata dipendenza dai Ministri provinciali, la religiosa famiglia composta di almeno tre sacerdoti esso Presidente computato, e finalmente i Discreti.

145. Il Ministro generale ha voce attiva in tutti i Capitoli, che presiederà; e i Definitori generali nei Capitoli della loro rispettiva provincia, quando vi si troveranno.

146. Si eleggano nel Capitolo provinciale quattro Definitori *de gremio Capituli* o *de corpore Provinciae*, dei quali due al più possono essere di quelli del precedente Capitolo; ed il Ministro provinciale in questa sola elezione abbia voce attiva. Che se fosse eletto qualche Definitore *extra gremium Capituli* e fosse assente, non saranno sospese per ciò le operazioni del Capitolo.

147. Eletti i Definitori, il Ministro provinciale in segno di umiltà e per dimostrare l'animo da ogni specie d'ambizione lontano, dimetta l'ufficio suo ed ogni autorità in pubblico Capitolo, ed in testimonio di perfetta rinunzia consegni i sigilli e dica la colpa dei suoi difetti; poscia si venga all'elezione del Ministro provinciale, il quale si potrà scegliere anche da un'altra provincia.

148. Il Ministro provinciale duri nell'ufficio soltanto per un triennio, finito il quale non potrà essere eletto immediatamente per un secondo triennio nella stessa provincia, e resti libero dall'ufficio di Superiore locale per un anno: tuttavia il Ministro generale col suo Definitorio, per giuste ragioni, potrà concedergli la voce passiva.

149. Ed eletto il Ministro provinciale, i Definitori, a nome del Capitolo, scrivano al Ministro generale per la conferma;[1] ed intanto, fino a che verrà la risposta, potrà esercitare l'ufficio come Commissario dello stesso Ministro generale, purchè dimori nella stessa provincia.

[1] Clemens V, const. *Exivi*, cit., § *Demum*. *Cfr.* can. 177 § 1.

150. Dovendosi nei Capitoli provinciali costituirsi sempre quattro Definitori, se per Ministro provinciale sarà eletto uno di essi, si faccia l'elezione del quinto, e possa essere eletto uno dei Definitori del Capitolo precedente, benchè fra i primi quattro ve ne fossero stati eletti due di essi, quando però il Ministro provinciale eletto sarà uno di quelli, non già quando sarà dei nuovi Definitori.

151. Si determina altresì che ogni Provincia abbia due Custodi generali, i quali si eleggeranno *de gremio Capituli*, o *de corpore provinciae;* e il Ministro provinciale, che cessa dall'ufficio, abbia in detta elezione voce passiva. Si elegga dunque, il primo Custode che abbia a riferire in Capitolo generale i bisogni della provincia; indi si elegga l'altro Custode, il quale però non andrà al Capitolo generale, eccetto che il primo fosse mortò, ovvero per infermità o per qualche altro grave motivo riconosciuto dal Definitorio generale, non possa prendervi parte.

152. Restando vacante per qualunque motivo l'ufficio di Ministro provinciale, il primo Definitore sia obbligato a ricorrere subito al Ministro generale, e fino a che non riceverà ordini, tenga il governo della provincia; che se durante l'ufficio di Vicario provinciale si celebrerà il Capitolo generale, vi prenderà parte. Inoltre si determina che trovandosi qualche Ministro provinciale impedito da grave infermità di recarsi al Capitolo generale, riconosciuta tale causa dal Ministro generale e suo Definitorio, il primo Definitore faccia le veci di lui al Capitolo generale.

153. Restando vacante per qualunque motivo l'ufficio di Definitore provinciale oltre un anno avanti il Capitolo della provincia, dal Ministro generale e suo Definitorio, udito il voto consultivo del Definitorio provinciale, se ne elegga un altro, e prenda il posto del quarto Definitore.

154. Il Ministro generale col suo Definitorio, per gravi motivi da giudicarsi dal medesimo, può eleggere i Superiori provinciali senza la celebrazione del Capitolo provinciale, avuto prima per iscritto il voto consultivo della provincia; questo

però non potrà avvenire per due trienni consecutivi, ma trascorso il triennio, pel quale i Superiori erano stati costituiti dal Ministro generale e suo Definitorio, si dovrà convocare il Capitolo provinciale secondo il metodo prescritto nelle presenti Costituzioni.

155. Per assegnare un modo convenevole ed espediente all'istituzione dei Guardiani, il Ministro provinciale coi Definitori, ascoltato che avranno tutti i vocali, prima conferiscano insieme e discutano quali siano da escludersi; e poi ciascuno di essi, cioè, il Ministro ed i Definitori, farà segretamente una scheda, nella quale noterà tanti Padri, quanti Guardiani sarà bisogno di fare, eleggendo liberamente quelli che giudicherà migliori e più idonei; indi chiamati in definizione gli scrutatori del Capitolo ovvero, quando paresse opportuno, nominandone altri nuovi, ciascuno darà in mano di quelli la scheda; e, raccolto che avranno gli scrutatori segretamente le voci di tutti, annunzieranno i nomi e le voci dei Padri eletti. Se accadesse che nel primo scrutinio non fossero eletti tutti, se ne facciano altri, finchè si compia il numero necessario dei Guardiani; ma quando eccedessero il numero richiesto, il Ministro e i Definitori, in segreto, possano a loro arbitrio cassare quelli che sopravanzano; poscia distribuiranno gli eletti in quei conventi dove crederanno più conveniente. E giudicandosi opportuno, per rimuovere ogni sospetto e giudizio, la collocazione dei Guardiani nei conventi delle città principali si potrà fare a scrutinio segreto.

156. Fatta l'istituzione e collocazione dei Guardiani, si nominino i Presidenti degli ospizi ed i Vicari dei conventi; poscia si faccia la costituzione delle famiglie.

157. Affinchè non manchi ai Superiori locali l'aiuto ed il consiglio nelle cose di qualche importanza tanto spirituali che temporali, si ordina che almeno in ciascuna casa formata[1] siano a ciò deputati due sacerdoti; uno dei quali verrà eletto dal Defi-

[1] Can. 516 § 1.

nitorio provinciale, l'altro da tutti i religiosi che saranno nel Luogo di famiglia, e che hanno voce nell'elezione del Discreto da mandarsi al Capitolo provinciale.

158. I Guardiani ed i Presidenti non possono essere istituiti a tale ufficio per un tempo superiore ai tre anni; ma potranno essere eletti per un secondo triennio in un altro Luogo, anzi, per giuste cause, anche nello stesso Luogo; e dappoichè saranno stati Superiori sei anni, rimarranno liberi da tale ufficio per un anno. Non si proibisce però che i Superiori sopranominati, dopo detto tempo possano essere eletti in Superiori maggiori.

159. Restando vacante per qualunque motivo l'ufficio di Guardiano oltre sei mesi innanzi al Capitolo provinciale, si elegga in congregazione definitoriale un altro Guardiano collo stesso metodo come al Capitolo; ma se l'ufficio si renderà vacante meno di sei mesi avanti il Capitolo provinciale, la famiglia sia governata dal Vicario del convento, il quale prenderà anche parte al Capitolo. Si stabilisce inoltre che il Vicario del Convento insieme al Discreto possa andare al Capitolo provinciale, allorquando il Guardiano sia impedito da grave infermità dal prendervi parte; però tal causa d'impedimento dovrà essere prima riconosciuta ed approvata dal Ministro provinciale e suo Definitorio.

160. Si stabilisce che fatta l'elezione, anche fuori Capitolo, dei nuovi Superiori provinciali, cessino *ipso facto* tutti gli uffici e le cariche, quantunque non fosse ancora trascorso il triennio dal loro conferimento.

161. Quanto al Capitolo generale, si ordina che si faccia ogni sei anni[1] intorno alla festa della Pentecoste, come tempo più opportuno a tanto negozio e stabilito nella Regola dal nostro serafico Padre. In esso abbiano voce il Ministro generale, i Definitori generali, gli Ex-ministri generali, il Segretario generale dell'Ordine che avrà esercitato l'ufficio per un intiero

[1] Pius X, *Normae regiminis*, 15 maii 1908, I.

sessennio, i Ministri provinciali, i Commissari provinciali ed i Custodi generali.

162. Le elezioni del Capitolo generale si facciano in due giorni:[1] nel primo si eleggano sei Definitori, avuto riguardo alla rappresentanza delle diverse lingue, dei quali tre al più possono essere di quelli del precedente Capitolo, e possono essere scelti anche *extra gremium Capituli*. Ed il Ministro generale in questa sola elezione abbia voce attiva. Eletti i Definitori, il giorno seguente il Ministro generale dimetta l'ufficio suo ed ogni autorità in pubblico Capitolo, consegni i sigilli e dica la colpa dei suoi difetti; poscia si venga all'elezione del Ministro generale.

163. Dovendosi nei Capitoli generali costituirsi sei Definitori, se per Ministro generale sarà eletto uno di essi, si faccia l'elezione del settimo, e possa essere eletto uno dei Definitori del Capitolo precedente, benchè fra i primi sei ve ne fossero stati eletti tre di essi, quando però il Ministro generale eletto sarà uno di quelli, non già quando sarà dei nuovi Definitori.

164. Fatta l'elezione del Ministro generale e, se occorrerà, del settimo Definitore, il Procuratore generale dica la colpa in pubblico Capitolo; indi da tutti i vocali si elegga il nuovo Procuratore, il quale deve essere scelto sempre *de gremio Definitorii*, ed in forza dell'elezione all'ufficio di Procuratore, verrà ad essere il primo fra i Definitori.

165. Gli uffici di Ministro generale e di Procuratore durano solamente per sei anni; finiti i quali, tanto l'uno quanto l'altro non possono essere rieletti al medesimo ufficio per una seconda volta immediata; inoltre il Ministro generale finito il sessennio rimanga libero per un anno da ogni prelatura.

166. Appartiene al Procuratore generale il trattare e spedire tutti i negozi dell'Ordine con la Santa Sede; ma negli affari che riguardano tutto l'Ordine od un'intera provincia, deve avere il

[1] Pius X, *Normae regiminis*, cit., II.

consenso del Ministro generale e del Definitorio. E in nessun modo chieda grazie o facoltà per i frati particolari, senza il consenso del Superiore provinciale: laonde niun frate, di qualunque grado o condizione, ardisca trattare di alcuna cosa presso la Curia Romana, se non per mezzo di lui.

167. Ogni qual volta il Ministro generale per qualunque motivo deve assentarsi da Roma, il Procuratore eserciti l'ufficio di Commissario generale a tenore della Costituzione del Sommo Pontefice Benedetto XIV *Suprema apostolicae* del 25 novembre 1755, ed insieme col Definitorio tratti e spedisca gli affari dell'Ordine. Ed affinchè in esso regni sempre l'unità di governo e l'uniformità di direzione, e tutto proceda con la massima regolarità in vantaggio ed edificazione dei sudditi, sarà dovere del Procuratore informare lo stesso Ministro generale di ciò che di notevole accade nelle provincie, e delle deliberazioni prese in proposito dal Definitorio generale.

168. Nondimeno la conferma dei Ministri provinciali, l'elezione dei Commissari provinciali e dei Visitatori generali delle provincie, come pure le patenti di predicazione sono riservate esclusivamente al Ministro generale, il quale può riservarsi anche alcune altre cause determinate, quando lo creda opportuno,[1] e non sia di ostacolo al disbrigo degli affari ordinari.

169. Restando vacante per qualunque motivo l'ufficio di Ministro generale, il Procuratore gli succeda nella qualità di Vicario generale; che se questi durante tale carica cessasse dall'ufficio, resti Vicario generale il secondo Definitore, e così ordinatamente un Definitore succeda all'altro.

170. Si determina che quegli il quale rimarrà Vicario generale goda dei medesimi diritti del Ministro generale e che per gli atti ufficiali faccia uso del sigillo dell'Ordine; renda subito consapevole la Santa Sede della vacanza dell'ufficio del Ministro generale per le necessarie ed opportune istruzioni, avute le quali, sia tenuto a fedelmente eseguirle.

[1] Benedictus XIV, Const. *Suprema apostolicae*, cit.

171. Si determina che se il Procuratore generale in tempo della sua carica si assenterà da Roma, l'ufficio della Procura dipenda dal Ministro generale. E restando vacante per qualunque motivo l'ufficio di Procuratore oltre un anno innanzi al Capitolo generale, dal Ministro generale e suo Definitorio si elegga a schede segrete un altro Procuratore generale scelto *de gremio Definitorii*, e goda degli stessi diritti del Procuratore cessante. Ma se l'ufficio si renderà vacante meno d'un anno avanti il Capitolo generale, il Ministro generale col Definitorio, nel modo anzidetto, sostituisca un Vice-procuratore scelto parimente *de gremio Definitorii*.

172. Restando vacante per qualunque motivo l'ufficio di Definitore generale oltre un anno innanzi al Capitolo, dal Ministro generale e suo Definitorio se ne elegga a schede segrete un altro della stessa lingua, e prenda il posto del sesto Definitore.

173. Il Ministro generale ed i Definitori, i quali sono obbligati a risiedere in Roma,[1] dovranno sciogliere e dichiarare i dubbi che occorreranno in queste Costituzioni, provvedere ai bisogni delle provincie, definire, determinare e sentenziare tutte le cause, che spettano al buon governo dell'Ordine. Spetta parimente al Ministro generale e suo Definitorio il dispensare, nei singoli casi e nelle materie soltanto disciplinari, sugli statuti delle presenti Costituzioni, i quali non siano del diritto comune o della Regola. Ed il Ministro generale commetterà ai Definitori generali di esaminare e trattare i negozi dell'Ordine, specialmente quelli delle provincie della lingua di ciascuno di essi, anche fuori delle riunioni definitoriali, salva però sempre l'autorità dello stesso Ministro generale e del Definitorio.[2]

174. Nei Capitoli generali, secondo l'antica consuetudine, si trattino gli affari più gravi dell'Ordine; dei quali tutti i capitolari siano informati a tempo, affinchè ciascuno con più maturo

[1] Clemens IX, Breve *Debitum pastoralis officii*, 9 sept. 1667; Clemens XII, Breve *Pastoris officii*, 5 maii 1733.

[2] Pius X, *Normae regiminis*, 15 maii 1908, VII.

giudizio possa dire il suo parere. Ma il determinare quali negozi si debbono sottoporre al Capitolo, e con quale ordine essere trattati, ciò spetta soltanto al Ministro generale ed al suo Definitorio. Il medesimo a parità di cose si faccia, col consenso del Ministro provinciale e Definitorio, nei Capitoli provinciali, ogni qualvolta si stimerà opportuno che venga presa qualche decisione per ristabilire e rafforzare la regolare osservanza, ed aumentare la pietà nei religiosi.

175. Per trattare colla Santa Sede le cause di beatificazione e canonizzazione dei Servi di Dio, si abbia nella Curia generalizia un Postulatore generale,[1] il quale deve essere scelto dal Ministro generale col consenso del suo Definitorio, e confermato dalla sacra Congregazione dei Riti.[2] Il Postulatore eserciti il suo ufficio a norma del diritto,[3] sotto la dipendenza del Ministro generale; ed una volta all'anno dia relazione al Definitorio generale delle cause trattate nella sacra Congregazione e dello stato economico della Postulazione.

176. Affinchè si abbiano nella Curia generalizia Ufficiali in numero sufficiente pel disbrigo degli affari, dal Ministro generale, col consenso del suo Definitorio, si scelgano fra le diverse provincie e si nominino il Segretario generale dell'Ordine, il Segretario generale delle Missioni, alcuni Sostituti e l'Archivista generale. Parimente il Procuratore generale elegga, col consenso del Ministro generale e suo Definitorio, il Segretario della Procura con un Sostituto. Tutti questi Ufficiali, come pure il Postulatore generale, cessano *ipso facto* dalla carica colla nomina dei nuovi Superiori generali; ma il nuovo Ministro generale, col consenso del Definitorio, potrà confermare nell'ufficio quelli che crederà bene dover ritenere in Curia.

177. Tutti i predetti Ufficiali, durante il loro ufficio, abbiano voce nei Capitoli delle proprie provincie, quando vi si troveranno; e dopo sei anni di lodevole servizio, il Ministro generale

[1] Can. 2004 § 3.
[2] Can. 2006 § 2.
[3] Can. 2007.

col suo Definitorio potrà loro concedere i privilegi e i diritti, anche capitolari, che competono agli Ex-ministri provinciali.

178. Per evitare gli inconvenienti, che nascono dal non tener segrete le cose che passano in Definizione, i Definitori generali, come pure i Superiori provinciali ed i loro Definitori giurino di tener segrete tutte quelle cose, che in essa si trattano, le quali possono recare disturbi o altri inconvenienti.

179. Parimente si ordina che gli Ufficiali della Curia generalizia ed il Segretario provinciale, prima di entrare in carica, prestino giuramento avanti il rispettivo Definitorio generale o provinciale di esercitare con diligenza il loro ufficio e di osservarne il segreto.[1]

180. Durante la celebrazione del Capitolo generale, si facciano continue e ferventi orazioni da tutti i frati dell'Ordine, e nel tempo del Capitolo provinciale da tutti i frati della provincia; affinchè Dio si degni disporre tutte le cose nostre secondo il suo beneplacito a lode, onore e gloria di sua maestà infinita nonchè a vantaggio della Cattolica Chiesa.

CAPITOLO IX.

181. Poichè l'evangelizzare la parola di Dio è uno dei più degni, utili ed alti uffici, che siano nella Chiesa militante, donde in gran parte dipende la salute del mondo, e che però fu tanto a cuore a Cristo Iddio nostro, ch'egli medesimo col fervore grandissimo di quella sua divina carità volle per se stesso esercitarlo; affinchè un tanto eccellente, nobile e fruttuoso esercizio nel nostro Ordine non venga meno con grave danno delle anime, si ordina, che in ogni provincia vi siano studi divoti, di carità ed umiltà ridondanti, tanto nelle umane lettere, quanto nelle altre scienze necessarie per meglio arrivare alla cognizione della sacra e scolastica teologia, della sacra Scrittura e dei sacri canoni: le quali cose, oltre la religiosa ed approvata vita, sono necessarie a chi deve predicare degnamente e con debito ordine.

[1] *Cfr.* can. 364 § 2, nn. 1 et 3.

182. Niuno sia ammesso allo studio della filosofia, se non sarà debitamente istruito nelle materie inferiori, secondo le migliori scuole di ciascuna nazione. E poichè i giovani, che domandano di abbracciare la nostra vita nello stato chiericale, talvolta possono mancare della scienza letteraria richiesta dal diritto,[1] si ordina che in ogni provincia si abbia il seminario serafico, nel quale insieme alla educazione civile e religiosa propria dell'Ordine nostro s'impartisca ai giovani l'insegnamento delle umane lettere, specialmente della lingua patria e latina.[2]

183. Gli studenti di filosofia e di teologia siano posti, se è possibile, in un solo convento; altrimenti quelli del corso filosofico si riuniranno in un convento e quelli del corso teologico in un altro. E nei conventi di studio sia in vigore la perfetta vita comune e la regolare osservanza; in caso contrario, gli studenti non potranno essere promossi agli ordini.[3] Che se qualche provincia non fosse in grado di avere gli studi debitamente sistemati, il Ministro generale col suo Definitorio provveda a tale difetto a norma del diritto, specialmente coll'inviare gli studenti in altra provincia ove gli studi siano bene ordinati.[4]

184. Per tutto il corso degli studi i chierici siano affidati alla cura speciale di un Direttore, il quale deve essere fornito di quelle doti che si richieggono nel Maestro dei novizi. Sarà suo compito di informare l'animo degli studenti alla vita religiosa con avvisi, istruzioni ed esortazioni opportune,[5] e così prepararli gradualmente al ministero sacerdotale.

185. Gli studenti si sforzino di non mai lasciare la via regia che conduce al Cielo, cioè la santa umiltà unita colla povertà serafica, ricordandosi spesso del detto del beato Iacopone: « *Scienza acquisita – mortal si dà ferita – s'ella non è vestita – de core umiliato*».[6] Sarà loro occasione d'umiliarsi, se riconosce-

[1] Can. 589 § 1.
[2] Can. 1364, 1369 § 2.
[3] Can. 587 § 2.
[4] Can. 587 § 3.
[5] Can. 588 §§ 1 et 2.
[6] Laude LXXXI.

ranno avere accresciuto nuovo obbligo appresso a Dio per essere stati chiamati allo studio, e fatti degni di essere introdotti alla vera e soave intelligenza delle sacre lettere, sotto il senso delle quali sta nascosto quel sommo Bene, il cui spirito è sopra il miele dolce a chi lo gusta.[1] Pertanto esortiamo gli studenti perchè, avanti la lezione, innalzino la mente a Dio, ed in spirito di umiltà, dicano la seguente orazione:

« *Domine, ego vilissimus servus tuus, et omni bono indignus, volo ingredi ad videndum thesauros tuos; placeat tibi ut me indignissimum introducas, et des mihi in his verbis et sancta lectione, tantum te diligere, quantum te cognoscere, quia nolo te cognoscere, nisi ut te diligam, Domine Deus, Creator meus. Amen* ».[2]

186. Lo studio della filosofia con le scienze affini si compia in tre anni; il corso teologico, invece, in quattro anni intieri,[3] e comprenda, oltre la teologia dogmatica, morale ed ascetico-mistica, la sacra Scrittura, la storia ecclesiastica, la storia dell'Ordine, la patrologia, il diritto canonico coll'esposizione della nostra Regola, la liturgia, la sacra eloquenza ed il canto ecclesiastico.[4] Si tengano ancora lezioni con l'aggiunta di esercizi pratici, intorno alla teologia pastorale, specialmente sul modo di insegnare il catechismo sia ai fanciulli che ad altri, di ascoltare le confessioni, di visitare gli infermi e di assistere i moribondi.[5]

187. Si determina inoltre che ciascuna provincia, avuto riguardo alle legittime consuetudini, abbia un regolamento per gli studi, sia intorno alle diverse materie da insegnarsi, sia quanto alle ore a ciascuna di esse destinate; il quale regolamento venga sottoposto all'approvazione del Definitorio generale, nè sia mutato senza il consenso del medesimo. Quanto ai libri di testo, a parità di condizione, si preferiscano gli autori dell'Ordine.

[1] *Eccli.*, XXIV, 27.
[2] *Indulg. 100 dierum.* Pius X, 28 apr. 1909.
[3] Can. 589 § 1.
[4] Can. 1365 § 2.
[5] Can. 1365 § 3.

188. I chierici, prima che passino ad un nuovo corso di studio, siano diligentemente esaminati dal Superiore provinciale insieme ai Definitori ed ai rispettivi Lettori, e fatto il detto esame, si pongano a scrutinio segreto, nel quale quelli che avranno la maggior parte dei voti, s'intendano approvati per proseguire lo studio, e gli altri attendendo allo studio delle materie non apprese sufficientemente, si prepareranno a subire nuovamente gli esami. Ed oneriamo in ciò gravemente la coscienza degli esaminatori, se in una cosa, donde risulta così gran frutto o danno alla religione, non procederanno con semplicità, ma per affetti e passioni umane approveranno gli inetti ed indegni.

189. Gli studenti non cerchino d'acquistare la scienza, che gonfia ed insuperbisce, ma s'ingegnino di far guadagno dell'illuminativa ed infiammante carità di Cristo, la quale vivifica ed umilia le anime, nè mai si immergano tanto nello studio delle lettere, che per esso abbiano a pretermettère lo studio della santa orazione; perchè farebbero espressamente contro l'intenzione del nostro Padre san Francesco. « *Ho a caro* », egli diceva, « *che i frati si applichino allo studio della Sacra Scrittura, purchè ad esempio di Cristo, il quale più orava che non leggeva, non tralascino per questo lo studio dell'orazione, nè studino solamente per sapere la maniera di parlare, ma bensì per praticare ciò che hanno udito, e quando l'avranno essi fatto, lo propongano agli altri* ».[1]

190. Pertanto s'impone agli studenti che convengano in coro al Mattutino ed alle altre ore canoniche, ed all'orazione; che osservino con esattezza e diligenza gli ordini dei Superiori ed il regolamento dello studio; che obbediscano, onorino ed amino come padri i Guardiani, i Direttori, i Lettori e precettori. Ma quelli che saranno negligenti negli studi e negli esercizi spirituali, prima siano ammoniti e castigati ad arbitrio del Superiore provinciale; e non seguendo l'emendazione, siano rimossi

[1] S. Bonaventura, *Legend. S. Franc.*, c. XI, n. 1.

dallo studio e puniti con altre pene secondo la gravità della colpa.

191. I Superiori abbiano cura che per l'insegnamento almeno della sacra Scrittura, della teologia dogmatica, della teologia morale e della storia ecclesiastica, si abbiano altrettanti distinti Lettori;[1] e questi espongano l'ottima e sicura dottrina del Serafico Dottore san Bonaventura e dell'Angelico Dottore san Tommaso.[2]

192. I Lettori ed i precettori si eleggano, secondo le ordinazioni canoniche e le approvate consuetudini delle provincie, tra i predicatori solennemente professi, i quali dagli altri più si distinguano per pietà, dottrina, prontezza d'ingegno e facilità di comunicativa, per l'amore allo studio, e sopra tutto per religiosità di vita e bontà di costumi, affinchè possano comunicare ai giovani loro affidati la scienza, non meno che la pietà e la disciplina.[3]

193. Onde si ordina che i Lettori e i precettori sani convengano in coro almeno al Mattutino, al Vespro e ad un'ora di orazione; ed insegnando, attendano alla loro santificazione sotto l'obbedienza dei Superiori; e non predichino fra l'anno se non nel luogo di loro residenza, e ciò raramente.

194. Negli studi si facciano gli esercizi soliti, e le vacanze del tempo estivo non si protraggano oltre i due mesi; perciò i Superiori provinciali avvertano che i Lettori siano diligenti nel proseguire la loro lettura.[4] Vigilino ancora sull'insegnamento che i Lettori impartiscono; e depongano quelli, che tengono erronee e pericolose dottrine, o si mostrano amanti di malsane novità, o per altri gravi motivi risultano inabili al profitto intellettuale e spirituale dei loro discepoli.

195. Perchè niente vi ha di più santo ed augusto del sacrifizio della Messa, nessun chierico sia promosso agli ordini senza

[1] Can. 1366 § 3.
[2] *Cfr.* can. 1366 § 2.
[3] Can. 1360 § 1.
[4] Can. 1369 § 3.

un'accurata preparazione di mente e di cuore, e fedelmente osservate le prescrizioni della Chiesa circa la sacra ordinazione.[1]

196. I Superiori provinciali procurino per quanto è possibile che, secondo l'antica e lodevole consuetudine dell'Ordine, i neo-sacerdoti, i quali già hanno compito il corso degli studi ed ottenuta la patente di predicazione, attendano ancora per un anno allo studio della sacra eloquenza e siano iniziati al ministero della predicazione sotto la direzione di un Padre predicatore a ciò deputato.

197. Nessuno sia promosso all'ufficio della predicazione se, oltre a ciò che è stabilito nel diritto,[2] non sia stato prima esaminato ed approvato dal Ministro generale, come vuole e comanda la Regola, ovvero, per delegazione sua, dal Superiore provinciale coi Definitori ed i Lettori; nel qual caso, essi tutti assieme riuniti faranno fede al Ministro generale che il religioso ha compito debitamente il corso degli studi ordinato dalle presenti Costituzioni, e che, avendo fatto la votazione segreta, consta dei suoi buoni costumi e della idoneità all'ufficio della predicazione. Che se uno studente passasse dalla sua provincia a studiare in un'altra, si abbia ancora l'attestato dai Superiori di questa provincia intorno agli studi fatti ed alla bontà dei costumi.

198. Nè ad alcuno sia commesso il ministero della predicazione, se non consterà esser egli di vita santa ed esemplare, di chiaro e maturo giudizio, di forte ed ardente volontà;[3] sapendo che la scienza ed eloquenza senza carità non edificano, anzi molte volte distruggono; poichè, al dire di san Gregorio,[4] facilmente è disprezzata la predica di colui, che tiene vita rilassata. Ed attendano diligentemente i Superiori, che nel commettere tale ufficio non siano accettatori di persone, nè si muovano per amicizia o favore umano, ma semplicemente e solo per l'onore

[1] Can. 964-1011. *Cfr.* can. 955, 956, 1406 § 1, n. 7, 2372 et 2410.
[2] *Cfr.* can. 1328, 1337-1351 et 1406 § 1, n. 7.
[3] Can. 1340 § 1.
[4] *Homil. XII in Evang.*

di Dio, preferendo piuttosto che vi siano pochi e buoni predicatori, che molti ed inabili, ad esempio di Cristo, somma Sapienza, che tra sì gran moltitudine di ebrei elesse solo dodici Apostoli[1] e settantadue Discepoli, avendo prima lungamente pregato.

199. Ed affinchè nei giovani sacerdoti non si raffreddi, ma anzi cresca maggiormente l'amore allo studio con loro grande vantaggio, si ordina che, anche dopo compito regolarmente il corso degli studi ed ottenuta la patente di predicazione, siano esaminati ogni anno per un quinquennio da dotti e gravi Padri sui diversi trattati delle scienze sacre, antecedentemente designati dal Superiore provinciale,[2] come pure sulla Regola del primo e terz'Ordine. Ed i frati tutti proseguano nel coltivare gli studi, particolarmente sacri, sì necessari al retto esercizio del ministero spirituale: altrimenti, si verificherà a loro danno e ignominia la sentenza di Cristo nostro Salvatore: « *Se un cieco ne guida un altro, cadono ambedue nella fossa* ».[3]

200. Inoltre in ogni nostro Luogo, almeno una volta al mese, si faccia la soluzione del caso di morale, di liturgia e di Regola, coll'aggiunta, se al Superiore parrà opportuno, di un ragionamento su questione dogmatica o su materie affini; e dovranno assistervi quelli che hanno compito gli studi ivi dimoranti, e i chierici professi che attendono allo studio della teologia, a meno che il Superiore provinciale avesse altrimenti disposto.[4]

201. Perchè da noi maggiormente si favorisca l'incremento degli studi, e maggior copia di frutti raccogliamo nella vigna del Signore, si pregano vivamente i Superiori delle provincie, affinchè, col consenso del loro Definitorio, facciano conoscere e presentino, se li hanno, al Ministro generale quei giovani che veramente si distinguono per ingegno e per zelo dell'osservanza rego-

[1] Luc., VI, 13.
[2] Can. 590.
[3] Matth., XV, 14; Luc., VI, 39.
[4] Can. 591.

lare; al quale Ministro spetterà il provvedere alla loro istruzione superiore, specialmente nel Collegio Serafico internazionale eretto in Roma a questo scopo. E si guardino i Superiori provinciali dal mandarli alle Università, senza aver ottenuta la licenza scritta del Ministro generale.

202. L'esercizio della predicazione al popolo dipende, a norma del diritto,[1] dall'autorità dell'Ordinario del luogo e dei Superiori provinciali; i quali possono e debbono revocare la facoltà o licenza concessa, quando conosceranno che al predicatore facciano difetto le doti necessarie.[2]

203. Il determinare le predicazioni da farsi nel distretto del Luogo dai frati che ivi stanno di famiglia, appartiene ai Superiori locali; per le altre la determinazione spetta ai soli Superiori provinciali, i quali, secondo le lodevoli consuetudini delle provincie, possono col consenso dei loro Definitori, riservarsi le predicazioni di maggior importanza ed assegnarle, anche nel distretto di ciascun Luogo, a determinati predicatori. Perciò si guardino i predicatori di non impegnarsi in questo con i parroci od altri, affinchè non manchi loro la missione divina, e non meritino il rimprovero fatto dal Signore per bocca del Profeta: « *Io non li mandava, ed essi correvano* »;[3] e chi farà il contrario sia avvisato e punito secondo la gravità della colpa.

204. Inoltre s'impone ai predicatori che anzitutto nei loro ragionamenti espongano ciò che i fedeli debbono credere e praticare per salvarsi; si astengano da argomenti profani o astrusi che oltrepassano l'intelligenza comune degli uditori,[4] ma ad esempio del santo Precursore Giovanni Battista, predichino con voce alta ed ardente: « *Fate penitenza perchè il regno dei cieli è vicino* »;[5] e, secondo che il nostro Padre san Francesco esorta, annunzino i vizi e le virtù, la pena e la gloria con brevità di

[1] Can. 1338-1343.
[2] Can. 1340 § 2.
[3] Ierem., XXIII, 21.
[4] Can. 1347 §§ 1 et 2.
[5] Matth., III, 2.

sermone; allegando principalmente Cristo, la cui autorità prevale a tutte le persone e ragioni del mondo; adducendo la Scrittura sacra, e conseguentemente le tradizioni apostoliche ed ecclesiastiche, i sacri Concili, i santi Padri e Dottori della Chiesa.

205. E siano esaminati e casti nei loro discorsi, e non discendano a niuna persona in particolare, massime religiosi e prelati della Chiesa; altrimenti facendo, siano gravemente puniti. E s'astengano dalle espressioni troppo ricercate ed affettate, come non convenienti all'ignudo ed umile Crocifisso, ma usino un parlare umile, disadorno, puro e semplice, pieno nondimeno di carità ed infocato d'apostolico fervore.[1] Perciò s'esortano i predicatori, che cerchino, quanto più possono, d'imprimersi nel cuore il benedetto Gesù, e di dargli di se stessi possessione pacifica; acciocchè per ridondanza di amore, egli sia quello che li faccia parlare, a guisa di Paolo apostolo, vaso di elezione,[2] Dottore delle genti, il quale predicava non in sublimità di sermone e di eloquenza umana, ma in virtù di Spirito Santo. Si sforzino ancora ad esempio di Gesù Cristo, nostro perfettissimo maestro, d'insegnare ad altri non solo con la dottrina, ma ancora con le opere. Questi sono davvero i grandi nel regno del cielo, i quali prima operano, e poi insegnano e predicano agli altri.[3]

206. Pertanto i predicatori sani, quando non sono in atto di predicare, convengano in coro alle ore canoniche ed alle orazioni ordinarie, quanto sia possibile, e facciano la vita comune con gli altri frati.

207. E quando sono in predicazione, vivano da poveri e mendichi, contentandosi del necessario; nulla domandino per sè o per i frati, acciocchè, secondo l'apostolica dottrina, sia noto a tutti che non cercano le cose loro,[4] ma quelle di Gesù Cristo, cioè la gloria di Dio e la salute delle anime che Cristo ricomprò col suo preziosissimo sangue. Molto più si proibisce

[1] Can. 1347 § 2.
[2] I *Cor.*, II, 1.
[3] Matth., V, 19.
[4] *Philipp.*, II, 21.

che ricevano cosa alcuna, se non a titolo di mera elemosina, per conto della predicazione, nè si facciano comperare libri, abiti, panni, o simili, che possano sembrare prezzo e pagamento di essa predicazione; ed a chi farà il contrario il Superiore provinciale imponga una penitenza, e non emendandosi, lo sospenda dall'ufficio della predicazione.

208. Occorrendo di dover fare alcuna raccomandazione di povere persone o di opere pie, non si faccia senza licenza dell'Ordinario del luogo o del parroco; e, fatta da altri la questua, per niun modo s'intromettano in ricevere, nè in dispensare dette limosine, nè permettano, che altre persone lo facciano in nome loro.

209. Ed acciocchè essi, predicando ad altri, non diventino reprobi,[1] lascino qualche volta la frequenza dei popoli e ritornino alla solitudine, e col dolcissimo nostro Salvatore ascendano al monte della santa orazione e contemplazione, ed ivi stiano tanto, che ripieni di Dio, l'impeto dello Spirito Santo di nuovo li muova a spargere al mondo le grazie divine, sforzandosi d'infiammarsi come Serafini del divino amore, acciocchè, essendone essi ben caldi, possano riscaldare gli altri; in tal modo, servendo ora al ministero di Marta, ora al silenzio di Maria,[2] seguiranno Cristo in vita mista, il quale, dopo avere pregato sul monte, discendeva nel tempio a predicare,[3] anzi scese dal cielo in terra per salvare le anime. Perciò si sforzino tutti i predicatori, finito il corso della predicazione, di partirsi quanto prima dalle città o terre, dove avranno predicato, per tornare ai Luoghi loro, se non ne saranno impediti da necessità; acciocchè per la troppo frequente conversazione e famigliarità dei secolari, non venga a perdersi il frutto della predicazione, e a diminuirsi l'autorità e la riputazione del loro ministero.

210. I Superiori procurino che il Terz'Ordine della Penitenza sia promosso e propagato ovunque; ed i predicatori

[1] I *Cor.*, IX, 27.
[2] Luc., X, 42.
[3] Ioann., VIII, 1. 2.

prendano ogni opportuna occasione di parlare nella predicazione della sua dignità ed efficacia per la pratica della vita cristiana.

211. E perchè chi non sa leggere ed imitare Cristo libro della vita, non ha dottrina da poter predicare; perciò s'impone ai predicatori, che non portino molti libri, acciocchè studino Cristo in cui sono tutti i tesori della sapienza e scienza di Dio.[1] Ma i libri a noi necessari s'abbiano in comune, e non in particolare, come fu sempre intenzione del nostro dolcissimo Padre san Francesco. Non si proibisce però che i Superiori possano concedere l'uso di alcuni pochi, necessari all'ufficio, ed in casi straordinari anche un numero maggiore a quei frati, che col merito dell'obbedienza e senza detrimento della regolare osservanza, si occupano di studi particolari convenienti allo stato religioso e sacerdotale.

212. Per meglio osservare la povertà e rimuovere dai cuori dei frati ogni affetto e particolarità, si ordina che in ogni nostro Luogo vi sia una conveniente biblioteca, nella quale s'abbiano la sacra Scrittura, i divoti e santi Dottori, ed altri libri necessari, sì antichi che moderni; ma i libri veramente inutili, vani e pericolosi, i quali più presto fanno l'uomo mondano che cristiano, non si tengano nei nostri Luoghi, e se ve ne fossero, secondo la prudente disposizione dei Superiori maggiori, siano del tutto eliminati.

213. A nessuno dei frati, Superiore o suddito, è lecito in qualsivoglia modo e sotto qualunque pretesto, distrarre, imprestare e molto meno alienare o distruggere i libri assegnati alla biblioteca; e chi mancherà in questo, sia gravemente punito ad arbitrio dei Superiori maggiori. Tuttavia il Superiore provinciale con consenso del suo Definitorio, e uditi i rispettivi Guardiani coi loro Discreti, può commutare i libri appartenenti ad una biblioteca con quelli di un'altra, o mandare ad una, che ne sia mancante, quelli che in un'altra sono superflui.

[1] *Col.*, II, 3.

214. Si determina inoltre che nella Curia generalizia, come pure nei conventi ove risiedono i Superiori provinciali, anzi in tutti i nostri Luoghi, si abbia l'archivio, nel quale vengano riposte con ordine le rispettive scritture e i documenti degni di memoria, e siano diligentemente custoditi da chi ne avrà ricevuto l'incarico.

215. Si proibisce inoltre che alcuno osi per sè, o per altri, pubblicare libri di grande importanza, senza la licenza in iscritto del Ministro generale; il che va inteso specialmente dei libri che trattano della divina Scrittura, di sacra teologia o della serafica Regola: per opuscoli di minor importanza, come pure per le pubblicazioni su giornali o periodici, basta la licenza del Superiore provinciale.[1] Ma i Superiori maggiori, osservato quanto secondo il diritto è da osservarsi,[2] non diano tale licenza, se prima non avranno fatto rivedere ed esaminare dette opere o scritti da persone dotte ed idonee; salva sempre la licenza degli Ordinari dei luoghi,[3] anzi, se il caso lo richiede, della stessa Sede Apostolica:[4] e se alcuno farà il contrario, sia severamente punito secondo la gravità della colpa. Ed agli scrittori o editori di libri si proibisce espressamente di stabilire accordi economici di edizioni, senza una licenza speciale dei Superiori.

216. E tutti i frati si ricordino dell'ammonizione lasciata dal nostro santo Padre nel suo testamento che tutti i teologi e quelli i quali ministrano a noi le santissime parole divine, dobbiamo onorare e riverire, come quelli che ministrano a noi lo spirito e la vita.

CAPITOLO X.

217. Poichè, secondo la dottrina di Cristo umile Salvatore nostro, i prelati della Chiesa non devono essere come i principi delle nazioni, i quali nelle dignità s'ingrandiscono,[5] anzi tanto

[1] Can. 1386 § 1.
[2] Can. 1385-1394.
[3] Can. 1385 § 2.
[4] Can. 1387-1389.
[5] Matth., XX, 25.

più si devono abbassare, quanto sopra le loro spalle hanno maggior peso e pensare che, mentre gli altri frati hanno da obbedire al loro Superiore, essi hanno da obbedire a tutti i frati, e servire e ministrare loro in ogni bisogno, massimamente negli spirituali, ad esempio di Cristo, il quale venne per servirci, ministrarci e porre per noi la propria vita;[1] perciò esortiamo tutti i Superiori nostri ad esser ministri e servi di tutti i loro fratelli; il che faranno se, secondo la mente del serafico Padre, nei loro sudditi con esempio e con dottrina, infonderanno spirito e vita.

218. Perciò si ordina che il Ministro generale nel tempo del suo ufficio visiti personalmente o, se legittimamente impedito, per mezzo di altri, tutte le provincie, e, se è possibile, anco tutti i nostri Luoghi, o almeno procuri di vedere tutti i nostri frati; ed i Superiori provinciali visitino tutti i Luoghi della provincia ed i frati almeno una volta l'anno.[2]

219. Nelle visite canoniche i Superiori maggiori osservino diligentemente tutte quelle cose che sono comandate dal diritto, e specialmente ricerchino se sono state adempite le ordinazioni della visita antecedente; che se troveranno essere state colpevolmente trascurate, puniscano i negligenti secondo la gravità della colpa. E non omettano di caritativamente esortare i sudditi alla perfetta osservanza dei precetti e consigli evangelici, della Regola e delle presenti Costituzioni, e sopratutto dell'altissima povertà, fermissimo fondamento della vita comune e di tutta la regolare osservanza.

220. E finita la visita, i Superiori provinciali ed i Visitatori generali ne facciano esatta relazione al Ministro generale. Parimente i Superiori locali, entro tre mesi dalla visita, informino il Superiore provinciale d'aver eseguito ciò, che in essa fu comandato. Il medesimo faranno entro sei mesi i Superiori provinciali riguardo al Ministro generale, in occasione della visita fatta alla provincia da lui stesso o da un suo delegato. Che se

[1] Matth., XX, 28.
[2] Can. 511.

qualcuno non osserverà queste norme, ovvero presuntuosamente rifiuterà il Visitatore o avrà trattato per rifiutarlo, sia punito ad arbitrio del rispettivo Superiore maggiore.[1]

221. I Superiori locali almeno una volta al mese, o più spesso secondo i lodevoli usi delle provincie, facciano una pia esortazione a tutti i religiosi della loro famiglia. Procurino inoltre che almeno due volte al mese si faccia l'istruzione della dottrina cristiana pei fratelli laici e per i domestici, adattata alla condizione degli uditori.[2]

222. Per conservare in noi la disciplina della vita religiosa, impedire le mancanze contro la Regola e le Costituzioni, e correggere ed emendare i trasgressori, ordiniamo che in tutti i nostri Luoghi si tenga nei giorni determinati, cioè il lunedì, il mercoledì e venerdì, il capitolo delle colpe, eccetto che in essi occorra una solennità, ovvero una festa di prima o di seconda classe; ed i Superiori non lo dispensino che raramente. Nell'ascoltare le colpe dei frati, i Superiori usino grande prudenza, cristiana cortesia e carità fraterna, affinchè ciò che è ordinato ad aumento dello spirito religioso e della regolare osservanza, non degeneri in distruzione dell'uno e dell'altra.

223. I Superiori procurino con mezzi paterni e con misericordia di condurre a ravvedimento i loro sudditi erranti e colpevoli, che eventualmente avessero. Ricordino ciò che il nostro Padre san Francesco era solito dire, che, se vogliamo rilevare uno, che sia caduto, bisogna inchinarci per pietà, come fece Cristo pietosissimo Salvatore, quando gli fu presentata l'adultera, e non stare con rigida giustizia sul tirato; anzi pensino che il dolcissimo Figliuolo di Dio per salvarci discese dal cielo in terra e morì sulla croce, ed ai peccatori umiliati mostrò sempre tutta la possibile dolcezza; onde lasciando al mondo per suo universal Pastore san Pietro, gli disse, che voleva, che perdonasse settanta volte sette.[3] Il serafico Padre lasciò scritto in

[1] *Cfr.* can. 2413.
[2] Can. 509 § 2, n. 2.
[3] Matth., XVIII, 22.

una sua lettera,[1] che, per gran peccatore fosse il frate, voleva che, veduti gli occhi del suo Superiore, non si partisse senza misericordia, quando umilmente la ricercasse; e se non la ricercava, voleva che il Superiore gliela offerisse; e se dopo mille volte gli venisse innanzi, voleva che non si mostrasse mai sdegnato nè memore del peccato suo; anzi, per tirarlo meglio a Cristo nostro pietosissimo Signore, lo amasse col cuore in verità.

224. Nondimeno poichè il tollerare impunemente chi pecca è lo stesso che aprire la porta d'ogni vizio ai tristi, ed invitarli a simili e maggiori errori e ad essere d'impedimento ai buoni e disciplinati fratelli; i Superiori loro impongano le pene dovute, paterne o canoniche, secondo che il caso richiederà. E perchè, come dice l'esimio Dottore sant'Agostino, o castigando o perdonando sempre si fa a questo fine, acciocchè la vita dell'uomo si corregga, sia nella punizione così temperato il vino della giustizia con l'olio della misericordia, che la disciplina non manchi e non si ecceda per troppo rigore; ma sia curato l'infermo di castigo tale, che la misericordia e la verità s'incontrino insieme.[2] Ed ognuno procuri di mantenere, quanto è possibile, la fama del povero fratello, del peccato del quale niun frate si deve scandalizzare, nè fuggirlo od averlo in orrore; anzi tutti debbono compatirlo e tanto più amarlo quanto più ne ha bisogno, tenendo sempre per certo che, secondo il detto del nostro serafico Padre, ognuno di noi farebbe molto peggio, se Iddio per sua bontà con la sua grazia non ci preservasse.

225. Le pene paterne particolari a noi sono principalmente le seguenti: la correzione nel Capitolo delle colpe, la disciplina in pubblico refettorio, il digiuno in solo pane ed acqua, il prendere la refezione inginocchiato in terra avanti la comunità, il divieto per qualche tempo di uscire di convento, la segregazione per breve durata dalla comunità, di maniera che il religioso non possa intervenire agli atti della comunità, nè parlare coi frati

[1] *Cron.*, p. 1, l. 2, c. 14.
[2] *Enarr. in Psal. LXXXIV*, 11.

senza licenza del Superiore; tali pene possono essere inflitte anche dal Superiore locale.

226. Le pene canoniche, contenute tanto nel diritto canonico quanto nelle presenti Costituzioni, possono essere imposte soltanto dal Superiore maggiore,[1] ed osservate le regole del diritto.[2]

227. Se qualche frate, dimentico della sua vocazione, il che Dio non permetta, avrà disprezzato tutti i rimedi di emendazione e sarà incorso nei casi pei quali si deve infliggere la dimissione dall'Ordine, i Superiori verranno a tale estremo provvedimento, osservando fedelmente le prescrizioni dei canoni.[3]

228. E si guardino i Superiori dall'allacciare la anime dei loro sudditi con precetti obbedienziali, se non saranno costretti da necessità. Quindi si eleggano per Superiori Padri maturi e prudenti, i quali abbiano scienza ed esperienza.

229. Ed i frati sudditi, di qualsivoglia condizione essi siano, con ogni umiltà obbediscano ai loro Superiori in ogni cosa nella quale non conosceranno essere la divina offesa, e portino loro la debita riverenza, come a rappresentanti di san Francesco, anzi di Cristo Dio nostro; e quando saranno da loro ripresi e corretti, secondo la lodevole consuetudine dei nostri antichi ed umili Padri, s'inginocchino, e pazientemente sopportino ogni riprensione e correzione, e non rispondano superbamente, anzi per alcun modo non ardiscano rispondere al Superiore, massime in Capitolo o in refettorio, se prima non avranno domandata ed ottenuta la licenza; e chi farà il contrario, mangi pane ed acqua inginocchiato in terra avanti la comunità. E tutti i frati insistano nell'emendare i loro difetti, studiandosi con le buone consuetudini di vincere le cattive e male corruttele, e con atti frequenti di virtù di correre per la via della perfezione; onde ogni nostro esercizio risulti in lode e gloria di Dio, e sia cagione di pace, di edificazione e di salute al nostro prossimo.

[1] Can. 2220 § 1.
[2] *Cfr.* can. 2222-2235.
[3] Can. 646-648 et 654-672.

230. Inoltre tutti i frati si guardino dall'appellarsi dai loro Superiori a persone estranee all'Ordine nostro, considerando che non siamo venuti alla religione per litigare, ma per piangere i peccati, emendare la vita e portare la croce della penitenza, seguitando Cristo, che si sottopose pazientemente agli umani giudizi, ancorchè ingiusti ed empi; ma volendo pure ricorrere, lo facciano ordinatamente, cioè dal Guardiano al Superiore provinciale, dal Superiore provinciale al Ministro generale, e dal Ministro generale alla Santa Sede. Che se qualcuno ricorrerà fuori dell'Ordine contro i Superiori, oltre le pene, se porterà il caso, contenute nel diritto,[1] sia gravemente punito, non esclusa la privazione di voce attiva e passiva, degli uffici dell'Ordine, e della perpetua inabilità ai medesimi. E sia parimente punito secondo la gravità della colpa, chi ricorrerà a persone estranee all'Ordine, in qualsivoglia dignità costituite, allo scopo di ottenere dai Superiori favori per sè o per altri.

231. Ed acciocchè le punizioni, che da noi si impongono, non siano impedite o sinistramente giudicate, ed anco si abbia maggior libertà di procedere contro i colpevoli, si comanda che i segreti dell'Ordine non siano manifestati; e chi li manifesterà, sia privato di voce attiva e passiva per un anno.

232. E perchè il procurarsi le inutili notizie del secolo, come il fomentare le amicizie mondane, nuoce gravemente alla vita spirituale, ed è di ammirazione e scandalo agli stessi secolari, essendo segno di scontentezza nel servizio di Dio, quasi che si stia in convento più col corpo che coll'anima; perciò, affinchè la nostra mente sia sempre intenta a celesti pensieri e il cuore ripieno del dolcissimo nostro Salvatore, si ordina che niun frate scriva lettere senza giusto motivo, e che le mandi e riceva soltanto per mezzo del proprio Superiore. Che anzi gli studenti per tutto il corso degli studi, ed i laici, per sei anni dalla prima professione, consegnino le lettere e le ricevano aperte. I Superiori però, salvo il loro stretto diritto, non aprano le lettere dei

[1] Can. 2334, n. 2.

religiosi, se non per ragionevole causa od urgente necessità. E tutti i frati possono liberamente mandare lettere, esenti da ogni ispezione, alla Santa Sede ed al suo Legato nella nazione, al Cardinale Protettore, ai propri Superiori maggiori ed al Superiore del Luogo quando è assente; e da tutte queste persone possono ricevere lettere, che parimente niuno ha diritto di aprire.[1] Che se qualche suddito intercetterà, aprirà o ritarderà le lettere dei Superiori, sia privato per due anni di voce attiva e passiva e per tre mesi gli sia vietato di uscire dal convento. E sia pure gravemente punito quel Superiore che avrà osato di intercettare, aprire o ritardare quelle lettere che ogni frate può mandare, senza che siano soggette ad ispezione, ai predetti Superiori menzionati nel diritto, od anche le lettere dei medesimi dirette ai frati.

233. E quelli, che non sono chiamati a studiare, non si curino d'imparare, ma attendano sopra ogni altra cosa ad avere lo spirito del Signore e la sua santa operazione, ad orare a lui con puro cuore, e ad avere umiltà e pazienza nelle persecuzioni ed infermità. Esortiamo poi tutti che, secondo l'ammonizione data dal nostro serafico Padre nella Regola, si guardino da ogni superbia e vanagloria, invidia ed avarizia, cura e sollecitudine di questo mondo, da ogni detrazione e mormorazione di qualsivoglia stato di persone, massime dei prelati, del clero e degli altri religiosi; ma portino riverenza ad ognuno secondo lo stato suo, avendoli tutti per padri e maggiori in Cristo Gesù nostro Salvatore.

CAPITOLO XI.

234. Perchè secondo il parere dei santi Dottori della Chiesa, massime di san Girolamo,[2] la famigliarità delle donne, ancorchè pie, si deve dai servi di Dio evitare; perciò vivamente raccomandiamo ai nostri frati che non accettino facilmente, e soltanto

[1] Can. 611.

[2] S. Hier., *in Epist. ad Tit. c. II* et *Epist. LII ad Nepotian.*

qualora ne fossero pregati dagli Ordinari diocesani, la cura spirituale di monasteri o di qualsivoglia casa religiosa di donne; nel qual caso i Superiori provinciali osservino fedelmente le disposizioni del diritto.[1] Ed usino sopratutto grande cautela, vigilanza e discrezione nell'assegnare i confessori, affinchè ciò non torni in detrimento dell'osservanza regolare e dello spirito religioso.

235. E perchè è proprio dei veri religiosi e servi di Cristo il fuggire non solo gli evidenti mali e peccati, ma ancora ogni cosa che possa mostrare apparenza di male; perciò si determina che i frati non vadano a qualsivoglia monastero o ad altre case, nelle quali vivono in comune donne religiose senza espressa licenza dei Superiori locali; i quali non concedano tale licenza se non a frati provati e maturi, ed in caso di necessità, ovvero di grande pietà. E circa l'entrare nei monasteri delle monache, i loro confessori, e generalmente tutti i frati abbiano presenti le leggi della Chiesa[2] ed il precetto della Regola.

236. Ed acciocchè, essendo mondi di cuore, vediamo Iddio con l'occhio della mente, ed alle cose celesti diveniamo più atti, non abbiano i frati sospetti consorzi o consigli con donne, nè superflui o lunghi discorsi; ed essendo da necessità costretti a parlare con esse, stiano sempre in luogo palese, così che possano essere veduti, acciocchè siano a Gesù Cristo buon odore in ogni luogo,[3] conversando con purità, discrezione ed onestà, ricordandosi di quel memorabile esempio, che si legge nelle nostre Cronache, di quel frate, il quale, abbruciando un poco di paglia, disse: « *Quel guadagno, che fa la paglia col fuoco, fa il religioso servo di Dio conversando con donne* ».[4] E di san Lodovico vescovo, nostro frate, dice Papa Giovanni XXII nella bolla di canonizzazione, che l'amore della castità fino dalla fanciullezza talmente gli era radicato nel cuore, che per la fedele

[1] Can. 524 et 525.
[2] Can. 600 et 603.
[3] II *Cor.*, II, 15.
[4] Pars I, l. 6, c. 29.

custodia di essa fuggiva onninamente i consorzi delle donne, tanto che per niun tempo parlava solo con sola, eccetto che con la madre e la sorella; avendo conosciuto essere la donna più amara che la morte. E nella vita di sant'Agostino si legge, che egli ricusò la casa e la famigliarità della sorella e della nipote, dicendo, che quantunque le donne parenti non siano di sospetto, nondimeno quelle, che vanno talora a visitarle, lo possono generare.[1] E san Bernardo dice, che sono due le cose che imbrattano e perdono i religiosi, cioè, la famigliarità delle donne e la specialità dei cibi.

237. Si ordina quindi che i parlatorii siano fatti secondo le regole della povertà ed urbanità, e siano così disposti che non si dia per essi motivo di scandalo o d'ammirazione al popolo:[2] nè mai si permetta che le sagrestie od altri luoghi, direttamente o indirettamente consacrati al divin culto, tengano luogo di parlatorio. E i Superiori locali sorveglino attentamente a che i frati non frequentino troppo il parlatorio, o vi si portino in tempo dell'officio divino, delle sacre funzioni e di sera.[3]

238. I frati si ricordino ancora che non solo con le donne, ma ancora con gli uomini secolari la nostra conversazione deve essere rara e moderata, perchè l'indiscreta loro famigliarità e l'inutile parlare sono a noi nocivi e porgono allo spirituale profitto molto impedimento.

239. Nelle nostre case canonicamente erette, anche non formate, si osservi la clausura papale;[4] nè per qualsiasi pretesto si introducano o s'ammettano nella clausura donne di qualsiasi età, genere o condizione,[5] sotto pena, tanto per esse come per quelli che le introducono o le ammettono, di incorrere le censure e le altre pene stabilite nel diritto.[6]

[1] *Cfr.* Possid., cap. XXVI.
[2] *Cfr.* can. 597 § 2.
[3] *Cfr.* can. 605.
[4] Can. 597 § 1.
[5] Can. 598 § 1.
[6] Can. 2342, n. 2.

CAPITOLO XII.

240. Essendo che al nostro serafico Padre fu molto a cuore la conversione degl'infedeli, perciò a gloria di Dio e salute loro, si ordina, secondo la Regola, che se alcuni frati, infiammati dell'amore di Cristo benedetto e dello zelo della sua cattolica fede, vorranno per divina ispirazione andare a predicare fra gl'infedeli, prima ricorrano per mezzo dei Superiori provinciali al Ministro generale; il quale, giudicandoli idonei, ed osservato quanto secondo il diritto deve osservarsi, li manderà alle missioni. Ma non vogliano i sudditi presuntuosamente giudicarsi atti a sì difficile e pericolosa impresa, anzi con ogni timore ed umiltà, rimettano tal desiderio al parere dei loro Superiori. Nè questi lascino di mandarli per la paucità dei frati, ma ponendo ogni loro sollecitudine e pensiero in chi ha continua cura di noi, in tutte le cose facciano come detta loro lo spirito di Dio, e dispongano il tutto con carità, la quale non fa nulla ingiustamente.

241. Tutte le missioni affidate all'Ordine e tutti i missionari che in quelle lavorano, siano soggetti al Ministro generale sotto l'immediata dipendenza della sacra Congregazione preposta alle missioni.[1]

242. I frati, siano Superiori o sudditi, i quali si trovano nelle missioni, osservino fedelmente le leggi ecclesiastiche e le ordinazioni dei Superiori dell'Ordine che li riguardano.

243. Ed acciocchè, cercando di convertire altri all'obbedienza della Sede Apostolica, non ci scordiamo di noi medesimi, e per seguire in questo la santa mente del nostro Padre tutto cattolico, il quale, conoscendo quanto importi a tutti, massime ai religiosi, lo stare sempre soggetti alla Santa Sede, volle anche che avessimo uno dei Cardinali per signore; perciò si ordina che occorrendo il bisogno, il Procuratore generale, con docu-

[1] *Cfr.* can. 252 § 1; 257 et 1350 § 2.

mento firmato dal Ministro generale e suo Definitorio, vada ai piedi del Sommo Pontefice, ed umilmente domandi uno dei Cardinali della santa Romana Chiesa per Protettore.

244. Dovendo i frati Minori di san Francesco aver sempre, più di ogni altro, integra ed illibata la fede conforme al sacro Vangelo ed alla santa Chiesa Romana, e quella fermamente tenere e sinceramente predicare, e per difesa di quella essere disposti a spargere il proprio sangue; si comanda a tutti i frati di attendere con ogni umiltà alla conservazione di questo dono inestimabile del cielo, col pensare e sentire sempre ed in tutto colla Chiesa. Pertanto tutti i nostri Superiori, Lettori, predicatori, confessori e gli altri, come nel diritto è disposto,[1] prima di entrare in carica o di ricevere la facoltà di esercitare il rispettivo ufficio, facciano la professione di fede, secondo la formola approvata dalla Sede Apostolica.

245. Per conservare colla sana dottrina il tesoro prezioso della fede, s'impone espressamente ai Superiori provinciali e locali d'invigilare colla massima diligenza sopra la natura dei libri, pubblicazioni, giornali e periodici, che entrano nei nostri Luoghi; e senza umano rispetto puniscano i frati che leggono quelli che sanno di secolaresco e di mondano; e proibiscano la lettura di dottrine pericolose, sospette o di malsana novità, le quali, come è comprovato dall'esperienza, guastano la mente ed il cuore, e insensibilmente allontanano dagli insegnamenti di Cristo e della sua Chiesa.

246. Essendo cosa impossibile ordinare leggi e statuti per tutti i casi particolari che potrebbero accadere; esortiamo nella carità di Cristo tutti i nostri fratelli, che in ogni loro operazione abbiano avanti agli occhi il sacro Vangelo, la Regola a Dio promessa, le sante e lodevoli consuetudini e gli esempi dei Santi, indirizzando ogni pensiero, parola ed operazione ad onore e gloria di Dio e a salute dei prossimi; e così lo Spirito Santo in ogni cosa li ammaestrerà.

[1] Can. 1406.

247. E siccome il Salvatore nostro prima cominciò ad operare e poi ad insegnare agli altri,[1] così tutti i nostri Superiori siano i primi ad osservare le presenti Costituzioni, e poi con ogni santo ed efficace ardire inducano tutti i sudditi ad inviolabilmente osservarle; e, se forse alcune cose paressero nel principio alquanto difficili, la santa consuetudine le farà facili e dilettevoli: acciocchè poi meglio nella mente dei frati s'imprimano, i Superiori locali procurino di farle leggere alla mensa una volta ogni sei mesi.[2]

248. E benchè non intendiamo per queste Costituzioni obbligare i frati a peccato alcuno, se non in quanto ci obbliga Iddio, la Chiesa e la Regola, nondimeno vogliamo ed ordiniamo che i trasgressori di esse siano severamente puniti. E se i Superiori locali saranno negligenti ad osservarle o nel farle osservare, siano essi più gravemente puniti dai Superiori provinciali, e questi dal Ministro generale.

249. E perchè le presenti Costituzioni sono state composte con grandissima diligenza, ed ora di nuovo con non minore diligenza rivedute e riordinate di consenso di tutto il Capitolo generale in Roma congregato, ordiniamo che non si mutino senza il consenso di esso Capitolo generale e la licenza della Santa Sede, ai quali appartiene altresì l'interpretazione permanente ed autentica delle medesime. Similmente rinnoviamo a tutti i nostri Padri e fratelli presenti e futuri l'esortazione dei nostri antichi Padri, che non mutino ancora nei Capitoli generali le presenti Costituzioni senza grave necessità, perchè, com'è provato dall'esperienza, gran detrimento hanno recato agli Ordini le troppe mutazioni delle Costituzioni. E non si facciano Costituzioni provinciali, ma accadendo altri casi particolari, si provveda dal Capitolo o Definitorio generale; e si lascino ferme queste, secondo le quali abbia a vivere e ad essere regolato con santa uniformità tutto l'Ordine nostro.

[1] *Act.*, I, 1.
[2] *Cfr.* can. 509 § 2, n. 1.

250. E perchè il nostro serafico Padre, essendo in articolo di morte, lasciò larga benedizione della santissima Trinità, con la sua paterna insieme, ai veri zelanti ed osservatori della Regola; perciò attendiamo tutti con affettuoso e sincero amore ad acquistare la perfezione a noi mostrata ed insegnata in essa Regola ed Ordine nostro, fuggendo ogni negligenza. E guardinsi sommamente i frati di trasgredire le presenti Costituzioni come non obbligatorie sotto colpa alcuna;[1] ma conoscendo di quale spirito siano, le osservino inviolabilmente, acciocchè si aggiunga grazia al capo loro,[2] e meritino mediante questi servizi santi, la divina clemenza, e siano conformi al Figliuolo di Dio, il quale, non essendo obbligato alle leggi da sè fatte, volle però per la salute di tutti osservarle. Mantengano dunque il sublime stato della religione, e siano causa di molti beni nei prossimi; sapendo, che ai buoni e fedeli servitori appartiene non solamente di adempire quelle cose, che sono loro comandate dai signori e padroni con minacce, ma ancora di piacere loro in molte altre cose.

251. Ricordiamoci, Padri e fratelli carissimi, di quel sacro e memorabile tema, sopra il quale fece il nostro serafico Padre una solennissima predica a quella grande moltitudine di frati, dicendo: Grandi cose abbiamo a Dio promesso, ma cose maggiori ha Iddio promesso a noi. Osserviamo queste Costituzioni, e quanto abbiamo promesso, e con ardente desiderio aspiriamo a quei beni, che sono stati promessi a noi. I piaceri di questo mondo sono brevi, ma la pena infernale, che se ne acquista per seguirli, è perpetua; le sofferenze che sosteniamo per amore di Cristo, e la penitenza che facciamo per esso, durerà poco,[3] mentre la gloria, che per questo ci sarà data da Dio, sarà senza fine. Molti sono i chiamati al regno di vita eterna, ma pochi sono gli eletti, perchè pochissimi seguono Cristo in verità di

[1] *Cfr.* can. 593.
[2] *Prov.*, I, 8, 9.
[3] II *Cor.*, IV, 17.

cuore: ma alla fine Iddio darà ad ognuno la retribuzione delle sue opere, o la gloria o la pena.[1]

252. Pertanto, eseguendo queste cose, indirizziamo gli occhi al nostro Redentore, acciocchè conosciuto il suo beneplacito, procuriamo di piacergli, non solamente non disprezzando le presenti Costituzioni, perocchè il disprezzo di esse sarebbe grave peccato, ma ancora per amore suo fuggendo ogni negligenza in osservarle. La quale osservanza ci aiuterà ad adempire non solamente la Regola, ma anche la divina legge e gli evangelici consigli. Nelle fatiche abbonderà per Gesù Cristo la consolazione nostra; ogni cosa potremo in colui che ci fortifica;[2] anzi, in ogni cosa ci darà intelletto, chi è Sapienza di Dio e dà a tutti abbondantemente e non rinfaccia quello che dona.[3]

253. Cristo dunque, il quale è lume ed aspettazione delle genti, fine della legge, salutare di Dio, Padre del futuro secolo, Verbo e virtù, che porta ogni cosa, e speranza finalmente nostra, nel quale tutte le cose sono possibili, soavi e leggiere, e dal quale è conosciuta la nostra fragilità, non solo ci somministrerà forze per obbedire ai suoi comandamenti e consigli, ma ancora ci darà i suoi doni celestiali in tanta copia ed abbondanza, che, superati tutti gl'impedimenti, potremo seguirlo ed imitarlo con grandissima allegrezza e semplicità di cuore, disprezzando perfettamente queste cose visibili e temporali, ed aspirando a quelle che sono celesti ed eterne.

254. In Cristo, il quale è Dio e uomo, luce vera, splendore di gloria e candore dell'eterna luce, specchio senza macchia ed immagine della bontà di Dio; il quale è costituito dall'Eterno Padre, giudice, legislatore e salvatore degli uomini; al quale il Padre e lo Spirito Santo hanno resa testimonianza; e nel quale sono i nostri meriti, esempi di vivere, aiuti, favori

[1] Matth., XVI, 27.
[2] *Philipp.*, IV, 13.
[3] Iacob., I, 5.

e premi; fatto a noi da Dio sapienza e giustizia, santificazione e redenzione,[1] in lui sia ogni nostro pensiero, meditazione ed imitazione.

255. A Cristo finalmente, il quale col Padre e con lo Spirito Santo coeterno e consustanziale, coequale ed unico Iddio vive e regna, sia sempiterna lode, onore e gloria nei secoli dei secoli. Così sia.

[1] I *Cor.*, I, 30.

INDICE ALFABETICO

(I numeri indicano il paragrafo)

Abito: forma, materia e colore, 34-37; deve sempre portarsi, 37, 41; non si deve dare ai secolari, 37.
Alberi: non devono tagliarsi, 112.
Alienazione dei beni: come dai Superiori deve essere fatta, 87.
Amici spirituali, 88.
Animali: non si debbono tenere per cavalcare, 84.
Anniversario per tutti i frati defunti, 63.
Apostasia del cuore, 46.
Apostata dalla religione: pene, 42, 44; come deve essere ricevuto, 44.
Appello: come deve farsi, 230.
Archivio: deve aversi nei singoli Luoghi, 214.
Archivista generale, 176.
Assistenti del Commissario provinc., 130.
Astinenza dalle carni, 69.
Attestato della professione, 29.

Barba, deve portarsi, 40.
Benedizione del Superiore, da chiedersi all'uscire dal Luogo, e al ritornarvi, 79.
Beni temporali: si devono cedere dai novizi, 11; se ne deve fare rinunzia prima della professione solenne, 26; con quali cautele possono dai Superiori alienarsi, 87.
Biblioteca, 212.
Bonaventura (S.): sua dottrina, 191.
Breviario, 49.

Campana, 102.
Candelieri, 104.
Candidati al noviziato: loro requisiti, 7; prima della vestizione facciano gli esercizi spirituali, 10 (vedi **Postulato**).
Canto ecclesiastico, 186.
Capitolo *locale:* per ammettere i novizi alla professione, 22, 23; per ammettere i professi di voti semplici alla professione solenne, 25; per l'elezione del Discreto del Capitolo provinciale, 139; per l'elezione del Discreto del convento, 157.
— *generale:* quando deve essere celebrato, 161; in che modo, 162, 164; oltre l'elezioni, di quali cose deve occuparsi, 174.
— *provinciale:* quando deve essere celebrato, 144; in che modo, 146; oltre l'elezioni, di quali cose deve occuparsi, 174; in quali affari si richiede il di lui consenso, 63, 98, 99 [vedi **Custodi generali, Definitori, Discreto, Elezioni, Ministro generale, Ministro provinciale, Superiori**].
Capitolo delle colpe, 222.
Cappella per gli infermi, 109.
Cappello: da non portarsi, 39.
Cappuccio, 36.
Cardinale Protettore: come si deve chiedere, 243; ognuno può liberamente scrivere a lui, 232; suffragi alla sua morte, 64.
Carità da conservarsi tra i frati, 78, 113.
Casi [Soluzione dei] di coscienza, 200.
Cavalcare, 84.
Celle: loro forma, 106.
Cerimoniale, 50.
Cessione dei beni temporali, 11.
Chiavi, non devono aversi, 116.
Chiese: come devono essere, 102; in esse si osservi silenzio, 67.
Cingolo, 36.
Clausura, 239.
Collegio *internazionale,* 201.

Collegio *serafico*, si abbia in ciascuna provincia, 182.
Colpa: quando deve dirsi dai neo-professi, 31; quando da tutti i frati, 222.
Commemorazione di tutti i frati defunti, 63.
Commissari provinciali, 130.
Compagno: dei Superiori maggiori, 141; nell'uscire di convento, 78.
Comunione Eucaristica, 56.
Confessione sacramentale, 127, 128.
Confessori: pei novizi, 21; pei frati, 126; pei secolari, 123; devono fare la professione di fede, 244; a che cosa devono attendere per esercitare l'ufficio degnamente, 124.
Consacrazione al Ss. Cuore di Gesù, 58.
Consorzi sospetti, 236.
Consuetudini: da conservarsi, 246.
Convento: quale Luogo s'intende per tale, 131 (vedi **Luogo**).
Conversazione: coi secolari, 238; con donne, 236, 237.
Coro: tutti devono intervenirvi, 51, 53; in esso si osservi silenzio, 67.
Corona della Madonna: da portarsi appesa al cingolo, 39.
Correzione: *fraterna*, 78.
— *paterna*, 223.
Costituzioni *dell'Ordine:* devono osservarsi da tutti, 250, 252; primieramente dai Superiori 247; si devono leggere in pubblico, *ivi*; i trasgressori di esse vanno puniti, 248; soluzione dei dubbi intorno alle medesime, 173; dispensa, *ivi*; interpretazione permanente ed autentica, 249; non devono mutarsi se non dal Capitolo generale, ecc., *ivi*.
— *provinciali:* non si facciano, 249.
Custodi generali: elezione ed ufficio, 151.

Debiti: in qual modo, quando occorre, possono contrarsi dai Superiori, 87.
Definitori generali: elezione, 162, 163; ufficio, 173; debbono emettere la professione di fede ed il giuramento, 178, 244; hanno voce nei Capitoli della propria provincia, 145; suffragi alla loro morte, 63.
Definitori provinciali: elezione, 146, 150; domandino la conferma dell'elezione del Ministro provinciale, 147; emettano la professione di fede ed il giuramento, 178, 244.
Definitorio generale: il suo consenso si richiede: per ammettere al noviziato i professi di un'altra religione, 8; per la designazione del convento di noviziato, 14; per riabilitare agli uffici gli incorporati ad un'altra provincia, 47; lo stesso per gli esclaustrati ed i secolarizzati, 48; per l'erezione di un nuovo Luogo, 98; per lasciare un Luogo, 99; per fabbricare un Luogo non secondo la forma prescritta, 106; per portare un Luogo a forma più ampia, 111; per determinare i confini della provincia quanto alla questua, 119; per ammettere il secondo Custode al Capitolo generale, 151; lo stesso per il primo Definitore, 152; per l'elezione di un nuovo Definitore provinciale, 153; per l'elezione dei Superiori provinciali senza la celebrazione del Capitolo, 130, 154; per trattare colla Santa Sede gli affari che riguardano l'Ordine ovvero una intiera provincia, 166; per l'elezione del Procuratore generale o Vice-procuratore fuori del tempo del Capitolo, 171; per l'elezione di un nuovo Definitore generale, 172; per l'interpretazione, dispensa, ecc., delle Costituzioni, 173; per preparare gli affari da trattarsi nel Capitolo generale, 174; per istituire il Postulatore generale, 175; per nominare gli Ufficiali della Curia generalizia, 176; per mandare gli studenti in un'altra provincia, 183; per l'approvazione o mutazione del regolamento degli studi, 187; per la domanda alla S. Sede del Cardinale Protettore, 243.

Definitorio provinciale: il suo consenso si richiede: per l'ammissione dei candidati al noviziato, 7; per la designazione del convento di noviziato, 14; per la nomina del Maestro dei novizi, 16; per quella del Direttore dei chierici, 31; per l'erezione d'un Luogo fuori del tempo del Capitolo, 98; così per lasciarlo, 99; per la nomina dei Fabbricieri, 107; per eleggere il sito da fabbricarvi ed approvare i disegni, *ivi*; per ogni notevole mutazione delle fabbriche, 111; per determinare i confini dei Luoghi quanto alla questua, 119; per proporre la nomina di un nuovo Definitore provinciale, 153; per istituire e collocare i Guardiani, 155; per nominare i Presidenti ed i Vicari, e per formare le famiglie, 156; per la deputazione di un Discreto nei singoli Luoghi, 157; per ammettere il Vicario del convento al Capitolo provinciale, 159; per preparare gli affari da trattarsi nel Capitolo provinciale, 174; nell'esame dei chierici quanto agli studi, 188; nell'esame dei sacerdoti in ordine all'ufficio della predicazione, 197; per proporre gli studenti da ammettersi nel collegio internazionale di Roma, 201; nell'assegnare alcune predicazioni, 203; per trasferire i libri da una biblioteca ad un'altra, 213.

Defunti (vedi **Suffragi, Sepoltura**).

Digiuni, 69, 70.

Dimissione: dei novizi, 22; dei professi di voti semplici, 33; dei professi di voti solenni, 227.

Direttore: dei chierici, 31, 184; dei laici neo-professi, 31.

Diritto canonico, 186.

Disciplina: da farsi dai neo-professi, 31; da tutti i frati, 68.

Discreto *del Luogo*: 112, 157, 213.

— *del Capitolo provinciale*, 139 e seg.

Doni: devono consegnarsi al Superiore, 114; non devono farsi ai secolari, 115.

Donne: da evitarsi la loro famigliarità, 236; non si possono ammettere entro la clausura, 239.

Dormire coll'abito, 41.

Dormitorio: larghezza del suo andito, 106; in esso deve osservarsi silenzio, 67.

Dottrina cristiana: deve insegnarsi ai novizi laici, 20; ai fratelli laici e famigliari, 221.

Educazione: dei novizi, 17; dei neo-professi, 31, 32.

Elemosine: devono mettersi in comune, 114; per Messe, 87; per predicazione, 207.

Elettori: come devono diportarsi, 132; prestino giuramento, 136.

Elezione *in genere*: come deve farsi, 131, 135.

— *dei Custodi generali*, 151.

— *dei Definitori generali*, 162, 163.

— *dei Definitori provinciali*, 146-149.

— *del Discreto del Capitolo provinciale*, 139-142.

— *del Discreto del Luogo*, 157.

— *del Ministro generale*, 162, 165.

— *del Ministro provinciale*, 147, 148.

— *del Procuratore generale*, 164, 165.

Eligendi: età, 136; qualità, 137, 138.

Eloquenza sacra, 186, 196.

Esame: dei candidati all'Ordine, 7; degli studenti, 188; dei predicatori, 197; dei giovani sacerdoti, 199.

Esclaustrati: condizioni per il loro ritorno, 48.

Esercizi spirituali: pei candidati all'Ordine avanti la vestizione, 10; per tutti i frati, 61.

Esposizione della Regola: da farsi ai novizi, 17; agli studenti, 186.

Età: dei novizi, 7-6°; del Maestro di noviziato e del suo socio, 16; dei Superiori maggiori, 136.

Eucaristia come devesi conservare e visitare, 57.

Fabbriche: come devono essere, 106.
Fabbricieri: loro nomina, 107; ufficio, 108, 111.
Famigliarità (vedi **Sospetti consorzi**).
Farmacia: non si deve esercitare fuori dell'Ordine, 95.
Fazzoletti, 36.
Ferrovia: condizioni per farne uso, 84.
Finestre: loro misura, 106.
Filosofia, 186.
Francesco (Padre S.): se ne legga spesso la vita, 5; digiuno ed astinenza nella sua vigilia, 69.
Fratelli laici: speciale disciplina dei neoprofessi, 31; quando devono intervenire al coro, 53; ricevano spesso la santa Comunione, 56; quanto al lavoro, 92; alla questua, 79; quanto alla voce attiva nelle elezioni, 140; ricevano l'istruzione sulla dottrina cristiana, 221; quanto a mandare o ricevere lettere, 232.
Fuggitivi: come vengono puniti, 43; quando ed in qual modo devono essere ricevuti, 44; chi deve considerarsi come tale, 45.

Generale (vedi *Ministro*).
Giornali: quanto a pubblicare qualche cosa in essi, 215; quali non devono essere ammessi nei nostri Luoghi, 245.
Giuramento: da farsi prima di qualsiasi elezione, 136; dai Superiori generali e provinciali, 178; dagli Ufficiali della Curia generalizia e dal Segretario provinciale, 179.
Guardiano: chi non puo essere eletto, 137; come si deve istituire, 155; durata della carica, 158 (vedi **Superiori**).

Immacolata Concezione di Maria Verg.: si raccomanda di celebrare la Messa votiva, 58; digiuno ed astinenza nella vigilia, 69.
Inabili agli uffici: gli apostati, 44; **gli incorporati ad altra provincia** dopo il ritorno alla propria, 47; gli esclaustrati ed i secolarizzati, 48.
Incorporato ad altra provincia, 47.
Infermeria, 109.
Infermi: non devono riceversi al noviziato, 7-4°; se professi, anche di voti semplici, non possono dimettersi, 33; come devono essere curati, 121, 122.
Innocenza battesimale: si restituisce nella professione religiosa, 27.
Istruzione sulla dottrina cristiana: ai novizi laici, 20; ai professi laici, 221.
Interpretazione: della Regola, 3; delle Costituzioni, 173, 249.

Laici (vedi **Fratelli laici**).
Lavoro, 92-95.
Legati: non si accettino, 86.
Lettere: da mandarsi e riceversi per mezzo del Superiore, 232; a quali persone possono liberamente mandarsi, ecc., *ivi*.
Lettere obbedienziali: per partire dal Luogo, 45; pei viaggi, 76, 77.
Letto: quale dev'essere, 41.
Lettori: quanti debbonsi istituire, 191; quali, 192; loro obbligazioni, 193; quali da rimuoversi, 194; facciano la professione di fede, 244.
Lettura: alla mensa, 72; della Regola e testamento del Padre san Francesco, 2; della sua vita, 5.
Libri: si abbiano in comune, 211; non devono asportarsi dalla biblioteca, ecc., 213; gli inutili, ecc., non si conservino, 212; da rivedersi prima della pubblicazione, 215; di testo per gli studenti, 187.
Litanie, 59.
Liturgia, 186.
Luogo: condizioni per erigerlo, 98; per lasciarlo, 99; norme per edificarlo, 101, 106-111.

Maestro dei novizi: sua elezione, 16; obbligazioni e diritti, 17, 18; circa le

confessioni dei novizi, 21; relazione sui medesimi, 22.
Mantello, 35, 36.
Mattutino: da dirsi a mezzanotte, 52.
Medicina: non si deve esercitare fuori dell'Ordine, 95.
Mensa: quanto ai cibi, 70, 71; quanto al silenzio, 67; alla lettura, 1, 2, 72.
Messa: come deve celebrarsi, 54; come assistervi, 55; quanto all'elemosina per la celebrazione, 87.
— *conventuale*: si deve udire ogni giorno, 55.
— *votiva dell'immacolata Concezione*, 58.
Ministro generale: suprema autorità dell'Ordine, 129; sua elezione, 162; età, 136; durata dell'ufficio, 165; in assenza da Roma, 167; rendendosi vacante l'ufficio, 169; ha voce in tutti i Capitoli, 145; può dare licenza al professo di voti semplici di cambiare la disposizione dei beni, 11; quanto ad anticipare o posticipare i Capitoli provinciali, 144; circa l'elezione dei Superiori di provincia senza la celebrazione del Capitolo, 154; quanto ad ammettere gli studenti nel collegio internazionale, ecc., 201; circa il mandare frati alle missioni estere, 240; a lui è riservata la conferma dei Ministri provinciali, ecc., 149, 168; il dare le patenti di predicazione, *ivi*; quanto alla visita delle provincie, 218; suffragi alla sua morte, 63.
Ministro provinciale: quanto ai candidati all'Ordine, 7; alla dimissione dei novizi, 22; a differire la professione solenne, 24; alla votazione da farsi prima della professione solenne, 25; all'approvazione dei confessori, 123, 126, 234; dei predicatori, 202, 203; quanto alla visita canonica, 218 e seg.; suffragi alla sua morte, 63.
Missionari: quali ed in che modo devono essere inviati, 240; sono soggetti al Ministro generale, 241; osservino le leggi che li riguardano, 242.
Monasteri di donne: non se ne prenda la direzione, 234; norme per recarsi ai medesimi, 235.
Mutande, 36.
Mutazione dei frati: non si faccia due mesi avanti il Capitolo provinciale, 143.

Novizi: informazioni e requisiti per essere ricevuti, 7, 8; esperimento ed esercizi avanti la vestizione, 9; educazione, 17, 32; non abbiano relazione coi professi, 19; non attendano agli studi, ecc., 20; quanto alla confessione, 21; alle votazioni, 22; alla dimissione, *ivi*; esercizi spirituali da farsi prima della professione, 27; cessione dei beni, 11; suffragi alla loro morte, 63.
Noviziato: designazione del luogo, 14; duri un anno, 15; proroga del tempo, 22, 24; nulla si deve esigere per le spese, 12; da farsi dai professi di altra religione, 8.

Obbedienza: al Romano Pontefice, 6; ai Superiori dell'Ordine, 129, 229.
Offici pei defunti: da dirsi dai fratelli laici, 53.
Officio divino: come deve recitarsi, 51, 52.
Officio piccolo della B. Vergine, 58.
Orazione mentale, 59, 60.
Oro o argento: in quali cose spettanti al culto è permesso, 104.
Ospiti: presentino le lettere obbedienziali, 82; da riceversi con carità, 83.
Ospizi, 131.
Osservanza: della Regola, 3; del testamento del serafico Padre, 4; delle Costituzioni, 129, 229.
Ozio: da fuggirsi, 96.

Panno: di cui devono vestirsi i frati, 34.
Paramenti sacri, 104.
Parlatorio, 237.
Patrologia, 186.
Pecunia: proibito di riceverla ed usarne, 85, 87; ricorso ad essa, 88.

Pene *canoniche*: in genere, 226; contro i Superiori che mancano nell'ammettere all'abito od alla professione, 30; contro gli apostati, 42; contro i fuggitivi, 43; contro quelli che trascurano l'officio divino, 51; contro coloro che sono soliti di rompere il digiuno o l'astinenza, 69; contro chi falsifica, ecc., le lettere obbedienzali, 77; contro i Superiori che ricevono legati, 86; contro i proprietari o renitenti ad osservare la vita comune, 114, 117; contro coloro che procurano i voti nelle elezioni, 132; contro gli studenti negligenti, 190; contro i predicatori indegni, 207; contro chi estrae, ecc., libri dalle biblioteche, 213; contro quelli che pubblicano libri senza licenza, 215; contro chi ricusa, ecc., il Visitatore, 220; contro coloro che fanno ricorso fuori dell'Ordine, 230; contro quelli che rivelano i segreti dell'Ordine, 231; contro coloro che aprono, ecc., le lettere, 232. — *paterne*: si enumerano le principali, 225; per chi rompe il silenzio regolare, 67; per quelli che rispondono superbamente al Superiore, 229.

Periodici (vedi **Giornali**).

Postulanti: loro requisiti, 7.

Postulato per i fratelli laici: sua durata, 10; non si può esigere nulla per le spese, 12.

Postulatore generale: nomina ed ufficio, 175.

Povertà: nel vestito, 34, 36; nelle fabbriche, 101, 102, 106, 108; nelle cose di nostro uso, 105; nella suppellettile sacra, 104, 105.

Precetti obbedienziali: non s'impongano senza necessità, 228.

Predicatori: chi deve nominarsi, 198; come istituirsi, 197; facciano la professione di fede, 244; devono convenire al coro, ecc., 206; norme per degnamente esercitare l'ufficio, 203 e seg.; i negligenti siano sospesi dalla predicazione, 202, 207.

Preghiere: per quali persone devono specialmente farsi, 62.

Presidi degli ospizi, 144, 156.

Privilegi: si rinunziano quelli che rilassano la Regola, 3.

Procuratore generale: elezione, 164; durata dell'ufficio, 165; sue incombenze, 166, 167, 169; durante l'assenza da Roma o vacanza dell'ufficio, 171; suffragi alla sua morte, 63.

Professione di fede: da chi deve farsi, 244.

Professione *dei voti semplici*: emissione e proroga, 24; rito, 28; documento, 29. — *dei voti solenni*: emissione e proroga, 24; che cosa deve premettersi 25-27; rito, 28; documento, 29; deve notificarsi al parroco del profitente, *ivi*; chi deve esserne escluso, 33.

Proprietario: come deve punirsi, 117.

Provincia: erezione, 130.

Provinciale (vedi **Ministro**).

Provvista delle cose necessarie, 118; durante i viaggi, 81.

Quaresime, 69.

Questuanti, 92, 119.

Refettorio: forma, 106 (vedi **Mensa**).

Refezioni: da non prendersi fuori di tempo e di luogo, 74, 82.

Regola: deve leggersi in refettorio, 2; deve osservarsi, 3, 350; deve spiegarsi, 17, 186.

Regolamento degli studi, 187.

Relazione: del Maestro sui novizi, 22; del Superiore locale al Superiore provinciale, 220; dei Superiori provinciali e dei Visitatori al Ministro generale, *ivi*; del Postulatore generale al Definitorio generale, 175.

Religiosi: che domandano l'ammissione all'Ordine, 8; circa la loro professione, 24; educazione, 32.

Revisione dei libri da stamparsi, 215.

Ricorso: agli amici spirituali, 88; ai Superiori, 230; fuori dell'Ordine, *ivi*.

Rinunzia dei beni: da farsi prima della professione, 26.
Romano Pontefice: obbedienza a lui dovuta, 6; preghiere per lui, 62; suffragi alla sua morte, 64.
Rosario mariano, 58.

Sacerdoti: attendano al sacro ministero, 92; finiti gli studi subiscano un esame per un quinquennio, 199.
Sacramenti: siano per tempo amministrati agli infermi, 122.
Sacrestia: forma, 103; in essa si osservi silenzio, 67.
Saluto: di quale devono i frati servirsi, 80.
Sandali, 39.
Scrittura sacra: da leggersi a mensa, 1; da studiarsi, 186.
Scrutinio: pei novizi, 22; pei professi semplici, 25; nelle elezioni, 134, 135, 155, 171, 172; nell'esame degli studenti, 188; per l'approvazione all'ufficio di predicatore, 197.
Secolari: da non ammettersi in refettorio a mensa, 73; conversazione con essi, 238.
Secolarizzati: condizioni per nuovamente riceverli, 48.
Segretario generale: nomina, 176; giuramento, 179; è vocale nel Capitolo generale, 161.
Segretario provinciale: quanto all'elezione del Discreto, 141, 157; è vocale nel Capitolo provinciale, 144; giuramento, 179.
Segreti dell'Ordine; da non rivelarsi, 231.
Seminario serafico, 182.
Sepoltura dei frati, 65.
Sigillo: da aversi in ciascun Luogo, 76.
Silenzio: evangelico, 66; regolare, 67.
Socio del Maestro dei novizi, 16.
Soluzione dei casi, 200.
Soppressione del Luogo, 99.
Sospetti consorzi: da evitarsi, 236.
Storia della Chiesa e dell'Ordine, 186.
Studenti: ove devono collocarsi, 183; da chi devono essere diretti, 184; come devono attendere agli studi, 185, 189; esami, 188, 197; doveri, 190; quanto a scrivere lettere, ecc., 232.
Suffragi: pei frati defunti, 63; pel Romano Pontefice e pel Cardinale Protettore, 64.
Superfluo: non si deve ammettere, nè ricevere, 89, 105, 120.
Superiori: promuovano l'osservanza della Regola, delle Costituzioni, ecc., 247; provvedano i frati del necessario, 114; abbiano cura degli infermi, 121, 122; osservino le dovute cautele nel ricevere elemosine di Messe, 87; veglino sul modo con cui i sacerdoti celebrano, 54; sui confessori, 125; così pure circa la forma, ecc. dell'abito, 37; circa la frequenza al parlatorio, 237; circa i giornali, ecc. che arrivano nel Luogo, 245; correggano paternamente i colpevoli, 223, 225; quanto ai precetti obbedienziali, 228; circa la lettura delle lettere dei giovani, ecc., 232.
Superiori maggiori (vedi **Ministro generale** e **provinciale**).
Suppellettile sacra: 103, 104.

Teologia, 186.
Terz'Ordine, 210.
Testamento: può farsi dai novizi, 11.
Testamento del serafico Padre: da leggersi in refettorio, 2; osservanza, 4.
Testimoni della professione religiosa, 29.
Tommaso d'Aquino (S.): sua dottrina, 191.
Tonaca, 35, 36.
Tonsura, 40.
Transito: dei religiosi al nostro Ordine, 8; da una ad altra provincia, 47.

Ufficiali della Curia generalizia: nomina, 176; giuramento, 179; privilegi, 141, 177.

Uniformità: dell'abito, 37; delle cerimonie, 50.
Università: non si possono frequentare senza licenza del Ministro generale, 201.

Vacanza dell'ufficio: del Ministro generale, 169; del Procuratore generale, 171; del Definitore generale, 172; del Ministro provinciale, 152; del Definitore provinciale, 153; del Guardiano, 159.
Vacanze dalla scuola, 194.
Vangelo: da aversi sempre avanti gli occhi della mente, 1, 246; lettura a mensa, 1.
Vestiti: quelli dei novizi da conservarsi sino alla professione, 13; quali devono essere quelli dei frati, 34; dove conservarsi, 38.
Via Crucis, 58.
Viandanti: abbiano le lettere obbedienziali, 76, 77; norme pei viaggi, 79-82, 84; come devono essere ricevuti, 83; quanto alla confessione sacramentale, 127.
Vicario *generale*, 169, 170.
— *locale*, 156, 159.
— *provinciale*, 152.
Visita canonica: come deve farsi, 218, 219; relazione da farsi dopo la medesima, 220.
Visitatori generali: nomina, 168.
Vita comune: da osservarsi dovunque e da tutti, 114.
Vocali: nell'elezione del Discreto del Capitolo, 139, 142; nel Capitolo provinciale, 144; nel Capitolo generale, 161.
Voce *attiva:* per l'elezione del Discreto del Capitolo, 139-141; per quella del Discreto del Luogo, 157; nel Capitolo provinciale, 144, 145, 159, 177; nel Capitolo generale, 152, 161.
— *passiva*: in qualsiasi elezione, 138; nell'elezione del Discreto, 139; nel Capitolo provinciale, quanto ai Definitori, 146, 150; quanto al Ministro provinciale, 148; quanto ai Custodi generali, 151; nel Capitolo generale quanto ai Definitori, 162, 163; quanto al Ministro generale e Procuratore, 165.
Votazione: pei novizi, 22; chi può prendervi parte, 23; pei professi di voti semplici, 25.

Zucchetto: a chi è permesso di portarlo, 39.